

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 8 ^a Senato)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	24
GIUSTIZIA (II)	»	38
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	100

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 28.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	114
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	120
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	123
AFFARI SOCIALI (XII)	»	127
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	156
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	167
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	169

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) (Seguito dell'esame e rinvio)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.50.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RG NR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 20 febbraio 2024.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi nonché Luca Lotti, deputato cessato dal mandato (Doc. IV, n. 2). Tale domanda – inviata dal GUP del

Tribunale di Firenze – trae origine da un procedimento penale in corso presso il medesimo Tribunale nei confronti, tra gli altri, degli on. Boschi e Lotti (procedimento n. 1227/22 RG NR – 777/22 RGGIP).

Rammenta altresì che, come concordato nella precedente seduta del 20 febbraio scorso, la seduta odierna è dedicata a un ulteriore confronto generale sulla richiesta proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze, anche in vista della predisposizione della sua proposta di deliberazione alla Giunta, in qualità di relatore.

Chiede pertanto ai colleghi – e in particolare a quelli che non erano presenti la volta scorsa – se intendono intervenire alla luce del dibattito finora svoltosi.

Laura CAVANDOLI (Lega), nel ribadire l'importanza della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 che ha qualificato come « corrispondenza » anche i messaggi *whatsapp* e le *e-mail* ricevute dal destinatario, ritiene tuttavia che agli stessi esiti interpretativi si potesse giungere anche in precedenza mediante una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme. Sostiene quindi che la richiesta del GUP presso il Tribunale di Firenze debba considerarsi in ogni caso tardiva, in quanto avvenuta a corrispondenza già sequestrata.

Aggiunge, inoltre, che la medesima richiesta non risponda al canone di « necessità » richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, posto che la procura di Firenze potrebbe acquisire le medesime informazioni in altra maniera. Sottolinea, infine, come l'inchiesta della medesima procura sia stata già ripetutamente censurata dalla Corte di cassazione.

Devis DORI (AVS), nel riservarsi di chiarire la posizione del proprio Gruppo nella futura dichiarazione di voto, sottolinea sin d'ora l'importanza della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 e, in particolare, la necessità che la richiesta di autorizzazione al sequestro sia di natura preventiva.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), nel riportarsi a quanto già esposto nelle precedenti sedute, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di dichiarazione di voto.

Dario IAIA (FDI) sottolinea l'importanza che, nel caso di specie, rivestono sia la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 sia le sentenze della Corte di cassazione relative ai sequestri disposti dalla procura di Firenze nell'ambito dell'inchiesta sul caso della fondazione *Open*. In particolare evidenzia come la richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza avrebbe dovuto precedere la materiale acquisizione della medesima, posto

che per tale istituto non è prevista l'autorizzazione successiva come accade nel caso delle intercettazioni di comunicazioni. Peraltro, sottolinea come il patrimonio probatorio acquisito dalla procura non sia stato condiviso con la Camera. Infine, fa presente come, anche a suo avviso, molti capi di imputazione formulati nella richiesta di rinvio a giudizio siano del tutto generici e indeterminati.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) nel riportarsi a quanto già esposto nelle precedenti sedute, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di dichiarazione di voto.

Enrico COSTA, *presidente e relatore*, non essendovi altri interventi, chiude la seduta della plenaria per passare alla riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della quale saranno concordati i futuri passaggi organizzativi relativi al caso in esame.

La seduta termina alle 9.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
e 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con la Viceministra degli affari esteri del Regno di Norvegia, Maria
Varteressian

5

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

**Incontro informale con la Viceministra degli affari
esteri del Regno di Norvegia, Maria Varteressian.**

L'incontro informale si è svolto dalle
15.15 alle 15.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (*Seguito esame e rinvio*)

6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver rammentato che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento, ricorda altresì che nella seduta di ieri, martedì 27 febbraio, la relatrice per la I Commissione, onorevole Montaruli, ha svolto la relazione introduttiva con riguardo agli articoli da 1 a 7 del provvedimento.

Invita dunque il relatore per la I Commissione, Alessandro Colucci, e i relatori per la II Commissione, Bisa e Pittalis, a svolgere le relazioni per le parti di rispettiva competenza.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore per la I Commissione*, incentra la sua relazione sugli articoli da 19 a 24 del disegno di legge, evidenziando che l'articolo 19 interviene sul testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per introdurre un nuovo reato, finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Più nel dettaglio, la disposizione, inserendo un ulteriore comma 7.1 nell'articolo 14 del testo unico che disciplina il trattenimento nei centri per i rimpatri (CPR) quale misura esecutiva dell'espulsione, punisce con la reclusione da uno a sei anni chiunque – durante il trattenimento o la permanenza in un punto di crisi (strutture di cui all'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 142 del 2015), in un centro governativo di accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza (centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015), ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del 1989 (in tema servizi di accoglienza prestati dagli enti locali ai

titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) – mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti, posti in essere in tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta. La mera partecipazione alla rivolta è punita con la pena della reclusione da uno a quattro anni. La stessa disposizione prevede le seguenti aggravanti di pena: reclusione da due a otto anni se il fatto è commesso con l'uso di armi; reclusione da dieci a venti anni nelle ipotesi in cui, nel corso della rivolta, taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, anche se il decesso o la lesione personale sia avvenuta immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa. L'articolo 19 interviene inoltre, per esigenze di coordinamento, sul comma 7-bis dell'articolo 14 del TU immigrazione.

Passando a descrivere il successivo articolo 20, fa presente che la norma contiene disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza – carabinieri, agenti della polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo della Polizia penitenziaria – a portare senza licenza, quando non sono in servizio, alcune tipologie di armi: si tratta, in particolare, in base all'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al Regio decreto n. 773 del 1931) di armi lunghe da fuoco, rivoltelle e pistole di qualunque misura, bastoni animati con lama di lunghezza inferiore ai 65 centimetri. La disposizione autorizza quindi il Governo ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al Regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione.

Rileva poi che l'articolo 21 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione ai capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo o che commettano atti di resistenza contro navi della Guardia di Finanza impiegate in attività istituzionali. A tal fine, il comma 1

estende l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge n. 1409 del 1956, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, anche alle attività del naviglio della Guardia di finanza impegnato in altre funzioni istituzionali nonché ai comandanti di navi straniere. Inoltre, modificando con il comma 2 gli articoli 1099 (*Rifiuto di obbedienza a nave da guerra*) e 1100 (*Resistenza o violenza contro nave da guerra*) del codice della navigazione, il disegno di legge prevede la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo (modifica dell'articolo 1099) e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (modifica dell'articolo 1100).

Per quanto attiene all'articolo 22, evidenzia che esso è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del codice penale. Più in particolare, fa presente che la norma integra il comma 3 dell'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali, di cui alla legge n. 145 del 2016, che contiene disposizioni in materia penale applicabili al personale che partecipa a tali missioni. Il comma 3, che già prevede la non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari, viene integrato estendendo la non punibilità anche all'uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commet-

tere i delitti di violazione del domicilio, della corrispondenza e delle comunicazioni, di illegittime interferenze nella vita privata nonché di violazione dei segreti (rammenta che si tratta delle fattispecie di cui agli articoli da 614 a 623-ter del codice penale).

Per quanto concerne l'articolo 23, sottolinea che esso reca disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza. In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), intervenendo sull'articolo 13 della legge n. 124 del 2007 (la legge reca la nuova disciplina dei servizi di informazione), prevede che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza – e più specificamente al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) – la collaborazione e l'assistenza richieste, anche di tipo tecnico e logistico, necessarie per la tutela della sicurezza nazionale; la disposizione, inoltre, amplia il novero dei soggetti tenuti a prestare la collaborazione, estendendo tale obbligo alle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico. La disposizione poi rende permanenti le norme introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7 del 2015 – e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 31 dicembre 2024 –, per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, conseguentemente abrogando il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2015, recante le medesime disposizioni in via transitoria (comma 2, lettera *b*). Le norme messe a regime riguardano: l'estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo. Il disegno di legge sul punto non si limita a stabilizzare la normativa già introdotta in via transitoria, ma aggiunge al catalogo delle condotte scriminabili la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità

di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplosive (comma 1, lettera *b*); l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; la tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni (comma 2, lettera *a*); possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 3). Infine, il comma 4, modificando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 186 del 2021, prevede la possibilità per AISI e AISE di richiedere, secondo modalità definite d'intesa, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia le informazioni e le analisi finanziarie connesse al terrorismo, al fine di prevenire ogni forma di aggressione terroristica di matrice internazionale.

Evidenzia, infine, che l'articolo 24 – inserendo nella legge n. 108 del 1996, che detta disposizioni in materia di usura, il nuovo articolo 14-bis – istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell'incarico e compenso dei suddetti esperti. In particolare, l'esperto, che in base al comma 1 svolge funzioni di consulenza e di assistenza, deve garantire un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e deve essere iscritto in un apposito albo, istituito presso l'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. In base al comma 2 possono fare richiesta di iscrizione all'albo, oltre a co-

loro che sono iscritti nel registro dei revisori legali e agli iscritti all'ordine dei commercialisti ed esperti contabili, anche soggetti dotati di specifiche competenze nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa. In base al comma 3, la richiesta di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione che attesti l'assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011). Il comma 4 dispone che l'incarico di esperto sia conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario mentre il comma 5 prevede che del conferimento venga data comunicazione alla società CONSAP (Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa), che in base al comma 14 dovrà tempestivamente segnalare al prefetto e all'ordine professionale eventuali violazioni dei doveri da parte dell'esperto. Il comma 6 prevede che all'atto del conferimento dell'incarico all'esperto le somme erogate attraverso i mutui confluiscono in un patrimonio autonomo e separato costituito all'esclusivo scopo di rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura. Il comma 7 aggiunge che nel caso in cui emerga, anche tramite segnalazione dell'esperto, che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizza le predette finalità di reinserimento nel circuito dell'economia legale, i relativi provvedimenti di assegnazione dei benefici possono essere revocati, con recupero delle somme erogate. L'esperto, a pena di decadenza, deve attestare di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi; egli inoltre deve svolgere con diligenza una serie di compiti, puntualmente indicati al comma 8, che vanno dal supporto per i progetti di capitalizzazione e per le attività di gestione del mutuo erogato, sulle quali l'esperto è tenuto a presentare un rendiconto, con cadenza periodica e ogni volta che il prefetto lo richieda, alla presentazione di una relazione annuale sul proprio operato al prefetto, all'ufficio del Commissario straordinario

per il coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura e alla società CONSAP Spa, al sostegno alla vittima dell'usura in qualsivoglia azione indirizzata alla ripresa della sua attività economica. Nel caso voglia farsi coadiuvare da altri soggetti qualificati, l'esperto deve farne richiesta al prefetto che gli ha conferito l'incarico. In base al comma 9, all'esperto si applicano, quali cause di incompatibilità, le cause di ineleggibilità e decadenza stabilite dal codice civile per i sindaci di società per azioni; egli inoltre, ai sensi del comma 10, è tenuto alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni, adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della veridicità della relazione annuale. Il comma 11 fissa la durata dell'incarico in 5 anni e ne prevede la rinnovabilità per una sola volta; sono sempre possibili le dimissioni volontarie dall'incarico, da comunicare, con preavviso di almeno 45 giorni, al prefetto e alla società CONSAP Spa. Il comma 12 prevede che l'esperto e il beneficiario possono chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato in caso di dissenso, di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento, mentre il comma 13 prevede che l'incarico dell'esperto sia revocabile dal prefetto, ad esempio a fronte di azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8 che, qualora accertate, danno luogo alla cancellazione dell'esperto dall'albo e alla nomina di un nuovo esperto per garantire la continuità nello svolgimento dell'attività di supporto. In base al comma 15, il compenso spettante all'esperto è corrisposto annualmente, a seguito della presentazione della relazione annuale a cura del medesimo, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, senza alcuna decurtazione della somma erogata alla vittima del delitto di usura. Il comma 16, infine, demanda ad un apposito regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno,

di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la normativa di dettaglio circa i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché per la tenuta e la gestione del medesimo, il limite al numero di incarichi ricopribili, le modalità di conferimento secondo criteri di trasparenza e con il rispetto del principio di rotazione degli incarichi, la determinazione del compenso minimo e massimo, anche in relazione all'ammontare del beneficio concesso alla vittima di usura, da aggiornare ogni tre anni nonché le modalità per l'audizione, da parte del prefetto, dell'esperto o del beneficiario ai sensi del comma 12.

Evidenziando che con l'articolo 24 è dunque conclusa la descrizione delle disposizioni prevalentemente riconducibili alle competenze della Commissione Affari costituzionali, preannuncia che le restanti parti del disegno di legge saranno trattate negli interventi dei relatori per la Commissione Giustizia.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice per la II Commissione*, facendo seguito alla relazione del collega Colucci, relatore della I Commissione, incentra la sua relazione sugli articoli da 8 a 15 del provvedimento.

Rileva che l'articolo 8 interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall'altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell'immobile.

Precisa che si tratta di una tematica già oggetto di esame, presso la Commissione Giustizia, in sede di esame della proposta di legge C. 566 Bisa e abbinate, che pure introduceva un reato *ad hoc* per questa fattispecie ed una specifica disciplina del procedimento per ottenere il rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato.

Preliminarmente, sottolinea che la citata proposta di legge a sua prima firma C. 566 riproponeva un tema particolarmente sentito dalla Lega che già nella precedente legislatura aveva presentato una proposta in tal senso. Rammenta inoltre che nel corso dell'esame in sede referente,

la Commissione Giustizia ha adottato come testo base proprio tale proposta di legge.

In proposito, occorre ricordare che, nel nostro ordinamento, l'occupazione abusiva di un immobile è un illecito civile, che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento dei danni, oltre che un reato, punito con la reclusione sino a tre anni, se si configura la fattispecie dell'articolo 633 del codice penale (Invasione di terreni o edifici).

Il nuovo delitto dell'articolo 624-bis (*occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui*) punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente.

Alla stessa pena – la reclusione da due a sette anni – soggiace chi si appropria di un immobile altrui – non viene peraltro specificato in questo caso che debba essere destinato al domicilio – con artifizii o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione, fuori dei casi di concorso nel reato.

Il *terzo comma* del nuovo articolo reca una causa di non punibilità a favore dell'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Il reato in oggetto è perseguibile a querela della persona offesa salvo il caso in cui sia commesso su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

Viene quindi introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321-bis (*Reintegrazione nel possesso dell'immobile*), che delinea una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile con decreto del giudice – nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari – che sia stato oggetto di occupazione arbitraria.

Inoltre, se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria,

espletati accertamenti sommari tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione medesima, sono tenuti a recarsi presso l'immobile. Quindi, se sussistono fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione ordinano all'occupante l'immediato rilascio. E in caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine o assenza dell'occupante, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica.

Dal verbale delle attività svolte devono ovviamente risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio e deve esserne data copia al destinatario dell'ordine di rilascio, nonché essere trasmesso, nelle 48 ore successive, al pubblico ministero competente che può disporre la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio o chiedere al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro 48 ore dalla ricezione del verbale.

Nel caso di inosservanza dei termini previsti, oppure se l'ordinanza di convalida non interviene entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell'ordinanza e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all'occupante.

L'articolo 9 modifica l'articolo 640 (*truffa*) del codice penale

Allo scopo di rafforzare il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, il comma 1, lettera a) sostituisce l'attuale aggravante (« *avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa* ») – che prevede una sanzione da uno a cinque anni di reclusione e la multa – con una specifica ed autonoma ipotesi di truffa aggravata, con una pena da due a sei anni di reclusione oltre la multa (da 700 a 3.000). L'aumento di pena rende quindi applicabile anche la misura cautelare in carcere.

Inoltre, con la integrazione all'articolo 380 (*Arresto obbligatorio in flagranza*) del codice di procedura penale si prevede che la misura precautelare ivi disciplinata sia applicabile anche alla descritta truffa aggravata.

Evidenzia che su tale argomento, proprio su iniziativa della Lega, è già stato approvato al Senato un provvedimento volto a combattere, sul piano penale, il fenomeno della circonvenzione di persone anziane, tematica che è stata quindi mutuata dal presente provvedimento licenziato dal Governo.

L'articolo 10, al comma 1 lettera a), estende l'ambito della misura di prevenzione del DACUR, cosiddetto « DASPO urbano » ovvero la possibilità per il sindaco di irrogare una sanzione pecuniaria e impartire un ordine di allontanamento dal luogo della condotta illecita, valido quarantotto ore, nei confronti dell'autore di condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, o di chi – nei suddetti spazi – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo. In caso di reiterazione della condotta, il questore è autorizzato a disporre, il divieto – la cui violazione è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno – di accesso ad una o più delle suddette aree, qualora ravvisi un pericolo per la sicurezza, per un periodo non superiore a dodici mesi. La novella interviene su tale misura, estendendone l'ambito soggettivo, in quanto ne diventano potenziali destinatari anche soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

Il comma 1 lettera b), abroga la norma che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso alle aree di trasporto (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 14 del 2017).

Conseguentemente, il comma 2 integra il contenuto dell'articolo 165 del codice penale (*Obblighi del condannato*) in rela-

zione alla sospensione condizionale della pena prevedendo che debba essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento. A ciò consegue il fatto che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.

L'articolo 11 trasforma l'illecito amministrativo commesso da chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, a delitto punibile con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro, e lo estende anche ai casi di blocco di strada ferrata, novellando in tal senso l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948.

Inoltre, inserisce nella citata disposizione un'aggravante speciale ad effetto speciale per l'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, graduando il trattamento sanzionatorio da sei mesi a due anni di reclusione, mentre sopprime il riferimento all'applicazione della sanzione per i promotori e gli organizzatori.

L'articolo 12 abroga all'articolo 146 del codice penale (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*) la disposizione che differisce l'esecuzione di una pena non pecuniaria se deve aver luogo nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni uno (attualmente prevista ai nn. 1) e 2) del primo comma).

L'abrogazione si estende anche alla disposizione – recata dal secondo comma – secondo cui tale obbligo di differimento non opera o viene revocato se la gravidanza si interrompe, o la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale o, ancora, se il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché l'interruzione di gravidanza o il parto siano avvenuti da oltre due mesi.

Conseguentemente, si modifica l'articolo 147 del codice penale (*Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena*), al fine di rendere facoltativo il rinvio della pena restrittiva della libertà personale per tali soggetti – come già attualmente previsto per la madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni – e prevedere anche

in tale ipotesi la revoca del provvedimento di rinvio qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre. La disposizione in esame integra le ipotesi di revoca, estendendole anche al caso in cui la madre, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.

Infine, si vieta il differimento della esecuzione della pena nei confronti di donna incinta o madre di infante di età inferiore ad anni tre, se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

In questo caso di impossibilità di rinvio della pena, riemerge un trattamento differente. Per la madre con figlio tra uno e tre anni viene disposto che l'esecuzione « può » aver luogo in alternativa rispetto all'istituto penitenziario ordinario, anche presso gli istituti a custodia attenuata per detenute madri. Invece, per la donna incinta o madre di prole fino a un anno, l'esecuzione « deve » comunque avvenire presso gli ICAM, restando quindi fermo il divieto di esecuzione della pena negli istituti penitenziari, mentre non appare del tutto chiaro se sia praticabile o meno disporre la detenzione domiciliare (articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975).

L'articolo 13 modifica l'articolo 600-octies (*Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio*) al fine di punire l'impiego di minori sino a sedici anni – anziché sino a quattordici anni come prevede la norma vigente – e innalzare l'attuale limite massimo della reclusione fino a tre anni con la previsione di una pena edittale minima di un anno e massima di cinque anni.

Inoltre si novella il secondo comma, che punisce che organizza, si avvale o favorisce la condotta di accattonaggio, al fine di includere nella fattispecie del delitto anche l'induzione all'accattonaggio. Ancora, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale

che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 336 c. p. (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) e sull'articolo 337 del codice penale (*resistenza a un pubblico ufficiale*).

In entrambi sono aggiunti due commi, finalizzati rispettivamente ad introdurre la circostanza aggravante a effetto speciale dell'aumento della pena di un terzo se il fatto è commesso nei confronti di (o per opporsi a) un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e il divieto di prevalenza delle attenuanti, diverse da quella della minore età, rispetto alla predetta aggravante.

L'articolo 15 novella l'articolo 583-*quarta* del codice penale (*lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*).

In primo luogo viene esteso l'ambito applicativo del reato, in quanto si sostituisce l'espressione « *pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive* » con quella più ampia di « *ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni* ». Inoltre, viene introdotta anche una specifica sanzione, da 2 a 5 anni, per le lesioni semplici, attualmente rientranti nella disposizione generale di cui all'articolo 582 del codice penale.

Per ragioni di coordinamento formale, nel testo si procede anche ad una modifica del secondo comma e della rubrica.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, nel passare ad illustrare i restanti articoli del provvedimento, sottolinea che l'articolo 16 modifica l'articolo 639 del codice penale (*deturpamento e imbrattamento di cose altrui*) introducendo un'aggravante di pena – reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro – ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la

finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione alla quale appartengono.

Inoltre si interviene in tema di recidiva, introducendo anche in questo caso una specifica aggravante della pena prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

Sul punto, si ricorda che è stata esaminata dalla Commissione Giustizia e quindi approvata in via definitiva la legge n. 6 del 2024 che, a sua volta, introduce nel medesimo articolo 639 ulteriori aggravanti.

L'articolo 17 interviene sull'articolo 192 del codice della strada (*Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti*) per inasprire le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi ivi previsti da parte dei conducenti dei veicoli, quali quello di esibire documenti, consentire ispezioni del veicolo o arrestare il veicolo. La sanzione prevista è da 100 a 400 euro (attualmente, è da 87 a 344 euro).

Per la sola inosservanza dell'invito a fermarsi, la sanzione è fissata da 200 a 600 euro e, in caso di reiterazione nel biennio, si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.

Invece, per il caso di forzatura di un posto di blocco si prevede la sanzione del pagamento da euro 1.500 ad euro 6.000 e la sospensione della patente da tre mesi a un anno.

Infine, viene ritoccata la tabella dei punteggi prevista dall'articolo 126-*bis* dello stesso codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità.

L'articolo 18, al fine di rafforzare le misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari integra l'articolo 415 del codice penale (*istigazione a disobbedire alle leggi*), per introdurre un'aggravante a effetto comune (aumento della pena edittale fino ad un terzo) se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. La fattispecie punita ai sensi del citato articolo 415 consiste nell'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'o-

dio fra le classi sociali, punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Ancora, si introduce il nuovo reato di cui all'articolo 415-bis (*rivolta all'interno di un istituto penitenziario*). Le condotte che integrano la fattispecie sono quelle di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate mediante: atti di violenza o minaccia; resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti; tentativi di evasione. Tali condotte devono essere poste in essere da 3 o più persone riunite. Anche la mera partecipazione alla rivolta è punita.

La pena è la reclusione da 2 a 8 anni, mentre per la mera partecipazione alla rivolta è prevista la reclusione da 1 a 5 anni. Tuttavia sono previste alcune aggravanti che comportano un aumento della pena quali l'uso di armi (da 3 a 10 anni), nonché l'aver causato lesioni personali (aumento della pena fino ad un terzo), o la morte (da 10 a 20 anni) immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa.

Dalla formulazione della norma sembra desumersi che, in caso di uso di armi o morte come conseguenza della rivolta, non si opera alcuna differenza di pena per le condotte descritte, rispettivamente, al primo e al secondo comma. In caso di lesioni personali causate dalla rivolta invece, sussiste una differenza della sanzione, essendo previsto per ciascuna condotta un aumento di pena fino a un terzo.

L'articolo 25 modifica l'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), in primo luogo per inserire nel catalogo dei cosiddetti « reati ostativi » quelli di istigazione a disobbedire a leggi e di rivolta all'interno di un istituto penitenziario, entrambi oggetto dell'articolo 18 del disegno di legge in esame.

In secondo luogo, fissa in sessanta giorni il termine entro cui l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi sul merito e rendere eventuali condizioni e prescrizioni ritenute necessarie ai fini dell'accoglimento della proposta di convenzione di inserimento lavorativo di detenuti e internati, da stipulare con soggetti pubblici o privati.

L'articolo 26, modifica la legge n. 193 del 2000, recante « *Norme per favorire l'at-*

tività lavorativa dei detenuti » al fine di estendere le agevolazioni già previste dall'articolo 2 della citata legge in favore delle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi impiegando persone detenute o internate all'interno degli istituti penitenziari, anche alle attività che prevedano l'impiego di detenuti assegnati al lavoro esterno. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 – cui il citato articolo 2 rinvia – tali agevolazioni consistono in una riduzione delle aliquote contributive, spettante alle aziende pubbliche o private a fronte delle retribuzioni corrisposte alle persone detenute ammesse al lavoro esterno. Gli oneri sono coperti a valere sulle risorse allocate dalla medesima legge del 2000 da ultimo incrementate di 6 milioni a decorrere dall'anno 2023, con la legge di bilancio per il 2023.

L'articolo 27, comma 1, modifica l'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni al fine di estendere la facoltà di assumere in apprendistato professionalizzante, anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno.

L'articolo 28 autorizza il Governo, entro dodici mesi, a modificare il regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000). La disposizione indica i criteri per la revisione della disciplina relativa all'attività lavorativa dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario: valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'ambito delle iniziative per l'inserimento lavorativo; semplificazione dei rapporti tra imprese e realtà penitenziarie; previsione della possibilità per l'amministrazione penitenziaria di attuare modelli organizzativi di co-gestione per le attività di valenza sociale; riconoscimento dell'attività lavorativa svolta da detenuti o internati ai fini curriculari e di formazione professionale; incentivazione delle commesse di lavoro provenienti da soggetti pri-

vati; valorizzazione della collaborazione con i consigli professionali (dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, CNF), nonché con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative sul reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a trattamento penitenziario.

L'articolo 29, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 27.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 20 febbraio, è stato convenuto di invitare i gruppi a formulare eventuali richieste di audizione entro la giornata di giovedì 29 febbraio alle ore 13, al fine di programmare lo svolgimento a partire dalla prima settimana di marzo. Invita dunque, come di consueto, a svolgere la discussione generale dopo il previsto ciclo di audizioni.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), ai fini di una completa valutazione del provvedimento, chiede di poter già in questa sede sottoporre alcuni quesiti al rappresentante del Governo.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda comunque all'onorevole Serracchiani che i tempi a disposizione per la seduta odierna sono ridotti, essendo le Commissioni già convocate con altri punti all'ordine del giorno.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), richiamando la facoltà attribuita dall'articolo 79 del Regolamento di formulare, già nella fase introduttiva della discussione in sede referente, richieste al Governo, rappresentato in seduta dal sottosegretario Molteni, chiede di poter fin d'ora confrontarsi su importanti criticità del testo, anche per indirizzare in maniera più compiuta il prosieguo dell'attività istruttoria.

In particolare, chiede chiarimenti in merito alla formulazione dell'articolo 18 del provvedimento che, modificando alcune disposizioni del codice penale, introduce diverse misure riguardanti la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. La citata disposizione, oltre ad introdurre un'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi se commesso all'interno di un istituto penitenziario, inserisce nell'ordinamento un'ennesima fattispecie delittuosa: rivolta all'interno di un istituto penitenziario.

Rileva che la norma esplicita come condotta che integra tale nuova fattispecie anche quella di « resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti ». Si tratta, a suo avviso, di una previsione singolare, in quanto condotte non paragonabili all'azione di rivolta – come ad esempio lo sciopero della fame o la decisione di sedersi al di fuori della propria cella e di non farvi rientro con le proprie gambe – verrebbero considerate al pari dell'azione di rivolta.

Invita quindi i relatori, ed in particolare il collega Pittalis, nonché il rappresentante del Governo a riflettere su tale disposizione che a suo avviso potrebbe anche prestare il fianco a censure di illegittimità costituzionale.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI, nel dichiarare che il Governo non intende sottrarsi alle richieste di chiarimento che giungono dai parlamentari, si riserva di rispondere alle puntuali sollecitazioni dell'onorevole Serracchiani in esito al ciclo di audizioni. Rammenta infatti come le audizioni informali assolvano anche alla funzione di far emergere i profili problematici dei provvedimenti, nell'interesse non solo delle opposizioni ma anche dello stesso Governo.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) interviene nuovamente per evidenziare una ulteriore criticità del provvedimento, contenuta nell'articolo 20 del testo, con il quale si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.

Sottolinea che il testo in esame – pur non volendosi soffermare sugli episodi a dir

poco imbarazzanti che hanno coinvolto soggetti noti a queste aule – suscita perplessità relativamente all’appropriatezza o meno del ricorso a una norma primaria per intervenire su una norma secondaria.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente alla collega Serracchiani che la funzione delle audizioni è proprio quella di fornire elementi chiarificatori.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) auspica che, almeno in questa occasione, sia formato un programma di audizioni adeguato, in termini di tempi disponibili e di soggetti invitati, per poter soddisfare i numerosi dubbi e fornire tutti i necessari elementi chiarificatori ai commissari.

Nazario PAGANO, *presidente*, invita a considerare anche la funzionalità della lettura dei testi che i soggetti auditi possono depositare.

Michela DI BIASE (PD-IDP) considera superflua e provocatoria la precisazione che l’attività conoscitiva si esprime anche nell’acquisizione di documenti scritti.

Richiamandosi alla richiesta già avanzata nella seduta di ieri dalla collega Serracchiani di acquisire dati e elementi in-

formativi dal Governo, chiede se l’Esecutivo abbia censito i casi di resistenza passiva che adesso viene contemplata nel reato di cui all’articolo 18 del provvedimento e si chiede che tipo di allarme sociale si intenda colpire.

Osserva infatti che il Governo, invece di introdurre nuove fattispecie di reato che avrebbero fatto arrestare perfino Gandhi, dovrebbe affrontare la vera emergenza carceraria: quella relativa ai suicidi dei detenuti. In merito a tale grave situazione, invece, il provvedimento in discussione non contiene alcuna previsione.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI ribadisce che il Governo risponderà a tutte le domande e fornirà tutti i chiarimenti ed i dati richiesti dopo lo svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali. In risposta all’onorevole Di Biase, evidenzia come al dramma dei suicidi dei detenuti si aggiunga un altro dramma, non sempre ricordato in modo altrettanto forte, relativo al suicidio degli agenti penitenziari.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione dell’orario e dei successivi impegni delle Commissioni, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Gli Uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 16.10 alle 16.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Integrazione europea dell'Assemblea del Montenegro, Ivan Vukovič, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali

18

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Integrazione europea dell'Assemblea del Montenegro, Ivan Vukovič, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa

19

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente « Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM ». Atto n. 126 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente « Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM ».

Atto n. 126.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame dell'atto del Governo n. 126, recante lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente « Regolamento recante le procedure e le modalità

per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM ». Avverte, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà venerdì 22 marzo prossimo.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la VII Commissione riferisce che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere un parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il nuovo « Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM », emanato in attuazione dell'articolo 2, commi 7, lettere a) ed e), e 8, lettere a-bis), l-bis) e l-ter), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Ricorda, preliminarmente, che le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), ai sensi della citata legge n. 508 del 1999, sono le seguenti: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i

Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Evidenzia, inoltre, che l'esigenza di intervenire sul sistema di reclutamento delle istituzioni AFAM è avvertita da oltre venti anni: l'attuale sistema, censurato anche dall'Unione Europea (procedura d'infrazione 2014/4231), è caratterizzato da una forte componente di lavoro a tempo determinato, sia sul fronte del personale docente che sul fronte del personale tecnico-amministrativo, e da una scarsa attenzione all'elemento del merito dei candidati, sia per quanto riguarda le procedure di reclutamento iniziali a tempo determinato, espletate a livello di singola istituzione AFAM e solo sulla base dei titoli, che per quanto riguarda la successiva stabilizzazione, operata dal Ministero dell'università e della ricerca solo in base all'anzianità del servizio prestato a tempo determinato.

Ricorda quindi che una prima attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508 sul fronte del reclutamento delle istituzioni AFAM è stata operata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, la cui concreta applicazione però, inizialmente prevista per l'anno accademico 2020/2021, è stata poi progressivamente rinviata, nel corso degli ultimi anni, di anno accademico in anno accademico, avendo ricevuto un giudizio sostanzialmente negativo sia da parte dei rappresentanti delle istituzioni AFAM che delle organizzazioni sindacali.

Evidenzia che negli anni successivi all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, anche su impulso dell'apposito Tavolo di lavoro istituito nel 2020, diverse norme hanno modificato l'articolo 2 della legge n. 508 del 1999, proprio nella parte in cui definisce i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nel predisporre i decreti attuativi in materia di reclutamento del personale delle istituzioni AFAM. Osserva che è proprio dalle citate modificazioni che scaturiscono i principali elementi di innovazione che caratterizzano lo schema di decreto che le Commissioni riunite si apprestano ad esaminare, rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 143

del 1999, suo diretto predecessore. Essi riguardano in particolare:

l'introduzione dell'abilitazione artistica nazionale, quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti;

l'istituzione, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente, del profilo professionale del ricercatore;

la previsione di un ciclo di reclutamento dalla durata corrispondente a quella dell'offerta formativa, tale da non ingenerare ritardi cronici;

la riforma della mobilità del personale, in modo da renderla compatibile con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM;

l'istituzione delle cattedre a tempo definito;

previsione di un periodo transitorio al fine di tutelare chi è collocato nelle graduatorie nazionali ad esaurimento.

Venendo al contenuto specifico del provvedimento, rileva che esso si compone di 19 articoli, e reca in allegato 2 tabelle.

L'articolo 1 reca le definizioni dei principali concetti ricorrenti nel testo dello schema di decreto.

L'articolo 2 reca la disciplina dell'abilitazione artistica nazionale, quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti, e quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti nelle istituzioni AFAM. La durata dell'abilitazione è fissata in nove anni. L'articolo 2 definisce inoltre il quadro giuridico di fondo sulla base del quale si svolgeranno, con cadenza biennale, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione e le modalità di costituzione delle commissioni giudicanti.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di programmazione del personale docente e non docente da parte delle istituzioni

AFAM, stabilendo che tale attività consiste nella redazione di piani triennali. Esso fissa i limiti che la spesa per il reclutamento non può superare, corrispondenti, per ciascun anno accademico, al totale dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell'anno accademico precedente, e determina i margini di autonomia di cui godono le istituzioni AFAM nella predisposizione del proprio fabbisogno di personale, attribuendo loro talune facoltà in termini, ad esempio, di conversione dei posti vacanti da una categoria professionale all'altra o da un settore artistico-disciplinare all'altro. Tra le facoltà innovative attribuite alle istituzioni, vi è quella di istituire cattedre a tempo definito, caratterizzate da un impegno orario dimezzato rispetto a quelle a tempo pieno.

L'articolo 4 reca il ciclo del reclutamento e della mobilità delle istituzioni AFAM. In particolare, disciplina la scansione cronologica dei vari passaggi in cui si articolano l'attività di programmazione e di esecuzione delle procedure di reclutamento nel corso dell'anno, nonché le rinnovate procedure di mobilità del personale, chiarendo che esse debbano svolgersi prima di quelle di reclutamento.

L'articolo 5 prevede che le istituzioni AFAM possano mettere in atto collaborazioni tra loro nelle procedure di reclutamento del personale, tramite la stipulazione di specifiche convenzioni.

L'articolo 6 reca la disciplina generale cui dovranno attenersi le singole istituzioni AFAM nella redazione dei regolamenti con i quali dovranno disciplinare, in autonomia, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami. Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Consistono in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 90 per cento del punteggio, mentre il restante 10 per cento è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti sono tenuti a permanere nella sede dell'istituzione che ha bandito la

procedura per un periodo minimo di cinque anni.

L'articolo 7 prevede che, nel primo anno accademico successivo alla maturazione di cinque anni di servizio di ruolo nel profilo di ricercatore a tempo indeterminato, il ricercatore che ha conseguito l'abilitazione sia reclutato dall'istituzione in cui presta servizio come docente nel medesimo settore artistico-disciplinare a meno che il Consiglio accademico non deliberi in senso contrario. Il ricercatore che, maturati i cinque anni di servizio, non abbia conseguito l'abilitazione ovvero al quale sia negato il passaggio alla docenza, permane nel proprio ruolo, ferma restando la possibilità di partecipare, previo conseguimento dell'abilitazione, alle procedure di reclutamento successive.

L'articolo 8 prevede che le istituzioni AFAM disciplinino, con proprio regolamento, le procedure di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto di determinati criteri e modalità. Le procedure sono bandite, relativamente ad ogni settore artistico-disciplinare, dalla singola istituzione AFAM, e si concludono con l'approvazione di graduatorie di vincitori e di idonei accessibili solo all'istituzione che ha bandito la procedura. Consistono in due prove, di ordine teorico o pratico, che nel loro complesso attribuiscono il 75 per cento del punteggio, mentre il restante 25 per cento del punteggio è lasciato alla valutazione dei titoli. I soggetti assunti permangono nella sede dell'istituzione che ha bandito la procedura per un periodo minimo di cinque anni.

L'articolo 9 reca la disciplina per il conferimento, entro il limite delle dotazioni organiche disponibili, di incarichi di insegnamento e di ricerca a tempo determinato, nei casi in cui non sia possibile far fronte con personale di ruolo a temporanee esigenze, rispettivamente, di natura didattica o di ricerca. A ciò le istituzioni AFAM provvedono mediante procedure selettive, effettuate per soli titoli, disciplinate con proprio regolamento, da redigere attenendosi a determinati criteri e modalità.

L'articolo 10 prevede che, in relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche alle quali non è possibile far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica, le istituzioni AFAM provvedano, con oneri a carico del proprio bilancio, all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata massima di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati tra un'istituzione e un soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, anche non consecutivi.

L'articolo 11 prevede che, per l'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, le istituzioni AFAM possano stipulare, mediante finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione, contratti di ricerca.

L'articolo 12 disciplina i casi e le procedure relativi ai transiti a domanda dei docenti di ruolo delle istituzioni AFAM in un diverso settore artistico-disciplinare.

L'articolo 13 stabilisce i requisiti e le procedure per il conferimento ai docenti collocati a riposo o dei quali sono state accettate le dimissioni dei titoli di professore emerito e di professore onorario.

L'articolo 14 disciplina il reclutamento, a tempo determinato e indeterminato, del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni AFAM, anche con riferimento al contenuto dei bandi di concorso, e prevede la possibilità per le medesime istituzioni di effettuare in modo congiunto le procedure comparative, finalizzate alle progressioni tra le aree, nei casi di posti unici nell'area di destinazione (nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche); tale modalità congiunta consente di conciliare il ricorso alla procedura comparativa con l'applicazione dell'aliquota minima di riserva del cinquanta per cento stabilita dalla normativa generale vigente e relativa all'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico.

L'articolo 15, fermo restando l'obbligo di pubblicazione e di gestione delle proce-

dure concorsuali sul Portale unico del reclutamento (InPA), previsto dalla normativa generale, configura in capo alle istituzioni AFAM, pena l'invalidità delle medesime procedure, l'ulteriore obbligo di pubblicazione anche sulla piattaforma telematica dedicata del Ministero dell'università e della ricerca e sul sito *internet* ufficiale dell'istituzione AFAM.

L'articolo 16 prevede l'attribuzione delle funzioni di bibliotecario ai docenti di « bibliografia e biblioteconomia musicale », che, alla data di entrata in vigore del regolamento in esame, risultano appartenenti ai ruoli delle istituzioni. Al contrario, il ruolo di bibliotecario è espletato dal direttore di biblioteca, ove presente, nelle istituzioni in cui non vi sono docenti di bibliografia e biblioteconomia musicale in servizio.

L'articolo 17, composto da 21 commi, reca un complesso di disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 18 reca l'abrogazione decreto del Presidente della Repubblica n. 143 del 2019, nonché l'abrogazione o la cessazione dell'efficacia limitatamente al comparto AFAM, di ulteriori norme incompatibili con lo schema di decreto medesimo. Le abrogazioni e le disapplicazioni in parola decorrono dall'anno accademico 2024/2025.

L'articolo 19 contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del regolamento in esame.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 Cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02078 Bonafè (PD-IDP): Sul ricollocamento del centro di permanenza per i rimpatri previsto nell'area dell'ex aeroporto militare di Ferrara	27
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-02077 Carfagna (AZ-PER-RE): Sul ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-02080 Boschi (IV-C-RE): Sul fenomeno dell'antisemitismo dopo i fatti del 7 ottobre e sulle conseguenti iniziative del Ministero	28
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	32
5-02081 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulle misure per garantire la sicurezza a Roma durante il Giubileo, con particolare riguardo allo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vigili urbani	28
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02082 Bordonali (Lega): Sull'aumento della criminalità a Brescia e sulla necessità di applicare il Daspo urbano e di dotare la polizia locale del <i>taser</i>	28
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. —

Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto CALDEROLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che è pervenuto il nulla osta della V Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Iezzi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976 Cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 febbraio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella precedente seduta, ha concluso l'esame delle proposte emendative. Dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che è pervenuto il nulla osta della V Commissione mentre la Commissione parlamentare per le questioni regio-

nali ha comunicato che non intende esprimere il parere.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel dichiararsi lieto per la presenza del Ministro Calderoli, ricordando che ci si appresta a conferire il mandato al relatore su un testo modificato rispetto alla versione originale predisposta dalla regione Friuli, rileva un problema di compatibilità con la legge costituzionale n. 2 del 2001 e con l'articolo 138 della Costituzione. Ritiene che si tratti di un tema che merita un approfondimento, richiamando a tale proposito la discussione sviluppatasi in Senato, durante l'esame e la successiva approvazione della legge costituzionale n. 1 del 2016 di modifica dello statuto speciale della medesima regione Friuli-Venezia Giulia. Si è trattato della prima volta, dopo l'approvazione della richiamata legge n. 2 del 2001, in cui si è proceduto a licenziare un testo difforme rispetto a quello presentato dalla regione. Ricorda che all'epoca nella Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento si valutò se acquisire sul testo modificato il parere del Consiglio regionale interessato, sottolineando che fu proprio l'allora senatore Calderoli a porre per primo la questione, e si decise di rimettersi alle decisioni dell'Assemblea del Senato. Raccomanda quindi prudenza nel conferire oggi il mandato al relatore in presenza di questioni di rilievo costituzionale, aggiungendo che quando la richiamata proposta di legge passò all'esame della Camera la Commissione Affari costituzionali dell'epoca ritenne, dopo le modifiche apportate dal Senato, di non poter procedere senza sottoporre il testo ai presidenti del Consiglio e dell'Assemblea regionali del Friuli. Fa inoltre presente che la dottrina, sulla base del combinato disposto tra l'articolo 138 della Costituzione e la legge costituzionale n. 2 del 2001, è orientata a richiedere un iter aggravato su proposte di modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale. Considera ancor più significativo il caso in cui, durante l'esame al Senato nella XVI legislatura dei provvedimenti S. 1517 e S. 1643 di iniziativa parlamentare, relativi alla modifica dello statuto della Regione Siciliana, la Commissione Affari costituzionali decise

di non procedere, in conseguenza dell'impatto determinato dalla mancata concertazione con la regione a statuto speciale interessata. Nel ricordare che in quel caso non si registrò l'adesione della Regione Siciliana, fa inoltre presente che in più occasioni è venuta dalle regioni la richiesta che il loro mancato accordo sulle modifiche allo statuto costituisca un impedimento alla loro approvazione da parte del Parlamento. Ritiene che, alla luce di quanto esposto, non ci siano oggi i presupposti costituzionali per conferire il mandato al relatore, evidenziando come in caso contrario, adottando una procedura semplificata, senza la deliberazione in materia del Consiglio e dell'Assemblea regionali, si produrrebbe una mortificazione dell'autonomia regionale. Rileva oltretutto il paradosso per cui a mortificare la regione Friuli sarebbe proprio la maggioranza e in particolare il gruppo della Lega, che si è fatto promotore dell'emendamento che ha modificato il testo originario.

Nazario PAGANO, *presidente*, rilevando l'opportunità di un approfondimento delle questioni poste dal collega Alfonso Colucci, dà la parola all'onorevole Cuperlo che ha chiesto di intervenire.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) propone una breve sospensione della seduta, rinviando il proprio intervento all'esito delle opportune verifiche.

Alessandro URZÌ (FDI), richiamando le considerazioni del collega Alfonso Colucci, fa presente che nei casi da lui richiamati le Commissioni parlamentari decisero di non procedere sulle proposte di modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale per una scelta politica e non certamente per un impedimento imposto dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Aggiunge che la questione legata alla possibile introduzione del principio dell'intesa da parte della regione a statuto speciale quale pre-condizione per avviare l'*iter* parlamentare di una proposta di legge di modifica dello statuto è già sul tavolo del Governo ed è oggetto di attento approfondimento. Nel sottolineare

quindi che si tratta di una procedura non attualmente in essere, benché invocata ed evocata in più occasioni, ritiene che nulla osti, in assenza di qualsiasi presupposto giuridico di senso contrario, al conferimento del mandato al relatore sulla proposta di legge in esame. Sottolineando che si tratta di una questione con la quale ha, alla luce della propria provenienza, una frequentazione pressoché quotidiana, fa presente che ciò ovviamente non esclude una seria discussione nelle sedi più adeguate sull'introduzione del cosiddetto principio dell'intesa/veto da parte della regione interessata.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur non volendo mettere in dubbio le precisazioni del collega Urzi, sollecita tuttavia una sospensione della seduta per i necessari approfondimenti, al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi. Rilevato come la ricostruzione dell'onorevole Alfonso Colucci sia stata corredata da una dovizia di elementi, fa presente che la Commissione Affari costituzionali non può procedere senza che sia chiarito quale è la procedura che deve essere seguita.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, rimettendosi alle valutazioni degli uffici sul tema posto dall'onorevole Colucci, fa presente alla Commissione che le regioni a statuto speciale – con la sola eccezione della Sicilia – e le province autonome hanno sottoposto al Governo una iniziativa comune di riforma del meccanismo di revisione degli statuti, incentrata sull'esigenza di acquisire preventivamente una intesa con le regioni stesse, ovvero di prevedere, quando la modifica sia proposta da parlamentari, un potere di veto da parte di una maggioranza qualificata in consiglio regionale. Ritiene che dal fatto che le stesse regioni richiedano questa procedura, e la vogliano attivare dopo la prima lettura parlamentare cioè dopo la prima approvazione da parte delle due Camere di un identico testo, si possa desumere che attualmente tale possibilità non è prevista. Sottolinea inoltre come la proposta di legge costituzionale all'esame della Commissione sia di inizia-

tiva del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, e non del Governo o di un parlamentare, ritenendo che a maggior ragione ciò dovrebbe scongiurare i problemi posti dall'onorevole Colucci.

Nazario PAGANO, *presidente*, in ragione della richiamata esigenza di svolgere approfondimenti sulla questione posta dall'onorevole Alfonso Colucci, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Emanuele Prisco.

La seduta comincia alle 15.20.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'interno e che è consentita la partecipazione in videoconferenza dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda quindi che, a norma dell'articolo 135-ter, comma 4, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto e che a ciascuna delle interrogazioni presentate, risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente,

l'interrogante ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5-02078 Bonafè (PD-IDP): Sul ricollocamento del centro di permanenza per i rimpatri previsto nell'area dell'ex aeroporto militare di Ferrara.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, provvede alla sua illustrazione.

Il Sottosegretario Emanuele PRISCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita dal Governo. In particolare, ritiene incomprensibile quanto affermato dal Sottosegretario circa il fatto che l'Emilia-Romagna non prevede centri di prossima programmazione e chiede chiarimenti sull'espressione « prossima programmazione ». Sottolinea come la domanda posta dall'interrogazione fosse diretta e chiara, esclusivamente volta a capire cosa intende fare il Governo del previsto CPR di Ferrara, visto che un autorevole esponente della maggioranza ha dichiarato che quel CPR non si farà più. Dalla risposta del Sottosegretario ritiene che si possa desumere la volontà dell'Esecutivo per il momento di mettere il CPR di Ferrara in *stand by*, in attesa delle prossime scadenze elettorali, per poi tornare sull'argomento. Ribadendo che il quesito posto non prevedeva valutazioni sulle politiche immigratorie o sulla collocazione dei CPR, ma solo di acquisire notizie su uno specifico centro, ritiene la risposta fornita non seria dal punto di vista politico, né dal punto di vista istituzionale né, tantomeno, dal punto di vista della necessaria trasparenza nei confronti delle comunità locali interessate.

5-02077 Carfagna (AZ-PER-RE): Sul ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Emanuele PRISCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), nel prendere atto che l'*iter* del decreto ministeriale è quasi compiuto, pur considerando doverose le verifiche preliminari alla sua emanazione manifesta tuttavia il proprio stupore per tempo da esse richiesto, Ritiene infatti che si sarebbe potuto agire più rapidamente, sulla scia della positiva esperienza acquisita nel corso della pandemia in ordine al ricorso ai cosiddetti nomadi digitali. Auspica quindi che non sia troppo tardi per attrarre stabilmente in Italia tali risorse, che possono dare un notevole contributo alle imprese e al nostro Paese. Preannuncia che manterrà alta l'attenzione sull'argomento, dichiarandosi dispiaciuta per il fatto che il Sottosegretario non le abbia fornito una tempistica più concreta.

5-02080 Boschi (IV-C-RE): Sul fenomeno dell'antisemitismo dopo i fatti del 7 ottobre e sulle conseguenti iniziative del Ministero.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Emanuele PRISCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), replicando, ringrazia anzitutto il sottosegretario per i dati aggiornati che ha fornito, che confermano la sensazione di un aumento esponenziale degli episodi di intimidazione e minaccia motivati da antisemitismo. Dicendosi convinta del fatto che il Governo stia facendo di tutto per tutelare la sicurezza di persone e luoghi, auspica che altrettanti sforzi siano compiuti a livello culturale ed educativo per diffondere una cultura di integrazione, nella consapevolezza di quanto la cultura e la religione ebraica siano centrali e fondamentali nell'ambito delle comuni radici europee. Ritiene infatti impensabile che un cittadino

possa non sentirsi al sicuro in casa propria, solo per la fede che professa.

5-02081 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulle misure per garantire la sicurezza a Roma durante il Giubileo, con particolare riguardo allo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vigili urbani.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Emanuele PRISCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), replicando, ringrazia il Sottosegretario per le informazioni fornite nella risposta in merito alla realizzazione di operazioni interforze per il controllo del territorio, nonché alle azioni volte a contrastare le occupazioni abusive e a smantellare le piazze di spaccio. Nel sottolineare la necessità di dare dignità a una città in cui i cittadini devono sentirsi sicuri dovunque, considera particolarmente soddisfacenti gli ulteriori dati forniti dal Sottosegretario, richiamando il previsto incremento dei militari, che raggiungeranno le 1.606 unità totali e le 205 unità presso le stazioni. Nel rammentare le risorse appostate in bilancio dal centro destra, apprezza la concretezza del Governo, che ha dato attuazione a quanto previsto, sottolineando comunque l'importanza del ruolo dell'amministrazione comunale. Rilevato che il Governo può esercitare un ruolo nei confronti del comune dal quale si aspetta la medesima concretezza in materia di sicurezza, auspica che l'aria nuova introdotta possa costituire nei diversi tavoli annunciati un elemento di coinvolgimento per un'amministrazione che vede troppo statica.

5-02082 Bordonali (Lega): Sull'aumento della criminalità a Brescia e sulla necessità di applicare il Daspo urbano e di dotare la polizia locale del taser.

Simona BORDONALI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Emanuele PRISCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simona BORDONALI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ha confermato la presenza dello Stato a Brescia, grazie alle attività del prefetto, del questore e del comandante dei Carabinieri che, ciascuno per la sua parte, negli ultimi mesi hanno controllato il territorio, fatto prevenzione e contrastato la criminalità. Ciò nonostante, evidenzia la necessità che quando le situazioni sono così emergenziali, tutti gli attori coinvolti facciano la propria parte utilizzando tutti gli strumenti che il Governo ha messo a disposizione. In merito, auspica dunque che il sindaco di Brescia che, sino ad oggi ha negato l'esistenza di un problema di sicurezza dichia-

rando di non voler militarizzare la città, provveda ad applicare il Daspo urbano. Ricorda, infatti, da una parte che i consiglieri comunali di opposizione hanno sul punto presentato una richiesta di modifica del regolamento di polizia locale e, dall'altra, che lo stesso questore di Brescia ha illustrato alle amministrazioni locali l'efficacia dello strumento. Infine, per quanto riguarda il *taser*, critica il fatto che la polizia locale di Brescia non possa utilizzare questo strumento che sarebbe invece molto utile per gestire i tanti episodi di criminalità che colpiscono la città.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-02078 Bonafè (PD-IDP): Sul ricollocamento del centro di permanenza per i rimpatri previsto nell'area dell'ex aeroporto militare di Ferrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, va preliminarmente rilevato che un elemento centrale della credibilità delle politiche migratorie riguarda il rimpatrio di coloro che non hanno titolo a permanere sul territorio nazionale, ragione per cui il Governo sta dedicando forte impegno a rendere più efficaci le procedure di allontanamento previste dalla legge.

In tale contesto, sono state messe in campo diverse misure anche per ampliare la capacità ricettiva dei Centri per il rimpatrio (CPR) attraverso interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

L'obiettivo prioritario, tuttavia, rimane quello di realizzare nuovi CPR sul territorio.

In tale direzione, con il decreto-legge n. 124 del 2023, è stato previsto un Piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla predisposizione di un numero idoneo di *hot spot*, CPR, CAS e Centri governativi di accoglienza, con l'apporto del Ministero della difesa nella fase di progettazione e realizzazione delle strutture individuate dal Piano, con le procedure derogatorie e acceleratorie previste per le opere di sicurezza nazionale.

Va anche rammentato che i CPR sono previsti dalla normativa europea e oggetto di una precisa obbligazione sulla responsabilità dei Paesi di primo ingresso nel controllo delle frontiere esterne dell'Unione.

In base al diritto unionale, infatti, siamo tenuti a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e il

mancato trattenimento in strutture come i CPR esporrebbe l'Italia alla responsabilità per violazione delle norme dell'UE ed alle conseguenti sanzioni.

È bene evidenziare che il trattenimento nei CPR, sempre effettuato sulla base di un provvedimento convalidato dal giudice, riguarda i migranti adulti privi di titolo a restare in Italia e, come tali, destinati ad essere espulsi, i quali non collaborino alla loro identificazione, nonché quelli che presentano profili di pericolosità sociale. Si tratta, quindi, in particolare, di soggetti che manifestano proprio quelle condizioni di pericolosità sociale che gli stessi sindaci e i loro cittadini temono, chiedendo interventi risolutivi.

Pertanto, proprio in ragione delle loro finalità, la presenza di tali strutture non diminuisce, bensì aumenta i livelli di sicurezza dei territori di localizzazione.

Ai fini della realizzazione di strutture da adibire a C.P.R. sul territorio nazionale, il Ministero dell'interno ha proceduto all'esame di diverse aree anche presenti nelle province della regione Emilia-Romagna, tra cui Ferrara, parametrando alle caratteristiche tecniche proprie delle strutture.

Su tali aree, come su altri siti presenti sul territorio nazionale, sono tuttora in corso le opportune valutazioni congiuntamente al Ministero della difesa anche per gli aspetti connessi alla fattibilità tecnica delle opere da realizzare.

Al momento l'Emilia-Romagna non rientra tra quelle di prossima programmazione.

ALLEGATO 2

5-02077 Carfagna (AZ-PER-RE): Sul ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, come ricordato dagli onorevoli interroganti la legge n. 25 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2022, ha introdotto, con l'articolo 6-*quinquies*, disposizioni per disciplinare l'ingresso in Italia e il soggiorno per motivi di lavoro dei cosiddetti nomadi digitali e dei lavoratori da remoto.

La stessa previsione normativa ha rimesso ad uno specifico decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, nonché delle categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del relativo permesso di soggiorno, dei limiti minimi di reddito del richiedente e delle modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere.

Il Ministero dell'interno ha curato la predisposizione dello schema di decreto, d'intesa con gli altri dicasteri interessati, coinvolgendo anche il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approfondimento degli aspetti relativi alle attività di verifica fiscale e contributiva dei lavoratori interessati dal provvedimento.

L'attività redazionale svolta ha richiesto diversi approfondimenti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in considerazione della necessità di provvedere

alla definizione della platea dei lavoratori cui si riferisce il provvedimento.

Più nel dettaglio, è stato chiarito che la disciplina recata dal decreto in parola si applica ai cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui i lavoratori anzidetti intendano svolgere l'attività in Italia, l'ingresso e il soggiorno, per periodi superiori a novanta giorni, sono consentiti al di fuori delle quote d'ingresso, previste dall'articolo 3, comma 4, del Testo Unico in materia di Immigrazione.

Al termine del necessario confronto tra le Amministrazioni interessate, ottenuto il relativo assenso ai fini del concerto, il Ministro dell'interno ha firmato il provvedimento e, con nota del 22 dicembre scorso, è stata avviata l'acquisizione delle firme dei Ministri concertanti.

Il provvedimento sarà, poi, trasmesso alla Corte dei conti per i controlli di competenza e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione stessa.

ALLEGATO 3

5-02080 Boschi (IV-C-RE): Sul fenomeno dell'antisemitismo dopo i fatti del 7 ottobre e sulle conseguenti iniziative del Ministero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, da tempo vi è l'attenzione del Ministero dell'interno sul fenomeno dei discorsi e dei crimini d'odio i cui fattori di complessità, sono ulteriormente amplificati dall'attuale contingenza politica internazionale, e, in particolare, dal conflitto in Medio Oriente che reca con sé anche il rischio di innescare radicalizzazioni islamiste.

È per questo che dopo il 7 ottobre, il Ministero dell'interno ha immediatamente disposto un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio e nella seduta del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato d'urgenza il successivo 10 ottobre con il sistema di *intelligence*, sono state approfondite le possibili minacce e gli strumenti di prevenzione e contrasto.

Nei mesi successivi il livello di attenzione sulla crisi israelo-palestinese non è mai calato e a più riprese si è provveduto ad aggiornare il quadro della situazione in relazione ai possibili profili di rischio interno in seno al suddetto Comitato e al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo.

È stata effettuata una ricognizione degli obiettivi sensibili in Italia che sono stati quantificati in oltre 28.000, 205 dei quali riconducibili a Israele, in prevalenza sedi diplomatiche o centri religiosi.

È stato, pertanto, rafforzato il sistema di vigilanza e avviato un'interlocuzione diretta con la comunità ebraica nazionale, attivando tutte le Prefetture d'Italia.

Drammaticamente, la storia ci insegna che quando si risveglia la questione israelo-palestinese si verificano rigurgiti di antisemitismo.

Ne è prova il netto incremento di episodi a sfondo discriminatorio di matrice antisemita e antisionista.

Permettetemi, anche per ragioni di tempo, di rinviare alle analisi e ai contenuti dell'Audizione del Ministro Piantedosi dinanzi alla Commissione Segre dello scorso 9 gennaio.

Quanto ai dati già forniti in quella occasione e ora aggiornati, rappresento che nel 2022 le segnalazioni pervenute all'OSCAD erano state 98, e 105 nel periodo pre-conflitto dal 1° gennaio al 6 ottobre 2023.

Dall'inizio del conflitto israelo-palestinese sino a oggi la Polizia di Stato ne ha complessivamente censiti 259 episodi su tutto il territorio nazionale, tra segnalazioni pervenute direttamente dall'OSCAD e altre fonti.

La maggior parte degli episodi è consistita in scritte murarie o striscioni di condanna nei confronti dello Stato di Israele e in cori anti israeliani intonati durante cortei o manifestazioni pubbliche.

Non sono mancati gravi atti di danneggiamento di simboli della religione ebraica o della memoria dell'olocausto e si sono verificate anche azioni di imbrattamento con insulti o simboli nazisti effettuate nei pressi di abitazioni o attività commerciali di cittadini di religione ebraica o vicino ai luoghi frequentati da quella comunità.

Considerato l'aumento delle segnalazioni pervenute, l'OSCAD ha ulteriormente rafforzato le reti di collaborazione e scambio informativo con le associazioni e istituzioni ebraiche, sensibilizzando l'azione dei referenti territoriali dell'Osservatorio, al fine di avere un monitoraggio capillare e completo su tutto il territorio nazionale.

Va anche segnalato che dall'inizio del conflitto la Polizia Postale sta conducendo

approfondimenti, tuttora in corso, su 63 segnalazioni provenienti da OSCAD e 96 dal proprio sito del Commissariato di PS *ordine*, riguardanti episodi di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio.

Si assicura, pertanto, che le Forze di polizia sono quotidianamente impegnate

nel contrasto dei reati a sfondo discriminatorio, svolgendo un costante monitoraggio dei contesti e dei contesti e degli ambienti connotati da estremismo ideologico, finalizzato a poter intercettare e a prevenire per tempo il compimento di ogni forma di illegalità.

ALLEGATO 4

5-02081 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulle misure per garantire la sicurezza a Roma durante il Giubileo, con particolare riguardo allo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vigili urbani.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la generale attenzione riservata dal Governo alla tematica della sicurezza urbana ha trovato una specifica declinazione rispetto alla città di Roma, ove si è inteso assicurare una sempre più capillare e visibile presenza delle Forze dell'ordine, anche mediante la realizzazione sistematica di operazioni interforze ad alto impatto che stanno producendo risultati molto positivi in termini di capacità di controllo del territorio, di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità.

Continueranno, in tale direzione, anche tutte le azioni già intraprese per contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive di immobili, per smantellare le piazze di spaccio, per restituire alla piena fruibilità dei cittadini gli spazi urbani che presentano criticità legate a condizioni di degrado.

Il Piano Nazionale di Impiego dei militari dell'Operazione Strade Sicure contempla ad oggi l'assegnazione al Prefetto di Roma di complessivi 1.399 militari, di cui 105 del contingente destinato alle infrastrutture ferroviarie. A partire dal prossimo mese di maggio si prevede un ulteriore incremento che porterà il contingente a 1.606 unità, di cui 1.401 impiegato nell'ambito dell'operazione strade sicure e 205 nelle stazioni. Continua, inoltre, il potenziamento degli organici delle Forze di polizia avviato con la legge di Bilancio per il 2023.

C'è anche la consapevolezza da parte del Governo che le azioni di prevenzione

e repressione debbano essere affiancate da processi di rigenerazione e riqualificazione urbana, mediante il coinvolgimento sinergico dei vari livelli di governo del territorio, con il fine di spezzare l'intreccio tra degrado e illegalità e superare quei fenomeni di marginalità sociale, in cui le criminalità trovano terreno fertile.

A tali fini, oltre agli importanti investimenti derivanti dal PNRR, i comuni potranno utilizzare, grazie al decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre scorso, ulteriori risorse provenienti dal Fondo per la sicurezza urbana di cui, riferite al periodo 2024-2026, per Roma circa 13,4 milioni per le iniziative previste dall'articolo 1 del decreto.

Come riferito dagli uffici di Roma Capitale, grazie ai fondi stanziati per il Giubileo è previsto il potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio capitolino, attraverso l'installazione di circa mille telecamere, in aggiunta a quelle esistenti, che consentirà un capillare monitoraggio di tutti gli eventi.

Secondo quanto riferito dalla Prefettura lo scorso 22 febbraio, in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato sentito il Presidente del V Municipio, che ha evidenziato come le problematiche di quell'area della città siano causa di preoccupazione per la cittadinanza. In particolare, è stato segnalato un aumento dei furti nelle numerose scuole che insistono sul territorio del Municipio.

Relativamente a questa criticità è stato fatto presente che sono stati effettuati

degli incontri tra la regione Lazio-Nue 112, Roma Capitale e l'Ufficio scolastico regionale per l'elaborazione di uno specifico progetto per garantire una maggiore sicurezza delle scuole.

Al contempo, per gli altri problemi di sicurezza evidenziati in sede di Comitato

sono stati concordati una serie di servizi congiunti delle Forze di polizia, a carattere dissuasivo, da ripetere ogni due settimane, per contrastare i fenomeni di illegalità evidenziati nel V Municipio e per aumentare la percezione di sicurezza nella cittadinanza.

ALLEGATO 5

5-02082 Bordonali (Lega): Sull'aumento della criminalità a Brescia e sulla necessità di applicare il Daspo urbano e di dotare la polizia locale del taser.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, la recrudescenza dei reati in provincia di Brescia e, in particolare, delle rapine in danno degli esercizi commerciali, ha provocato un allarme sociale tra i cittadini e gli operatori di categoria, sia per la diversità degli obiettivi prescelti, sia per le modalità con le quali tali atti criminosi sono consumati.

A seguito dei fatti di cronaca segnalati nell'atto di sindacato ispettivo, il Prefetto ha convocato nella mattinata di ieri una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno partecipato il Sindaco e l'Assessore alla Sicurezza del comune di Brescia, i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, nonché il rappresentante dell'Amministrazione provinciale e i Comandanti della Polizia Provinciale e della Polizia Locale; presenti anche i Presidenti di Confesercenti e di Confcommercio.

Il Questore e il Comandante Provinciale dei Carabinieri hanno sottolineato che sulla rapina avvenuta lo scorso 23 febbraio nel centro cittadino sono in corso accertamenti investigativi, allo scopo di assicurare, nel più breve tempo possibile, gli autori alla giustizia.

Nel corso dell'incontro si è dato atto della costante azione di presidio del territorio, assicurata dal dispositivo di prevenzione che vede tutte le forze in campo impegnate nella vigilanza di obiettivi sensibili, con un consistente numero di pattuglie delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Nondimeno, è stata disposta una ulteriore intensificazione dei dispositivi di controllo e di vigilanza in atto con una strategia mirata ad una più stringente attività di monitoraggio delle zone più vulnerabili

della Città, soprattutto nelle fasce orarie più esposte e, in particolare, nelle ore serali.

In tale ottica sarà previsto, un immediato potenziamento di « pattuglie miste » che concentreranno i loro dispositivi di prevenzione, controllo e vigilanza su tutto il quadrante di Piazza Vittoria e Via X Giornate.

La settimana prossima, grazie all'ausilio di unità speciali di rinforzo della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, verranno anche implementati i servizi di controllo per garantire una maggiore visibilità e presenza in strada delle Forze di Polizia.

Sono, inoltre, posti in essere nelle aree del centro cittadino e della stazione ferroviaria, servizi interforze ad « Alto Impatto » finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità, criminalità e di abusivismo, mediante attività di controllo di persone, veicoli, esercizi commerciali e ricettivi.

A partire dal corrente mese di febbraio il contingente militare impiegato nel servizio « Strade Sicure » presso la locale stazione ferroviaria, attua, unitamente a personale della Polizia Ferroviaria, quotidiani servizi di vigilanza dinamica del sito comprendendo altresì le aree perimetrali esterne dell'infrastruttura, controllando una media di 220 persone a settimana.

Quanto alle misure di prevenzione, la Questura, a partire dall'inizio dell'anno ha emesso n. 19 provvedimenti *ex* articolo 13-bis decreto-legge n. 130 del 2020 (cosiddetto DASPO Willy).

Per quanto concerne l'applicazione del Daspo urbano, è necessaria una preventiva regolamentazione da parte del comune che ovviamente si auspica.

Preme ricordare che la sicurezza dei cittadini rappresenta una priorità per il Governo che ha adottato misure specifiche anche con particolare riferimento ai divieti di accesso in determinati luoghi e aree urbane; con il cosiddetto «decreto Cattivano», in particolare, è stata affinata la loro operatività, mediante l'ampliamento del raggio di applicazione e della platea dei destinatari, nonché inasprendo il relativo regime sanzionatorio.

Con riguardo, infine, alla dotazione delle polizie locali del *taser*, la relativa disciplina è stata, da ultimo, novellata dal decreto-

legge cosiddetto «Proroga termini», approvato in via definitiva lo scorso 21 febbraio.

Con tale provvedimento normativo è stato eliminato, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, il requisito della classe demografica e della popolazione superiore a 20.000 abitanti ai fini della sperimentazione di armi comuni a impulsi elettrici da parte delle polizie locali. Conseguentemente, qualsiasi comune, purché disponga di un'armeria o di armadi metallici *ad hoc*, potrà dotare di *taser*, in via sperimentale, personale appartenente ai dipendenti Corpi e servizi di polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	39
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*). Evidenzia come nel testo della proposta abbia inteso anche dare seguito alle questioni sollevate dalla collega D'Orso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta precedente.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il relatore per aver prestato attenzione alle sue richieste istruttorie. Ribadisce che a suo avviso è necessario, in primo luogo, nelle integrazioni agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, correggere l'attuale formulazione che non chiarisce chi sia il soggetto autore del reato, effetto che si sarebbe potuto probabilmente meglio realizzare intervenendo direttamente sull'articolo 727 del codice penale.

Dichiara in ogni caso il voto contrario del suo gruppo, presentando il provvedimento nel suo complesso forti criticità.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo su un testo che, a suo avviso, tradisce la stessa finalità dichiarata di migliorare la sicurezza stradale. Non viene, ad esempio, prodotta alcuna disposizione efficace per lo sviluppo della mobilità sostenibile, delle piste ciclabili e della tutela dei pedoni, né si è inteso accogliere proposte emendative del suo gruppo che avrebbero dato adeguata risposta a problemi particolarmente sentiti.

Si riferisce, non solo, al sentimento di sdegno che ha accompagnato il recente caso di cronaca che ha visto la morte di un bambino a causa della distrazione del conducente del veicolo legata all'uso di strumenti tecnologici – su cui il Ministro Salvini si è ben guardato dal trasformare in azioni concrete i suoi slogan sui *social* – ma anche al tema di più larga portata della regolamentazione della strumentazione sui mezzi pesanti.

Ricorda l'elevatissima incidentalità, con conseguenze spesso mortali, legata all'angolo morto – la zona esclusa dal campo visivo del conducente di un veicolo – dei mezzi pesanti, problematica che potrebbe essere probabilmente superata dotandoli di equipaggiamenti tecnologici non particolarmente costosi ma molto efficaci. Mentre il suo gruppo ha proposto di rendere obbligatori per i veicoli di nuova produzione tale strumentazione, come già avviene in gran parte dei paesi europei, il Governo si è dichiarato indisponibile sul punto.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 febbraio 2024. – Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i

rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Atto n. 107.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che nella seduta del 17 gennaio è stata acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo presente in seduta ad attendere anche oltre il predetto termine prima di procedere alla deliberazione definitiva sul provvedimento.

Ricorda altresì che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Matone, ha formulato una proposta di parere e che sono state presentate le proposte alternative di parere da parte del gruppo AZIONE e del PD.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, chiede di rinviare l'esame della proposta di parere ad una successiva seduta essendo in corso ulteriori riflessioni sul punto.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) si interroga su chi siano i soggetti coinvolti in queste ulteriori riflessioni e in quali sedi, dal momento che a quel tavolo non sembrano essere presenti le Commissioni parlamentari. Al contrario, proprio nell'omologa Commissione del Senato risulta esservi stato un rinvio proprio su richiesta del rappresentante del Governo che dovrebbe essere il soggetto che riceve il parere parlamentare e non quello che lo deve formulare.

Federico GIANASSI (PD-IDP) denuncia l'ennesima farsa legata all'esercizio di que-

sta delega che, dopo un rinvio del termine di scadenza, vede adesso un imbarazzante stallo anche nell'espressione del parere sullo schema di decreto attuativo di cui si succedono formulazioni diverse.

Ribadisce che il suo gruppo ha sempre inteso riconoscere l'importanza del ruolo e della competenza dei magistrati anche in settori estranei alla amministrazione della giustizia, così come ha condiviso l'esigenza di ridurre il numero complessivo.

Invece, dopo le roboanti dichiarazioni della maggioranza, adesso si assiste a una clamorosa ma silenziosa retromarcia e ad un atteggiamento timido e contraddittorio che caratterizza il Governo e, in particolare, il Ministro Nordio come testimonia l'introduzione di numerosi nuovi reati nel disegno di legge all'esame dell'odierna seduta delle Commissioni riunite I e II, che smentisce le dichiarazioni di quest'ultimo in ordine all'esigenza di ridurre il numero dei reati.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) invita provocatoriamente ad approfondire, magari anche con apposita audizione, questa nuova modalità di esame degli schemi di decreti legislativi che – invece di muoversi nell'ambito consueto dell'espressione o della mancata espressione del parere – si caratterizza unicamente nella scelta di rinviare ogni decisione.

Davide BELLOMO (LEGA) non comprende le critiche dell'opposizione rispetto ad un atteggiamento di riflessione della maggioranza a fronte di ripetute accuse di agire con superficialità e arroganza.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, ribadisce che vi sono motivi di riflessione non certamente legati a contrasti politici ma solo all'esigenza oggettiva di tenere conto dell'impatto organizzativo su delicati apparati amministrativi nella riduzione del numero dei magistrati che ad essi possono essere assegnati. Richiama al riguardo il passaggio della sua proposta di parere nella quale fa riferimento all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza essendo esemplificativo di tale problematicità.

Valentina D'ORSO (M5S) si chiede per quale motivo il Governo abbia inteso avviare adesso questa riflessione e non prima di predisporre il testo del provvedimento mostrando, quindi, ancora una volta di agire in modo maldestro.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) richiama la proposta alternativa di parere da lui presentata nella scorsa seduta in cui pone il tema della delicatezza dell'istituto del collocamento fuori ruolo dei magistrati anche sul piano costituzionale. Rileva come, a fronte della rivendicata necessità di rispettare l'autonomia della magistratura, sono numerosissimi i suoi esponenti che operano nell'ambito del Governo e, in particolare, degli uffici legislativi, con evidenti situazioni di inevitabile conflitto di interessi.

Né si comprende per quali ragioni numerosi magistrati collocati fuori ruolo ricoprono funzioni meramente amministrative.

Tornando al provvedimento in esame ricorda come esso scaturisca dal lavoro di una Commissione istituita dal Ministro Nordio e composta in assoluta prevalenza da magistrati fuori ruolo che si sono rapportati all'Ufficio legislativo del Ministero, anch'esso monopolizzato da esponenti della magistratura collocati fuori ruolo.

Ne è scaturito un testo che in modo singolare risulta perfino più generico delle norme relative ai principi e criteri direttivi della delega che avrebbe dovuto attuare con la normativa di dettaglio.

Richiama, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge delega, in ordine al limite di tre anni tra due diversi collocamenti fuori ruolo, che ha trovato attuazione nello schema con una miriade di deroghe nonché la disposizione transitoria che esclude il limite di 7 anni per coloro che sono attualmente fuori ruolo.

Ribadisce, quindi, il pieno appoggio per l'applicazione di questo istituto quando consente di applicare magistrati in ruoli significativi ma ritiene che debba essere temperata tale esigenza con quella di garantire la vera e reale indipendenza della magistratura su cui non a caso l'Associa-

zione nazionale magistrati non ha inteso far sentire la sua voce.

Richiamando le parole della relatrice Matone, evidenzia come l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza richieda anche di conseguire gli obiettivi in tema di efficienza della macchina giudiziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 28 gennaio, ai sensi della relativa norma di delega ma in base alle intese intercorse con il rappresentante del Governo in questa sede e presso l'omologa Commissione del Senato, la Commissione potrà procedere all'esame e votazione della proposta di parere anche nei giorni successivi a tale data.

Non essendovi richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), peraltro già anticipata ai colleghi per le vie brevi.

Come convenuto, ritiene opportuno lasciare ai gruppi la possibilità di valutare la proposta di parere prima di procedere alla sua discussione, che avverrà, quindi, in una successiva seduta.

Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il presidente per consentire questo spazio di riflessione. Preannunciando l'intenzione di presentare una proposta alternativa di parere e riservandosi ulteriori riflessioni, desidera fin d'ora evidenziare come le prime due osservazioni contenute nella proposta di parere appaiono prestare il fianco ad una censura di eccesso di delega.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alle considerazioni della collega D'Orso in ordine alle perplessità sul rispetto dei confini della delega sia con riguardo all'introduzione dei test psicoattitudinali sia con riguardo all'innalzamento della possibilità di accedere al concorso anche dopo cinque tentativi con esito negativo.

Enrico COSTA (AZ-PER-RE) dichiara di condividere l'osservazione recata nella proposta del relatore riferita al fascicolo personale del magistrato, ribadendo l'importanza che, per la valutazione di professionalità, si debba tenere conto di tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione nonché dei relativi esiti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

premesso che:

L'articolo 1, comma 1, alla lettera *a*) integra la disciplina relativa alla guida in stato di ebbrezza, anche inasprendo le relative sanzioni e alla lettera *b*) novella la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti; il comma 2 del medesimo articolo apporta le conseguenti modifiche agli articoli del codice penale 589-*bis* (Omicidio stradale o nautico) e 590-*bis* (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) del codice penale;

L'articolo 1-*bis* interviene, al comma 1, sull'articolo 727 del codice penale (Abbandono di animali) e ai commi 2 e 3 per richiamare tale condotta con riguardo ai reati di cui ai citati 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale;

L'articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, introducendo nel nostro ordinamento la disciplina dello strumento dell'*alcolock*, e disponendo apposite sanzioni riferite a tale dispositivo;

L'articolo 3 modifica in senso di maggior rigore il sistema della penalizzazione del punteggio sulla patente e reca modifiche ad alcune disposizioni del codice della strada, volte a inasprire il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità e per l'uso di telefoni al volante;

L'articolo 5-*bis* disciplina le esercitazioni di guida, prevedendo le sanzioni da

irrogare in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute;

L'articolo 6, lettera *c*) integra l'articolo 198 del codice della strada, per disciplinare le sanzioni in caso di violazioni plurime nella stessa ZTL;

L'articolo 7 introduce nuove regole sui monopattini e sui dispositivi di micro-mobilità elettrica similari, nonché il relativo quadro sanzionatorio;

L'articolo 10, lettera *b*), n. 4, introduce una sanzione riferita alla nuova disciplina delle cosiddette « *safety car* »;

L'articolo 14 modifica l'articolo 7 del codice della strada, relativo alle sanzioni per le violazioni alla disciplina della sosta nei centri abitati, fissando un tetto massimo nel caso di reiterazione della violazione;

L'articolo 14-*bis* introduce una specifica sanzione in caso di violazione delle ZTL istituite per straordinarie e motivate esigenze, a carattere transitorio;

L'articolo 14-*ter* modifica la legge n. 689 del 1981, al fine di introdurre, nella disciplina in materia di esecuzione forzata, il limite massimo dei tre quinti dell'importo della sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del codice della strada alla maggiorazione ivi prevista in caso di ritardo nel pagamento;

L'articolo 17 reca la delega al Governo, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3, tra cui figura:

la revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale

secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea (lettera *c*);

la revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida (lettera *d*); tale criterio si specifica nell'indicazione al legislatore delegato di graduare le sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento; di aggravarle per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada; di renderle dissuasive commisurandole anche alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, nonché di armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi (lettera *d*);

la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni (lettera *d-bis*);

la revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure (lettera *g*)).

rilevato che:

1) con riguardo all'articolo 1-*bis*, commi 2 e 3 – che è intervenuto rispettivamente sugli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, prevedendo l'applicazione delle medesime pene previste per i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime qualora gli eventi della morte e delle lesioni personali derivino da un incidente stradale provocato da animali domestici abbandonati su strada o nelle relative pertinenze – appare opportuno operare una modifica di mero *drafting* in quanto l'attuale formulazione potrebbe dare adito ad un dubbio interpretativo in ordine al soggetto autore del reato;

2) l'articolo 3 introduce l'istituto della sospensione breve della patente correlata al

punteggio; nel corso dell'esame in Commissione è stata inserita tra le ipotesi di sospensione breve l'ipotesi di guida con l'uso di apparecchi radiotelefonici, *smartphone*, o dispositivi analoghi, di cui all'articolo 173, comma 3-*bis*, del codice della strada; ai sensi del comma 2, lettera *b*) del medesimo articolo 3, per tale violazione è altresì introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; appare, quindi, opportuno procedere a un coordinamento delle disposizioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-*bis*, commi 2 e 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare che le pene di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* si applicano nei confronti di chi pone in essere la condotta di cui all'articolo 727, primo comma, secondo periodo, introdotto dal testo in esame adottando la seguente riscrittura di mero *drafting* delle citate disposizioni:

sostituire il comma 2 con il seguente:
« 2. All'articolo 589-*bis* del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte." »;

sostituire il comma 3 con il seguente:
« 3. All'articolo 590-*bis* del codice penale, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali." »;

b) per le ragioni espresse in premessa, si valuti l'opportunità di coordinare l'ipotesi di sospensione breve della patente prevista dall'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 218-*ter*, comma 1, lettera *m-bis*), con la sanzione amministrativa accessoria di sospensione della patente prevista dal medesimo articolo 3, comma 2, lettera *b*).

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma
ordinamentale della magistratura. Atto n. 110.****PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;
premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge n. 71 del 2022, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati agli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge;

in ragione del meccanismo di « scorrimento del termine » – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;

l'articolo 1 interviene in materia di tabelle degli uffici giudicanti;

l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina sui consigli giudiziari e sul Consiglio direttivo della Corte di cassazione in materia di partecipazione dei componenti non togati alle deliberazioni aventi ad oggetto i pareri per la valutazione di professionalità, dando loro la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni, nonché di esprimere il voto nel caso di segnalazioni di fatti specifici da parte dei consigli professionali, attenendosi alle indicazioni dei consigli medesimi;

l'articolo 3 introduce tra i compiti della Scuola superiore della magistratura l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario riservati a laureati che svolgono o hanno svolto il periodo di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, oppure hanno prestato la loro attività presso l'ufficio per il processo;

l'articolo 4 interviene sulla predisposizione del progetto organizzativo degli uffici del pubblico ministero di cui al decreto legislativo n. 106 del 2006;

l'articolo 5 riguarda l'accesso in magistratura, nonché la valutazione di professionalità e la progressione economica, disciplinando il fascicolo personale del magistrato, il procedimento di valutazione, l'espressione dei giudizi positivi e negativi nonché le relative conseguenze e quindi il conferimento di funzioni e incarichi direttivi e semidirettivi;

l'articolo 6 modifica la disciplina sulla formazione presso gli uffici giudiziari destinata ai laureati in giurisprudenza, consentendo l'accesso anche agli studenti che hanno superato gli esami ma non abbiano ancora conseguito la laurea, lasciando il conseguimento della laurea come titolo di preferenza;

l'articolo 7 interviene, tra le altre, sulle disposizioni riguardanti la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo con specifico riguardo al conferimento delle funzioni di sostituto della procura nazionale antimafia e antiterrorismo e di numero dei procuratori antimafia e antiterrorismo aggiunti (3 in luogo dei 2 attualmente previsti), nonché ai criteri qualitativi di scelta dei magistrati preposti alla Direzione medesima;

l'articolo 8 reca disposizioni transitorie;

l'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria,

rilevato che:

1. l'articolo 1, comma 1 lettera c), della citata legge n. 71 del 2022, delega il

Governo ad adottare decreti legislativi in relazione « *alla modifica dei presupposti per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza* » e che il requisito dell'idoneità psico-fisica e attitudinale all'impiego è già richiesto per l'accesso a funzioni di particolare rilevanza, appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

2. l'articolo 5, comma 2, lettera *a*), capoverso « *Articolo 10-bis, comma 2, lettere c) e d)* » prevede che nel fascicolo per la valutazione del magistrato siano inseriti « *gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato, i verbali delle udienze alle quali abbia partecipato e i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura al termine di ciascun anno; [...] i provvedimenti o gli atti prodotti dal magistrato nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura* »; al riguardo appare opportuno invitare il legislatore delegato a valutare l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione;

3. l'articolo 5, che reca modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, potrebbe essere integrato con una novella

dell'articolo 2, comma 2, lettera *b-ter*), del citato decreto n. 160, al fine di consentire che siano ammessi al concorso per esami anche i candidati che non siano stati dichiarati per cinque volte non idonei nel concorso, in luogo del limite attuale di tre volte;

preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 24 gennaio 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo la possibilità di prevedere l'eventuale introduzione di test psicoattitudinali per i candidati in ingresso nei ruoli della magistratura;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, valuti il Governo l'opportunità di inserire la seguente disposizione: « all'articolo 2, comma 2, lettera *b-ter*, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: "tre volte", sono sostituite dalle seguenti: "cinque volte" »;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), valuti il Governo l'opportunità di garantire che, per la valutazione di professionalità del magistrato, siano inseriti nel fascicolo personale tutti gli atti e i provvedimenti redatti da ciascun magistrato e non soltanto quelli scelti a campione.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676 Rosato ed altri, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; *b)* Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Slow Food* Italia 47

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano 47

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana vini 47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del sindacato bielorusso BKDP (*Belarusian Congress of Democratic Trade Unions*) 47

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 47

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 51

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 47

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative approvate*) 52

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 48

ATTI DEL GOVERNO:

Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo. Atto n. 127 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 48

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676 Rosato ed altri, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Slow Food Italia*.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 8.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana vini.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Audizione informale di rappresentanti del sindacato bielorusso BKDP (*Belarusian Congress of Democratic Trade Unions*).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

C. 1658 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 febbraio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento. Invita, quindi, il collega Coin ad illustrare la proposta di parere

Dimitri COIN (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), ribadendo le perplessità circa i limitati profili di competenza della III Commissione, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le

indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.

C. 1502 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 novembre 2023.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Attività produttive, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il collega Formentini ha predisposto gli emendamenti 4.1 e 4.2, di recepimento della suddetta condizione.

Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione degli emendamenti.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, illustra gli emendamenti a sua firma 4.1 e 4.2 (*vedi allegato 2*).

Il viceministro Edmondo CIRIELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 4.1 e 4.2.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 4.1 e 4.2.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utiliz-

zazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999.

C. 1540 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2023.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Ambiente, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione Affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno comunicato di non procedere all'espressione del parere.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

La seduta comincia alle 14.40.

Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo.

Atto n. 127.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto all'ordine del giorno.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il previsto parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, entro il 12 marzo prossimo.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, in premessa, sottolinea che le intese in titolo hanno lo scopo di garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto, il 24 ed il 25 maggio prossimi, degli elettori italiani che risiedano presso uno dei Paesi dell'Unione europea, (con anticipo rispetto al voto sul territorio nazionale, al fine di permettere il trasferimento delle schede votate per lo scrutinio da parte delle Corti d'appello).

Al riguardo ricorda che l'articolo 25 della legge n. 18 del 1979 – recante disposizioni sulla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia – prevede che tali intese garantiscano il rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei principi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto nonché l'assenza di pregiudizio per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda o alle operazioni elettorali.

Il medesimo articolo 25 stabilisce che la procedura sia così articolata: il Governo italiano raggiunge intese con ciascun Paese dell'Unione e tali intese dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi a quello italiano; il Governo, sentito il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari, accerta che si siano verificate le condizioni previste dalla legge e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad emanare un comunicato attestante, per ciascun Paese dell'Unione, che sono state raggiunte le intese. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di tale comunicato è condizione necessaria all'esercizio del diritto di voto nel territorio degli altri Stati; successivamente il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emana norme di attuazione delle intese citate.

Evidenzia che, in base alla normativa vigente, per il cittadino italiano residente in

altro Paese membro dell'Unione, che voglia esercitare il suo diritto di voto nel Paese europeo di residenza, si pone pertanto la seguente alternativa: a) ai sensi delle norme sulla cittadinanza dell'Unione, il cittadino residente in altro Stato membro ha la facoltà di esercitare il proprio diritto di voto nel comune di residenza. A tal fine, deve presentare al sindaco di quel comune domanda di iscrizione ad apposita lista aggiunta presso lo stesso comune. In questo caso l'elettore voterà per i rappresentanti al Parlamento europeo del Paese in cui risiede; b) chi non intenda avvalersi di tale facoltà può votare per l'elezione di rappresentanti italiani al Parlamento europeo in sezioni elettorali appositamente istituite nel Paese dove risiede abitualmente. Come nel passato, questa seconda facoltà riguarda anche i cittadini che si trovino in altro Stato membro per ragioni di lavoro o di studio, e che facciano pervenire nei termini stabiliti apposita domanda al consolato competente. Le intese in esame si riferiscono ovviamente solo a questa seconda ipotesi.

Ciò premesso, rileva che l'esame del provvedimento in titolo avviene, dunque, con regolarità in vista di ogni elezione per il rinnovo del Parlamento europeo. In questa specifica circostanza il provvedimento riguarda le intese stipulate con tutti e ventisei i Paesi dell'Unione europea.

Più nel dettaglio, precisa che il provvedimento in esame contiene i testi della richiesta, formalizzata con nota verbale dalle rappresentanze diplomatiche italiane ai Governi degli Stati membri dell'Unione europea, le risposte fornite anch'esse con nota verbale da parte dei rispettivi Governi nonché lo schema di comunicato del MAECI attestante il raggiungimento delle intese. Nelle note verbali inviate dalle rappresentanze diplomatiche italiane si richiede espressamente l'autorizzazione a svolgere le operazioni elettorali a favore dei cittadini italiani residenti negli Stati dell'UE, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione italiana e segnatamente dalla menzionata legge n. 18 del 1979.

Osserva, quindi, che la maggior parte degli Stati si sono limitati ad accogliere le condizioni indicate nella nota verbale di parte

italiana, sempre compatibilmente con le legislazioni nazionali, mentre dieci Paesi hanno posto alcune condizioni ulteriori; in particolare: l'Austria ha confermato che non sussistono obiezioni di principio, a condizione di reciprocità rispetto allo svolgimento di elezioni austriache sul territorio italiano; il Belgio ha rammentato che la campagna elettorale e le stesse elezioni devono essere organizzate internamente in seno alle comunità italiane in Belgio, senza ricorso ai mezzi di comunicazione di massa; l'Estonia ammette che i seggi siano costituiti solo nella sede della rappresentanza diplomatica o di consolati onorari. La campagna elettorale e l'informazione ai connazionali dovranno rispettare la normativa locale; la Germania indica che le operazioni elettorali devono essere circoscritte ai locali delle missioni diplomatiche, delle rappresentanze consolari di carriera e dei consolati onorari. L'istituzione di ulteriori seggi elettorali può essere comunque ammessa su espressa richiesta giustificata da motivazioni eccezionali; la Lettonia garantisce lo svolgimento delle procedure elettorali a condizione che i seggi siano istituiti all'interno dei locali della rappresentanza diplomatica. In materia di propaganda e comunicazione elettorale dovrà essere osservata la legislazione lettone, con particolare riguardo all'uso anche della lingua locale; il Lussemburgo ha confermato tutte le garanzie richieste, effettuando alcune precisazioni. La possibilità di svolgere propaganda elettorale in lingua italiana attraverso i *media* non dovrà comportare alcun obbligo o onere finanziario a carico delle Autorità locali e dovrà essere evitato ogni rischio di confusione tra le elezioni europee organizzate dall'Ambasciata e quelle organizzate dalle Autorità lussemburghesi. Circa la possibilità di istituire sezioni elettorali all'esterno dei locali sede della rappresentanza diplomatica, l'Ambasciata è invitata a limitare, per quanto possibile, l'istituzione dei seggi all'interno della Sede stessa, pur sottolineando che le Ambasciate possono stringere accordi con i Comuni per predisporre seggi supplementari. In ogni caso, i seggi istituiti dalle autorità locali e quelli organizzati dall'Am-

basciata dovranno essere installati in luoghi diversi, onde evitare, anche in questo caso, ogni possibile rischio di confusione tra gli elettori. È consentita l'esposizione di manifesti di propaganda elettorale almeno 48 ore prima del voto, a condizione che la normativa locale in materia venga rispettata e che non siano affissi in prossimità di quelli relativi alle elezioni dei membri spettanti al Lussemburgo.

Proseguendo nella illustrazione delle condizioni poste da taluni Paesi, segnala che: i Paesi Bassi hanno confermato la possibilità di costituire i seggi sia nei locali dell'Ambasciata che al di fuori della sede diplomatico-consolare. In entrambi i casi l'Ambasciata dovrà comunicare alle autorità olandesi – a mezzo di Nota verbale – luogo, date, orari e numero presunto di elettori per ciascun seggio istituito; la Repubblica Ceca ammette la costituzione di seggi elettorali esclusivamente all'interno dei locali dell'Ambasciata; la Slovacchia conferma che le sezioni elettorali potranno essere costituite presso i locali dell'Ambasciata e dell'Istituto di Cultura; la Slovenia conferma che lo svolgimento delle operazioni di voto dovrà avvenire nei locali dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana o del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. L'eventuale campagna elettorale da parte di soggetti politici italiani, nonché l'informazione degli elettori da parte delle strutture diplomatico-consolari, è consentita nei locali dell'Ambasciata e del Consolato Generale oppure nei locali delle associazioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché attraverso i rispettivi siti *web*.

Alla luce di quanto esposto, preannuncia la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il viceministro Edmondo CIRIELLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1658 di conversione del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che il provvedimento mira ad assicurare una efficace e puntuale organizzazione degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, prevedendo a tal fine la nomina di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione dei necessari interventi infrastrutturali e manutentivi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 4.

All'articolo 4, comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le cifre 2023 e 2025 con le seguenti: 2024 e 2026.

4.1. Il Relatore.

All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Atto di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 24, paragrafo 2, punto (iii), del medesimo Atto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.2. Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	54
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. Atto n. 123 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	63
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri», relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo. Atto n. 124 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	69
Sui lavori della Commissione	70
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CAN-

NATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976 cost.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la presente proposta di legge costituzionale, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, reca modifiche allo Statuto speciale della medesima regione, adottato con la legge costituzionale n. 1 del 1963.

Segnala che il testo originario del provvedimento è corredato di una relazione tecnica redatta a cura del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale si limita ad affermare che la presente proposta di legge costituzionale non comporta oneri finanziari.

Ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il testo risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, che si compone di dieci articoli.

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenzia che il testo dell'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'individuazione delle materie di competenza legislativa concorrente della Regione, sostituendo il riferimento all'edilizia popolare con quello all'edilizia residenziale pubblica.

Sottolinea che l'articolo 1 introduce la possibilità di istituire, mediante legge regionale, nuovi enti di area vasta ai quali, secondo quanto disposto dal successivo articolo 2, sono attribuite funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e ulteriori funzioni conferite con legge regionale. Rileva che in questo modo si consente di costituire nuovi enti di area vasta, a seguito della soppressione delle province disposta, per la Regione Friuli Venezia Giulia, dalla legge costituzionale 28

luglio 2016, n. 1. Osserva che l'articolo 4 consente al Consiglio regionale di assegnare a tali enti una quota delle entrate regionali al fine di adeguarne le finanze al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Evidenzia, quindi, che l'articolo 5 demanda alla legge regionale la disciplina degli enti di area vasta, con riferimento in particolare alla loro prima istituzione, alle circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, alle funzioni, alla forma di governo e alle modalità di elezione diretta degli organi. Da ultimo, l'articolo 7 della proposta prevede che agli enti di area vasta si applichino, in quanto compatibili, le norme di attuazione dello Statuto previste per gli enti locali.

Per quanto riguarda le altre disposizioni del provvedimento, rileva che l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Commissione di merito, nel sostituire l'articolo 8 dello Statuto, attribuisce alla Regione, oltre alle funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, anche funzioni di programmazione, prevedendo che l'esercizio di tali funzioni sia conforme ai principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto medesimo.

Segnala poi che l'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sul procedimento di approvazione della legge regionale di definizione della forma di governo della Regione, di cui all'articolo 12 dello Statuto, rimettendo integralmente alla legge regionale la disciplina della sottoposizione di tale legge a *referendum*, mentre allo stato lo Statuto fissa i requisiti per la richiesta, prevedendo che essa sia formulata da un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

Fa presente che l'articolo 3 introduce un numero fisso di consiglieri regionali, pari a quarantanove, in luogo di quanto attualmente previsto dall'articolo 13 dello Statuto, secondo il quale il numero dei consiglieri è commisurato alla popolazione residente nel territorio regionale. Al riguardo, ricorda che nella presente legislatura regionale i componenti del Consiglio regionale sono quarantotto, mentre nella

precedente legislatura i componenti erano quarantanove.

Constata, infine, che l'articolo 6 dispone l'abrogazione di alcune disposizioni dello Statuto, riguardanti i controlli *ex ante* del Governo sulle leggi regionali e i poteri legislativi e amministrativi della regione in materia di controlli sugli atti degli enti locali, che risultano superate a seguito della riforma costituzionale del 2001.

Con riferimento ai profili di carattere finanziario del provvedimento, nel prendere atto del rango costituzionale delle disposizioni in esso contenute, non rileva elementi di criticità, anche considerando che alla disciplina dell'istituzione degli enti di area vasta, delle modalità per la loro elezione e all'eventuale assegnazione di entrate regionali in loro favore si provvederà con successivi provvedimenti legislativi regionali.

Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo se la Ragioneria generale dello Stato abbia espresso un parere riguardo agli effetti finanziari dell'articolo premissivo 01 del provvedimento, concernente la sostituzione del riferimento all'edilizia popolare con quello all'edilizia residenziale pubblica tra le materie di competenza legislativa concorrente dalla regione Friuli Venezia Giulia, nonché agli effetti finanziari dell'articolo 6 che dispone l'abrogazione di alcune disposizioni dello Statuto speciale. Con riguardo a quest'ultimo articolo, chiede se l'abrogazione, da esso prevista, dell'articolo 29 dello Statuto speciale, riguardante i controlli del Governo sulle leggi regionali, non faccia venire meno la possibilità per il Governo di impedire l'approvazione di leggi regionali suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Dell'Olio, conferma

che sul provvedimento è stato acquisito l'avviso della Ragioneria generale dello Stato e che le disposizioni dell'articolo 01 non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Riguardo all'articolo 6, invece, ricorda che i controlli preventivi del Governo sulle leggi regionali sono stati abrogati dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformato il Titolo V della Costituzione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ricorda l'impugnazione da parte del Governo dell'articolo 96 della legge di bilancio per il 2023 della regione Puglia, riguardante l'elezione del consiglio regionale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO osserva, con riferimento a quanto rappresentato dal deputato Dell'Olio, che nel caso citato si trattava di un ricorso in via principale per illegittimità costituzionale, presentato dal Governo successivamente all'entrata in vigore della legge regionale menzionata.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che il testo originario del disegno di legge, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, è corredato di relazione tecnica, mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, che hanno modificato e integrato il provvedimento in esame, non risultano corredati di relazione tecnica.

Passando ad esaminare le disposizioni del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una più puntuale disamina dei relativi profili finanziari, si sofferma, in primo luogo, sull'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il quale, nell'aggravare il regime sanzionatorio riferito alla guida in stato di alterazione determinato dall'assunzione di stupefacenti, modifica, tra l'altro, mediante la sostituzione del comma *2-bis* dell'articolo 187 del codice della strada con un nuovo testo, le modalità di acquisizione dei campioni biologici del conducente fermato per accertamenti da parte degli organi della polizia stradale. Al riguardo, evidenzia che la novella del suddetto comma *2-bis* espunge dal testo vigente della medesima norma la previsione che demanda all'adozione di un decreto interministeriale la definizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità di effettuazione dei suddetti accertamenti, nonché delle caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Sul punto, pur considerato che la relazione tecnica riferisce che tali accertamenti sono già svolti dalle amministrazioni competenti che vi provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di inserire nel testo del comma *2-bis*, come novellato dalla norma in esame, un'espressa previsione di invarianza finanziaria, analogamente a quanto già previsto nel testo della disposizione vigente.

Relativamente all'articolo *4-bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica. Con decreto sono definiti i termini e le modalità per l'iscrizione al registro nonché i programmi dei corsi di formazione che il titolare dell'impresa deve frequentare per confermare la validità dell'iscrizione. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province auto-

nome. Al riguardo, rileva la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che dall'istituzione del registro possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica relativi alla eventuale dotazione informatica occorrente e alla necessità di assicurare gli adempimenti connessi alla sua gestione. Infine, osserva che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire in proposito un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In riferimento all'articolo 6, segnala che le disposizioni in esame modificano alcune norme del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, relative all'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico. In particolare, con disposizioni introdotte in sede referente è previsto che nei casi di accertamento con dispositivi di controllo automatico di più violazioni commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella sfera di competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo sino ad un'ora, si applichino le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo, se più favorevoli. In secondo luogo, si prevede l'applicazione di una sola sanzione per ciascun giorno se sono accertate violazioni plurime nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto. In terzo luogo, si prevede, altresì, che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, con i dispositivi elettronici, debba essere attivato solo in casi ordinari, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree. Infine, è esteso il novero dei casi in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata soltanto la notificazione per estremi. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. È previsto, altresì, che i dispositivi di teleri-

levamento possano accertare contemporaneamente due o più violazioni. È stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata per alcune violazioni su autostrade o strade extraurbane principali. In questo caso, se le suddette violazioni avvengono in punti specifici della strada, come imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di esazione del pedaggio, sono accertate dagli organi di polizia stradale attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza. Con decreto interministeriale sono determinate le modalità di acquisizione e conservazione delle registrazioni delle violazioni accertate. Le violazioni che prevedono la sospensione della patente di guida sono segnalate immediatamente agli operatori di polizia eventualmente presenti lungo l'autostrada o la strada extraurbana principale, al fine di consentire la contestazione della violazione, ove possibile.

Al riguardo, con particolare riferimento alle violazioni plurime accertate con dispositivo automatico di controllo, introdotte nel corso dell'esame in sede referente e non considerate dalla medesima relazione tecnica, reputa utile acquisire conferma dal Governo riguardo all'assenza di effetti per la finanza pubblica. Riguardo all'estensione delle modalità di rilevazione dell'assenza di copertura assicurativa dei veicoli, introdotta in sede referente, mediante l'accesso all'elenco predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai comuni e ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale, rileva, inoltre, la necessità che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che eventuali interventi relativi alla dotazione informatica dei soggetti pubblici interessati siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Infine, osserva che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire in proposito un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In relazione all'articolo 6-*bis*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna, per l'accertamento dell'inosservanza dei limiti di velocità nelle vie d'ac-

qua, possano essere utilizzate, anche per la determinazione della velocità media su tratti determinati, apparecchiature di rilevamento approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da idoneo ente dallo stesso vigilato. Rileva che viene previsto, in via sperimentale e transitoria, che possono essere utilizzate, previa istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apparecchiature corredate di specifiche certificazioni. Al riguardo, rileva come appaia necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che eventuali adempimenti aggiuntivi in carico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricato di approvare o omologare le attrezzature o di esaminare quelle per le quali è richiesto l'utilizzo in via provvisoria, siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 6-*ter*, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono l'articolo 80-*bis* al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di campagne di richiamo di sicurezza. Osserva che il nuovo articolo prevede che i costruttori dei veicoli garantiscano l'immediata adozione di adeguate misure correttive e di informazione in relazione ai veicoli di categoria M, N od O, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone. Constata che l'operatore economico che, dopo una campagna di richiamo, riscontri che su un veicolo non sono ancora state effettuate le misure correttive, inserisce i relativi dati nell'elenco telematico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'inosservanza di tali obblighi è punita con sanzioni amministrative pecuniarie, mentre la circolazione con un veicolo presente nell'elenco telematico è punita con le sanzioni previste per la circolazione con un veicolo non in regola con le norme sulla revisione. Al riguardo, in merito alle modalità di accesso al portale telematico, rileva la necessità che il Governo fornisca chiarimenti idonei ad assicurare che eventuali interventi relativi alle strutture informatiche coinvolte, ove neces-

sari, siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 6-*quater*, evidenzia che la norma, introdotta in sede referente, sostituisce con un nuovo testo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 che disciplina specifiche operazioni in materia di motorizzazione da effettuare presso le sedi della Direzione generale della motorizzazione civile con spese a carico dei soggetti interessati alle medesime operazioni. Osserva, inoltre, che la novella, nel confermare che le spese relative a tali operazioni sono interamente a carico dei soggetti interessati, al comma 1, lettera *a*), modifica i criteri di determinazione dei compensi del personale. Evidenzia che l'applicazione di tali nuovi criteri di determinazione dei corrispettivi viene estesa – al comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*quater* – anche alle attività rese dal personale della motorizzazione civile che esercita funzioni ispettive e di vigilanza e – al comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis* – al personale incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al personale titolare delle attività, entro specifici limiti. In funzione dei medesimi nuovi criteri viene, altresì, disciplinata la remunerazione delle operazioni svolte in particolari orari di servizio. Osserva che la norma al comma 3 dispone, altresì, per i controlli periodici sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore e sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime officine effettuati da personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che la remunerazione, a carico delle officine, si basi sulla nuova disciplina introdotta dal comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*quater*, sopra menzionato, in materia di remunerazione delle funzioni ispettive e di vigilanza e che, a tal fine, con decreto ministeriale siano determinati gli importi, a carico delle officine. Rileva, inoltre, che al comma 4 viene demandata all'emanazione di un decreto interministeriale la determinazione degli importi utili a compensare il personale per l'esercizio delle suddette attività ispettive. Al riguardo, in merito al comma 1, lettera *b*), che estende i nuovi criteri di remunera-

zione ad ulteriori fattispecie, cioè alle attività rese dal personale della motorizzazione civile che esercita funzioni ispettive e di vigilanza, al personale incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al personale titolare delle attività e alle operazioni svolte in specifici orari di servizio, rileva che andrebbe chiarito se anche dette remunerazioni siano a carico dei soggetti interessati, posto che il testo della norma non appare prevederlo esplicitamente. In merito al comma 4, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in modo da chiarire che gli importi dovuti dalle officine, che saranno determinati con decreto interministeriale, devono comunque essere tali da assicurare la remunerazione del personale che svolge le attività ispettive. Non ha osservazioni da formulare circa i restanti commi.

Con riferimento all'articolo 9, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano alcune disposizioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari. Osserva, in dettaglio, che il comma 1, lettera *a*) demanda a una convenzione tra gli enti proprietari delle infrastrutture la definizione del segnalamento dell'attraversamento, nel caso in cui quest'ultimo abbia un'altezza libera inferiore a quella minima prevista dalle norme per le costruzioni. La successiva lettera *c*) prevede che, in corrispondenza dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, possa essere collocato, a cura e spese del gestore della ferrovia, un dispositivo luminoso, integrato da un dispositivo di segnalazione acustica, per avvertire in tempo utile del passaggio del treno, e che la suddetta installazione di tali dispositivi sia obbligatoria in caso di visibilità insufficiente. La lettera *e*) del medesimo comma 1 disciplina, poi, i comportamenti da tenere in prossimità dei passaggi a livello, inasprendo contestualmente la quasi totalità delle sanzioni comminate ai trasgressori della disciplina in esame – da 200 a 800 euro, in luogo di limiti compresi tra 87 e 344 euro attualmente vigenti – e consente, infine, che l'installazione dei di-

positivi luminosi sia consentita anche al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, a sue spese, previa convenzione con l'ente proprietario o gestore della strada. Fa presente che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli enti gestori provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 9 reca, al comma 2, una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti gestori provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione. Al riguardo, anche al fine di valutare la formulazione della disposizione in esame, rileva l'utilità di acquisire dal Governo un chiarimento circa l'esatta individuazione dei citati enti gestori, in modo da verificare se essi debbano essere identificati nei soggetti gestori delle infrastrutture ferroviarie ovvero comprendano, altresì, soggetti gestori dell'infrastruttura stradale. Analogamente, ritiene opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito all'esatta individuazione delle risorse destinate alle attività di manutenzione, considerando che la relazione tecnica fa riferimento a quelle previste in apposita voce del Contratto di programma – parte servizi stipulato con l'ente gestore dell'infrastruttura, anche al fine di valutare l'opportunità di richiamare espressamente tali ultime risorse nell'ambito della disposizione in esame. Osserva, in ogni caso, che il presente disegno di legge già contiene, all'articolo 18, comma 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.

Con riferimento all'articolo 9-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge n. 183 del 2020, prevedendo che, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale recante linee guida in materia di sicurezza ferroviaria, di cui al primo periodo del medesimo articolo 13, comma 17-bis, in caso di incidente i gestori assi-

curino, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee. A tal fine, sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, segnala che i gestori predispongono, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco.

Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca se la disposizione in esame sia suscettibile di determinare oneri a carico dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, non fronteggiabili nell'ambito del Contratto di programma-parte servizi, dovuti alla necessità di provvedere all'adeguamento di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche.

Con riferimento all'articolo 11, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, i segnali luminosi di pericolo e di prescrizione e i segnali a messaggio variabile debbano essere dotati di sistemi di controllo a distanza in grado di certificarne il momento di accensione o spegnimento e il regolare funzionamento. Rileva che di ogni operazione, anche automatica, di accensione, spegnimento o modifica del contenuto del messaggio deve essere conservata idonea registrazione in grado di certificare l'orario e il corretto svolgimento delle operazioni stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1, capoverso 19-*quater*, dell'articolo 11 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione dei commi 19-*bis* e 19-*ter* dell'articolo 41 del codice della strada, introdotti dal medesimo comma 1 dell'articolo 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e gli enti gestori provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse ordinariamente finalizzate alla manutenzione.

Al riguardo, ravvisa l'utilità di acquisire dal Governo un chiarimento circa l'esatta

individuazione dei citati enti gestori, nonché in merito ad una più puntuale perimetrazione delle risorse destinate alle predette attività di manutenzione, considerando in proposito che la relazione tecnica fa riferimento alle risorse di bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate e, in caso di società, a quelle del contratto di servizio. Osserva, in ogni caso, che il presente disegno di legge già contiene, all'articolo 18, comma 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento.

Con riferimento all'articolo 13, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano alcune disposizioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di disciplina della sosta. Le novelle prevedono, tra l'altro: la possibilità per i comuni di riservare spazi temporanei di sosta per la ricarica dei veicoli elettrici; la possibilità per i comuni di destinare aree temporanee all'accompagnamento dei passeggeri in arrivo o partenza da stazioni ferroviarie, porti, aeroporti e altri nodi di interscambio; relativamente alle aree di sosta a pagamento, il rinvio a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto concerne l'individuazione delle modalità di riscossione del pagamento, delle categorie dei veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe; la possibilità, per i veicoli al servizio di persone con disabilità, di sostare sempre gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, e non solo qualora risultino occupati i posti loro riservati.

Al riguardo, per quanto attiene all'individuazione per la sosta a pagamento delle modalità di riscossione, delle categorie dei veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, rileva la necessità di acquisire ulteriori elementi idonei a garantire che dalla futura disciplina di fonte regolamentare non derivino, per i comuni, entrate minori rispetto a quelle già iscritte nei loro bilanci.

Per quanto riguarda la facoltà dei veicoli al servizio di persone con disabilità di sostare comunque gratuitamente nei posteggi a pagamento, rileva che detta facoltà è già prevista a legislazione vigente dall'articolo 188, comma 3-bis, del codice della

strada, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 121 del 2021. Segnala che la disposizione ora introdotta si limita a rimuovere la condizione che la facoltà sia esercitabile « qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati ». Evidenzia, in altre parole, che essa generalizza una facoltà già prevista a legislazione vigente rimuovendo una condizione per il suo esercizio. Sul punto, considerato che la relazione tecnica motiva la neutralità della disposizione ora introdotta facendo riferimento ad un'altra disposizione, osserva che andrebbe chiarito se dalla generalizzazione ora introdotta derivino minori entrate rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 14-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-sexies all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo che per straordinarie e motivate esigenze, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, regioni e province autonome, nonché gli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, possano istituire zone a traffico limitato territoriali. Conseguentemente, viene sostituito il comma 8 al suddetto articolo 6, introducendo, tra l'altro, la previsione che l'accesso a determinate categorie di zone a traffico limitato non possa in ogni caso essere a titolo oneroso. Al riguardo, ritiene necessario che sia chiarito se il divieto di rendere oneroso l'accesso a determinate categorie di zone a traffico limitato possa comportare riduzioni di proventi per gli enti interessati rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 14-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle disposizioni del codice della strada la maggiorazione in caso di ritardo di pagamento non possa comunque essere superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti della disposizione in esame sulle entrate derivanti da sanzioni eventualmente già

scontate nei saldi di finanza di finanza pubblica, posto che la previsione di un limite all'importo della sanzione, nell'ipotesi di ritardato pagamento, potrebbe comportare un rallentamento dei pagamenti previsti.

Con riferimento all'articolo 15-ter, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incidono sulla definizione delle macchine agricole e sui loro utilizzi. In particolare, oltre a confermare sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente, fa presente che la norma ora introdotta sembra volta a definire « macchina agricola » anche un mezzo adibito al trasporto di soggetti in visita presso le aziende agricole, interessati a conoscere il contesto ambientale e territoriale in cui si svolgono le attività dell'impresa agricola. Al riguardo, andrebbe chiarito, a suo avviso, se detta estensione possa comportare effetti per la finanza pubblica connessi al riconoscimento di eventuali benefici fiscali riferibili all'acquisto o sostituzione di macchine agricole, nonché del relativo carburante.

Con riferimento all'articolo 17, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano ad adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Segnala che i suddetti decreti legislativi sono improntati sia a principi di carattere generale sia a principi e criteri direttivi. Fa presente inoltre che si autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e dalle altre norme di settore vigenti, relativamente a diverse materie.

In proposito, osserva che alcuni tra i suddetti principi, sia generali che direttivi, e criteri, nonché alcune tra le materie indicate per la regolamentazione appaiono potenzialmente suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica. Fa riferimento, in particolare: al miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza

dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione ed automazione delle procedure; alla previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; all'armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità, nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità; alla semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione; all'adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, anche attraverso, tra l'altro, la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, inclusa l'apposizione della terza fascia sui *guard rail* ove prevista, e di arredi urbani; al riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati; all'aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale; alla modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso; alle disposizioni per favorire la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione; per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, all'adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendendo altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce; all'introduzione e implementazione di dispositivi adeg-

guati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti; all'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, inclusa l'apposizione della terza fascia sui *guard rail* ove prevista, e arredi urbani; all'aggiornamento della segnaletica stradale; alla disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici; alla disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti e ad altre infrastrutture di completamento.

Evidenzia che le disposizioni, a tal riguardo, prevedono una clausola di salvaguardia disponendo che le amministrazioni competenti provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, prende atto che la relazione tecnica non reca dati ed elementi di valutazione che consentano una quantificazione di tali fattispecie, rinviando alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, che subordina l'entrata in vigore dei decreti legislativi che dovessero recare oneri al previo reperimento delle idonee coperture da parte dei medesimi decreti. Alla luce di tali elementi, non formula osservazioni relativamente ai profili di quantificazione, pur evidenziando l'opportunità di acquisire una valutazione, sia pur di massima, riguardo al potenziale impatto finanziario delle disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 9 dell'articolo 17 reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, rileva che le amministrazioni

competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, rileva che la predetta clausola di invarianza finanziaria si riferisce all'attuazione non solo delle deleghe conferite dal presente articolo, ma anche delle ulteriori disposizioni in esso contenute, che ai commi 4 e 5 disciplinano l'adozione di uno più regolamenti di delegificazione, mentre ai commi 6 e 7 prevedono la modifica del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e la definizione, con decreti ministeriali, di istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai precedenti commi 4 e 6 e alla dematerializzazione della relativa documentazione.

Segnala che la disposizione in esame precisa altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CAN-

NATA. – *Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.*

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. Atto n. 123.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (Atto n. 123).

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Osserva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale è finalizzato al potenziamento delle unità

navali attraverso l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della classe leggeri e tattici, che affianchino i mezzi aerei tradizionali attualmente imbarcati, al fine di rendere maggiormente efficiente e flessibile l'impiego dello strumento aeronavale.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame, il cui avvio era previsto nell'anno 2023 e di cui si prospetta una durata di quattordici anni, fino all'anno 2036, reca un onere complessivo di 191,7 milioni di euro alle condizioni economiche sussistenti nell'anno 2023.

Sottolinea che la scheda tecnica evidenzia che la prima fase del programma ha ad oggetto lo studio per l'integrazione fisica e funzionale di sistemi di velivoli a pilotaggio remoto (RUAV) su unità navali della classe pattugliatori polivalenti di altura (PPA) e l'acquisizione di una prima aliquota di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), integrati con le unità navali. Fa presente che ai relativi oneri, pari complessivamente a 21,59 milioni di euro, si provvede a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei capitoli di investimento del bilancio del Ministero della difesa, utilizzando, in particolare le risorse afferenti al capitolo 7120, piano gestionale 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.

In proposito evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.

Osserva che la scheda tecnica specifica, inoltre, che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti, che prevede spese pari a 2,59 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 1 milione di euro per l'anno 2026, è meramente indicativo e verrà attuato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva

esigenza di pagamento. Precisa che la scheda specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Rileva che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Riguardo al completamento del programma, fa presente che la scheda afferma che le fasi successive, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, sono da finanziare per il restante valore previsionale complessivo di 170,11 milioni di euro. In proposito ritiene opportuno che il Governo confermi che, come espressamente indicato nelle schede tecniche allegate a schemi di decreto di analogo tenore, le fasi successive del programma potranno essere contrattualizzate subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento.

Nello stesso senso, reputa necessario rilevare che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto

– secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, riterrebbe opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, considerato che l'esercizio finanziario 2023 è ormai concluso, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità nell'ambito del cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto non comporti l'esigenza di un suo aggiornamento, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese.

In tale ambito, ritiene opportuno, in particolare, verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera « f ») ovvero essere oggetto – sempre in qualità di somme non impegnate – di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi per mezzo della seconda sezione della legge di bilancio, conformemente alla vigente disciplina contabile, secondo quanto del resto già precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in esame, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, facendo ricorso, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate.

Osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Garantisce che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legi-

slazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Assicura che il completamento del programma, per il restante valore di 170,11 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie.

Segnala che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato "Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali", relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare (Atto n. 123);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e si prospetta la conclusione nell'anno 2036, comporterà un onere complessivo stimato in 191,7 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà una spesa complessiva di 21,59 milioni di euro, da sostenere negli anni dal 2023 al 2026, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 170,11 milioni di euro;

il provvedimento in esame individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in esame, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, facendo ricorso, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate;

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

il completamento del programma, per il restante valore di 170,11 milioni di

euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in esame è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato « Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri », relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo.

Atto n. 124.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere sullo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2023, denominato « Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei Carabinieri » (Atto n. 124).

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria del provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Osserva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità l'acquisizione di un simulatore di volo del tipo *Full Flight Simulator (FFS) – Level D*, comprensivo di supporto logistico integrato quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative de-

gli equipaggi di volo dell'Arma dei Carabinieri.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario del provvedimento, segnala preliminarmente che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, il programma pluriennale in esame, di presumibile avvio nell'anno 2024 e conclusione nell'anno 2029, reca un onere complessivo stimato in 29 milioni di euro.

Osserva, altresì, che il programma sarà finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa. In particolare, alla luce del cronoprogramma riportato nella citata scheda tecnica, gli oneri saranno pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.

Segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà aggiornato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Rileva, inoltre, che si specifica che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Sottolinea che la medesima scheda tecnica chiarisce altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del ter-

ritorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Fa presente che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal Governo, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della di-

fesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Garantisce che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato “*Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri*”, relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di sup-

porto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo (Atto n. 124);

premessi che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2029, comporterà un onere complessivo stimato in 29 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'attuazione del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al relatore per quale motivo non abbia ritenuto di inserire, nella proposta di deliberazione che ha testé formulato, un rilievo di contenuto analogo a quello espresso sull'atto n. 123.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, rispondendo alla deputata Guerra, evidenzia che, mentre lo schema di decreto n. 124 in esame ha ad oggetto lo svolgimento dell'intero programma pluriennale di armamento, lo schema di decreto n. 123, esaminato in precedenza, concerne soltanto la prima fase di un programma pluriennale la cui realizzazione è articolata in più fasi temporali.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Atto n. 109.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ricorda che, all'atto dell'assegnazione del provvedimento in esame, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le

Commissioni non si pronuncino definitivamente sul medesimo provvedimento prima della trasmissione dei prescritti pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato.

Al riguardo, fa presente che sono stati trasmessi i pareri della Conferenza unificata e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mentre non è ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato.

In considerazione di tale circostanza, avverte che la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo schema in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) nel ricordare che, nella seduta del 6 febbraio scorso, la Commissione aveva deliberato di chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo della proposta di legge n. 153 e abbinata-A concernente i lavoratori affetti da malattie oncologiche, iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella quota riservata ai gruppi di opposizione, chiede che la Commissione sia aggiornata in pro-

posito, considerato che la sottosegretaria Albano aveva assicurato che l'iter istruttorio necessario per la redazione della relazione tecnica sarebbe stato completato in breve tempo.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), rispondendo alla deputata Guerra, ricorda che, in seguito al rinvio in Commissione della citata proposta di legge, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 febbraio 2024, la Commissione Lavoro ha nominato un Comitato ristretto per valutare in modo approfondito le modifiche da apportare al testo per superare le criticità relative agli effetti finanziari del provvedimento. Fa presente che il predetto Comitato ha elaborato un nuovo testo sul quale sono in corso interlocuzioni informali con l'INPS e con il Ministero dell'economia e delle finanze, segnalando che la Commissione Bilancio si potrà quindi esprimere sul testo che sarà elaborato dalla Commissione competente in sede referente.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una rettifica del Governo alla risposta fornita nella seduta del 27 febbraio 2024 alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061 71

ALLEGATO (Testo rettificato della risposta fornita dal Governo alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061 svolte nella seduta del 27 febbraio 2024) 73

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti 72

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (*Svolgimento e conclusione*) 72

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 13.45.

Su una rettifica del Governo alla risposta fornita nella seduta del 27 febbraio 2024 alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061.

Marco OSNATO, *presidente*, comunica che nella serata di ieri è pervenuta una lettera, indirizzata alla Commissione Finanze, da parte dell'Ufficio coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si trasmette il testo della risposta resa ieri alla Commissione dal Sottosegretario Savino alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061, integrato con le considerazioni conclusive che, per mero errore materiale, non risultano riportate nel documento consegnato dal Sottosegretario in seduta.

Il testo della risposta così rettificato è a disposizione dei colleghi e sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconoscenza stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi,
Benedetto Mineo.**

(Svolgimento e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare quesiti Marco OSNATO, *presidente*, cui replica Benedetto MINEO, *Garante per la sorveglianza dei prezzi*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia il dottor Mineo per la partecipazione e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

**TESTO RETTIFICATO DELLA RISPOSTA FORNITA DAL GOVERNO
ALLE INTERROGAZIONI N. 5-02058 e N. 5-02061 SVOLTE NELLA
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2024**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti, alla luce del nuovo Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri in vigore dal 17 luglio 2023, chiede chiarimenti in merito al regime impositivo dei lavoratori frontalieri sulle imposte sul reddito e sul patrimonio con particolare riferimento ai cc.dd. *“vecchi frontalieri”*.

Gli Onorevoli richiamano l'articolo 2, lettera b), numero 1) del predetto Accordo che definisce quale lavoratore frontaliere colui il quale *“sia fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trovi, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine dell'altro Stato contraente”*, mentre il successivo articolo 3 declina un regime di tassazione differenziata in relazione ai redditi di quei frontalieri che hanno iniziato a lavorare nell'area di frontiera Svizzera dopo l'entrata in vigore dell'Accordo (cd. *“nuovi frontalieri”*)

Tanto premesso, in particolare, l'Interrogante chiede di sapere se *“non ritenga opportuno chiarire che, in riferimento ai “Vecchi frontalieri” i cui redditi resteranno quindi soggetti a tassazione imponibile soltanto in Svizzera, resta confermata la definizione, peraltro coincidente con quella prevista dal richiamato articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 23 dicembre 2023 e oggetto di ratifica con legge 83/2023, contenuta nella (citata) risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 38/2017, ovvero che i vecchi frontalieri continuano a considerarsi tali in virtù della distanza dal confine svizzero e non dal confine del Cantone presso cui prestano attività lavorativa”*.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente osservare che il precedente Accordo tra Italia e Svizzera del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri non conteneva la definizione di lavoratore frontaliere.

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2017, ha precisato che *«la qualificazione di “frontaliere” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l'attività di lavoro dipendente. In particolare, gli articoli del richiamato Accordo stipulato tra l'Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri “esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni” e non richiedono l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza”*».

Il nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sui frontalieri del 2020 fornisce una definizione di “lavoratore frontaliere” che include i lavoratori che risiedono entro 20 km dalla frontiera e che, in linea di massima, rientrano ogni giorno al loro domicilio. Essa si applica a tutti i frontalieri (nuovi e attuali) a partire dall’entrata in vigore dell’accordo.

Sotto la vigenza del precedente Accordo del 1974 i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese hanno annualmente elaborato in via autonoma le proprie liste di comuni, in base ai dati forniti ai datori di lavoro svizzeri dai frontalieri italiani. Annualmente, i tre cantoni hanno fornito all’Italia il numero dei frontalieri residenti nei comuni italiani compresi negli elenchi svizzeri, in base a cui sono stati pagati i ristorni all’Italia.

Ai fini del precedente Accordo del 1974 l’individuazione dei soggetti aventi diritto avveniva sulla scorta di norme di prassi e della rilevazione effettuata dalle autorità Svizzere.

Il MEF si è rivolto all’Istituto Geografico Militare (IGM) al fine di ottenere l’elenco di tutti i comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera. L’elenco fornito dall’IGM ha evidenziato un numero di 518 in totale, con 71 comuni italiani in più rispetto ai comuni presenti nelle liste dei cantoni svizzeri.

Il 22 dicembre 2023 è stata pertanto conclusa una procedura amichevole a cui sono allegate le liste dei comuni svizzeri compresi nella fascia di 20 km dal confine con l’Italia, e dei comuni italiani compresi nella fascia di 20 km dal confine con la Svizzera.

Ciò posto, in relazione al chiarimento richiesto dall’Onorevole interrogante si rappresenta che, nell’opzione esegetica privilegiata dell’Agenzia delle entrate, la definizione declinata nella cennata risoluzione resti valida ai fini dell’individuazione dei “*vecchi frontalieri*” da parte dello Stato italiano, dovendosi qualificare lavoratore frontaliere colui che “*esercita un’attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza.*”.

Tale opzione esegetica deve essere messa, peraltro, in connessione con i contenuti della procedura amichevole del 22 dicembre 2023, che esplica efficacia solo dal primo gennaio 2024. Dal che consegue che la definizione di lavoratore frontaliere richiamata nella risoluzione 38 del 2017, non è da sola sufficiente a qualificare i vecchi frontalieri, occorrendo altresì, a tal fine, in coerenza con la prassi applicativa dell’Accordo previgente, che il comune di residenza del lavoratore, oltre ad essere compreso nella fascia dei 20 km dal confine, risulti inserito nelle liste redatte dai tre cantoni della Svizzera.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>) ...	76
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	81

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
5-00366 Madia: Iniziative per rafforzare i controlli nell'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore	77
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	83
5-00871 Berruto: Iniziative per garantire l'attuazione della legge delega in materia di lavoro sportivo	78
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87
5-01412 Berruto: Iniziative per garantire la partecipazione alle attività sportive dei minori di nazionalità non italiana	78
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	89
5-01547 Andrea Rossi: Sullo stato di attuazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022	78
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	92
5-01557 Berruto: Iniziative urgenti per la proroga del termine relativo alla comunicazione dei dati sul rapporto di lavoro sportivo	79
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	94
5-01558 Berruto: Sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per l'autorizzazione dei lavoratori pubblici « sportivi »	79
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	96
5-01846 Berruto: Sulla mancata istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo prevista dall'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021	79
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	97
5-01849 Berruto: Iniziative per riattivare il tracciato per bob, slittino e skeleton della località Pariol (Cesana Torinese)	79
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla IX Commissione Trasporti, sul disegno di legge del Governo recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala, in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 4 aggiunge il comma 2-*ter* all'articolo 230 del Codice della strada, prevedendo l'attribuzione, a coloro che partecipano a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie e dalle autoscuole di cui all'articolo 123, del credito di due punti all'atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E. L'articolo in questione demanda, inoltre, ad un decreto del Mini-

stero dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale accreditati, nonché tra gli enti privati di formazione professionale, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari e per la relativa certificazione.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 17 reca nei commi da 1 a 3, un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici indicati al comma 3; al comma 4, l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale.

Rileva quindi che ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti principi di carattere generale:

a) miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione ed automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti.

b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;

c) riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti di circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso ai soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime sulla strada.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere elaborata dal relatore su un provvedimento che presenta forti criticità sul versante della sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e sul ruolo riconosciuto agli enti locali e segnatamente ai Comuni.

Con particolare riferimento alla questione della mobilità dolce ricorda di aver presentato una proposta di legge di modifica del Codice della strada in materia di sicurezza stradale dei ciclisti che riguarda, in particolare, la distanza minima di sicurezza in materia di sorpasso dei ciclisti evidenziando come nel testo in esame sia stata adottata in materia una previsione, a suo giudizio, sbagliata. Ciò premesso e in coerenza con la posizione assunta dal gruppo del Partito democratico in seno alla Commissione di merito ribadisce il parere contrario sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-00366 Madia: Iniziative per rafforzare i controlli nell'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando in qualità di cofirmatario, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadisce la gravità del fatto evidenziato nell'interrogazione che peraltro è stata presentata un anno fa e solo oggi riceve risposta.

In particolare richiama l'attenzione del Governo sull'importanza della funzione di controllo *ex ante* attribuita alle federazioni sportive nella scelta della figura dell'allenatore cui sono affidati atleti spesso minori di età. Si chiede pertanto come sia stato possibile nella fattispecie attribuire il ruolo di allenatore ad una persona che già risultava condannata per reati di abusi sessuali. Auspica pertanto un intervento efficace da parte del Governo volto a sensibilizzare le federazioni sportive nel senso di una mag-

giore severità data la delicatezza delle scelte cui sono chiamate.

5-00871 Berruto: Iniziative per garantire l'attuazione della legge delega in materia di lavoro sportivo.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica insoddisfacente sia sul merito sia perché giunge con estremo ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua firma che ricorda è stata presentata nove mesi fa nell'imminenza dell'emanazione dei decreti legislativi attuativi della riforma del lavoro sportivo. Al riguardo nel ribadire l'opinione più volte espressa circa la necessità di una riforma ritiene che nella fase attuativa vi siano ancora forti elementi di criticità.

5-01412 Berruto: Iniziative per garantire la partecipazione alle attività sportive dei minori di nazionalità non italiana.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che come le precedenti arriva con estremo ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua firma. Rispetto alla vicenda segnalata ricorda come si sia trattato evidentemente di un problema del sistema informatico non volendo accedere ad altre interpretazioni. Nel condividere la lunga ricostruzione normativa svolta in questa sede dal Ministro ritiene che probabilmente la disciplina relativa ai minori stranieri possa essere ulteriormente migliorata. Al riguardo dichiara la disponibilità del gruppo del Partito democratico a discutere,

anche dopo i giochi olimpici di Parigi, al fine di compiere i necessari passi in avanti verso una normativa realmente all'avanguardia volta a garantire anche agli atleti stranieri minori di età e residenti in Italia di poter godere degli stessi diritti degli altri minori e di poter partecipare alle attività sportive giovanili.

5-01547 Andrea Rossi: Sullo stato di attuazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea ROSSI (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo riservandosi di verificare i dati forniti dal Ministro in questa sede che ad una prima lettura non coincidono con le informazioni al momento il suo possesso. Stigmatizza quindi l'estremo ritardo in cui la risposta giunge rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua firma ritenendo che ciò sia dovuto non tanto a una responsabilità diretta del Ministro quanto a un'organizzazione delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni che non consente risposte tempestive. Nel ribadire come le questioni evidenziate nell'interrogazione a sua firma relative alla ripartizione del contributo previsto in favore dei gestori di impianti sportivi siano state segnalate da numerosi territori, coglie l'occasione della seduta odierna per invitare nuovamente il Ministro ad una riflessione seria sugli strumenti di normativi e finanziari attualmente previsti a sostegno dello sport. A tale riguardo osserva come la pur necessaria riforma del lavoro sportivo abbia creato numerosi vincoli e oneri a carico delle federazioni sportive, giudicando quindi necessario verificare ulteriori interventi normativi al fine di garantirne una corretta applicazione coerente con gli obiettivi che la riforma medesima si era prefissa.

5-01557 Berruto: Iniziative urgenti per la proroga del termine relativo alla comunicazione dei dati sul rapporto di lavoro sportivo.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giunge con estremo ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione a sua firma che poneva questioni assai puntuali. Si chiede pertanto se un atto di sindacato ispettivo possa effettivamente rappresentare uno strumento efficace in termini di tempestività della risposta, rispetto ad esempio all'utilizzo della stampa.

5-01558 Berruto: Sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per l'autorizzazione dei lavoratori pubblici «sportivi».

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato assicurando che in prospettiva si adopererà perché le risposte alle interrogazioni presentate possano essere più tempestive rispetto al passato (*vedi allegato 7*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giunge tardiva rispetto alla questione dell'enucleazione delle mansioni che al momento risulta incompleta. Al riguardo auspica che il Governo possa garantire una maggiore omogeneità nell'individuazione delle diverse mansioni da parte delle diverse federazioni sportive ribadendo l'urgenza di tale adempimento.

5-01846 Berruto: Sulla mancata istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo prevista dall'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione

in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che ha confermato l'avvenuta istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo. Nel giudicare tale organismo fondamentale al fine di monitorare l'effettivo impatto della riforma del lavoro sportivo riferisce come abbia ricevuto numerose segnalazioni provenienti da parti diverse del territorio nazionale che hanno evidenziato una serie di criticità. In particolare, esprime forti perplessità circa la composizione dell'Osservatorio che a suo giudizio non sembra garantirne l'effettiva indipendenza. In conclusione, auspica che l'Osservatorio nazionale possa esercitare appieno le funzioni che gli sono attribuite ritenendo tale organismo cruciale al fine di garantire una piena attuazione della riforma non solo sul piano tecnico ma anche sul piano culturale.

5-01849 Berruto: Iniziative per riattivare il tracciato per bob, slittino e skeleton della località Pariol (Cesana Torinese).

Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*) evidenziando, in particolare, con riferimento all'ipotesi alternativa per lo svolgimento delle gare, per cui nell'interrogazione viene riportata l'individuazione della sede di Saint Moritz, che non risulta sia stata individuata, in via formale, alcuna ipotesi alternativa per lo svolgimento delle suddette gare, risultando peraltro evidente che un'opzione diversa dovrà essere individuata nell'ipotesi in cui non dovessero essere rispettati i termini previsti per la consegna ancorché la ditta aggiudicatrice al momento ci conferma di poter rispettare le tempistiche per la consegna.

Con riferimento alla pista di bob esistente in Cesana Torinese, rammenta che in data 25 ottobre 2023 Simico è stata incaricata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di svolgere ogni utile valuta-

zione di fattibilità di un ripristino della funzionalità della pista.

Al riguardo ricorda di essersi impegnato in prima persona proprio per cercare di far rispettare il previsto cronoprogramma in Italia. Risulta evidente che tale esigenza sia venuta meno a seguito della presentazione del nuovo progetto da parte di Cortina ma la sua preoccupazione è sempre stata quella di garantire la funzionalità della nuova pista rimandando ad una fase successiva la questione circa la destinazione della pista una volta che questa fosse stata per così dire «rifunzionalizzata».

Ritiene opportuno, in questa sede, condividere la riflessione circa il fatto che resta nella disponibilità del presidente della regione Piemonte, della città metropolitana di Torino e della Fondazione Torino 2006 la decisione circa l'utilizzo delle risorse disponibili destinate al ripristino della pista per un superamento di un'infrastruttura che non avrebbe a questo punto nessun utilizzo sportivo. Nel rispetto delle scelte che saranno adottate, si dichiara certo che saranno le più opportune, e ritiene di lasciare ai citati portatori di interessi del territorio la definizione puntuale di come utilizzare le risorse disponibili in una direzione compatibile con la sostenibilità ambientale.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ribadendo di giudicare una scelta folle quella di insistere per la realizzazione di una nuova pista che rischia di non poter essere utilizzata per i suoi scopi.

Nel ricordare la posizione assunta dal CIO al riguardo anche a causa dello scarso tempo che rimane per i Giochi 2026, si

chiede se la scelta del Governo di investire 120 milioni di euro non rappresenti, oltre ad un azzardo, un tributo di natura politica. Con riferimento al progetto di ripristino e di riforestazione dichiara di condividere l'esigenza di garantire l'italianità delle strutture utilizzate ma ribadisce l'importanza e la necessità del ripristino dei luoghi. Più in generale richiama l'attenzione del ministro Abodi sul fatto che le discipline sportive subiscano forti cambiamenti nel tempo e che oggi il tema della sostenibilità ambientale non possa essere assolutamente trascurato. Si appella quindi al buon senso del Governo e degli atleti coinvolti affinché si possa ripristinare una pista già esistente piuttosto che costruirne una nuova che molto probabilmente non verrà mai utilizzata.

Infine, nel preannunciare la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo sulle materie di competenza del Ministro dello sport sollecita in particolare la risposta all'interrogazione 5-01882 relativa alla nomina di Fabio Caiazzo quale componente del consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.a.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione Cultura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

evidenziato che

L'articolo 4 prevede l'attribuzione del credito di due punti all'atto di rilascio delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E a coloro che partecipano a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, demandando ad un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'interno l'individuazione dei soggetti formatori fra gli enti, anche privati e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale accreditati, nonché tra gli enti privati di formazione professionale, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle attività extracurricolari e per la relativa certificazione;

considerato che

L'articolo 17 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'emanazione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione

di cui al codice della strada, secondo principi e criteri direttivi specifici, nonché l'autorizzazione all'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di regolamenti di delegificazione sulla disciplina di alcune materie, tra cui il trasporto eccezionale, i limiti di massa e sagoma dei veicoli, l'aggiornamento della segnaletica stradale e la disciplina tecnica di classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di occupazione del suolo stradale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) provveda la Commissione di merito, nell'ambito del nuovo comma 2-ter dell'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 4 del provvedimento in esame, a stabilire che i corsi extracurricolari di educazione stradale siano organizzati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), ferma restando la possibilità per le autoscuole di partecipare a tali attività formative in qualità di soggetti formatori, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, nell'ambito secondo periodo del nuovo

comma 2-ter dell'articolo 230 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 l'opportunità di meglio individuare le categorie dei soggetti chiamati a svolgere il ruolo di formatori nell'ambito degli enti e delle istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale ivi richiamate;

b) valuti la Commissione di merito, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività circense, l'opportunità di aumentare i limiti di lunghezza e larghezza dei veicoli impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante e di consentire loro l'accesso alla rete autostradale.

ALLEGATO 2

5-00366 Madia: Iniziative per rafforzare i controlli nell'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

riguardo al caso riportato dall'onorevole interrogante, purtroppo non isolato, mi preme innanzitutto ribadire ancora una volta come quello che emerge nei casi di pressioni e abusi anche solo di natura psicologica – figuriamoci fisica – subiti da giovani che si avvicinano alla pratica sportiva, rappresenti uno scenario preoccupante che, voglio ribadire, non è stato ignorato e mai lo sarà.

Il rischio di far nascere disturbi psicologici e di qualsiasi altra natura, che mettano a repentaglio lo stato di salute fisico e mentale dei giovani, è assolutamente intollerabile, e questo a maggior ragione quando la dimensione sportiva viene coinvolta. Nel rispetto dei ruoli, come premesso dall'interrogante, spetta alle autorità competenti, non solo sportive, effettuare i dovuti accertamenti, appurare la vicenda e le relative responsabilità, fornendo le conseguenti risposte sul piano sanzionatorio e su quello della prevenzione.

Al riguardo, venendo ai fatti, occorre ricordare che il 5 febbraio 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale contrassegnato n. 3857/2022 R. G. N. R., ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del soggetto in questione, l'ormai ex-allenatore della società sportiva cestistica Stella Azzurra, per il reato di violenza sessuale continuata in danno di un minorenni di nazionalità estone. La contestazione era riferita a fatti commessi in periodo che andava dal dicembre 2017 al novembre 2020, a seguito delle denunce presentate dal giovane, una volta fatto ritorno nel Paese di origine (precedentemente lo stesso ragazzo risultava alloggiare nella foresteria adiacente

l'impianto sportivo). Quello che purtroppo è emerso dagli atti è che lo stesso soggetto arrestato era stato condannato per il reato di pornografia minorile commesso a Perugia diversi anni prima – nel 1998 (con sentenza passata in giudicato nel gennaio 2001) – ed era stato altresì condannato per il delitto di violenza sessuale nei confronti di altri giovani atleti della società Basket Academy di Ponte San Giovanni (con sentenza della Corte di Appello di Perugia passata in giudicato il 16 dicembre 2022).

Quello che è importante evidenziare ora, innanzitutto dal punto di vista della giustizia penale, è che nei confronti di questo soggetto, che attualmente (a quanto risulta dagli organi di stampa) si trova in carcere (Regina Coeli), sia stato chiesto, lo scorso dicembre, il rinvio a giudizio. Il pubblico ministero ha, inoltre, chiesto il rinvio a giudizio anche per il team manager della Stella Azzurra, con l'accusa di favoreggiamento e su questi fatti auspico che si faccia la più completa e ampia giustizia.

Per quanto invece attiene alla giustizia sportiva che, come è noto, corre su binari diversi e paralleli rispetto a quella dello Stato, voglio ricordare che il 3 luglio 2023, seguendo i fatti che erano emersi, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale, anche l'allenatore (un altro) e il Presidente della società Stella Azzurra S.r.l, nonché il (la) Presidente della società Stella Azzurra Roma Nord e il Presidente della società Stella Azzurra Basketball Academy, per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell'allenatore arrestato e coinvolto direttamente nei fatti di reato.

Successivamente, il 17 luglio 2023, lo stesso Tribunale federale ha applicato a quest'ultimo il provvedimento della radiazione previsto dall'art. 2, 44 e 59 RG e,

pochi giorni dopo, il 20 luglio 2023, ha provveduto ad applicare il provvedimento della inibizione agli altri soggetti citati (articoli 2 e 44 R.G.; articoli 2.2 2.4 2.6 2.7 codice etico; con l'applicazione degli articoli 21 comma 5 e 22 R.G).

Venendo poi a ciò che più riguarda la domanda dell'interrogante, vorrei chiarire, su un piano più generale, che personalmente ho da subito avvertito il dovere di assumere una serie di iniziative, coinvolgendo il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e le Federazioni sportive nazionali, come tutti gli altri organismi sportivi a vario titolo competenti. A questo proposito, devo dire di aver registrato un'immediata attivazione, come avvenuto per la giustizia sportiva, delle strutture federali, e posso oggi confermare il nostro impegno per rafforzare e promuovere al meglio le misure a tutela e garanzia della sicurezza e della salute psicofisica dei giovani, delle nostre atlete e dei nostri atleti di tutte le discipline.

Ciò premesso, venendo al concreto, per quanto attiene alle « iniziative », anche e soprattutto sul piano della disciplina e della prevenzione del fenomeno, mi preme evidenziare che, con la cosiddetta « riforma dello sport », e in particolare il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono state emanate specifiche disposizioni volte a perseguire l'obiettivo della tutela degli atleti, e nello specifico per quelli minori, anche al fine di prevenire il verificarsi di situazioni come quella in esame.

Anzitutto, è stato istituito il gruppo di lavoro costituito da docenti ed esperti in materia, con comprovata esperienza e conoscenza anche del mondo sportivo, che sta lavorando al decreto previsto dall'articolo 33, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021. La norma prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, volto a introdurre disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Con il medesimo sarà previsto l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

Inoltre, l'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, prevede, altresì, che le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, debbano redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie (oltre che della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni e condizioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale). Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate. È importante sottolineare che, in ottemperanza a quanto sopra previsto, la quasi totalità delle federazioni, ha già adottato le proprie linee guida.

Da parte sua, il CONI ha adottato, con la Delibera n. 255 del 25 luglio 2023 della Giunta Nazionale, un Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento *Safeguarding*), quale riferimento per le Federazioni Sportive Nazionali negli adempimenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, ed ha, altresì, istituito l'Osservatorio Permanente per le Politiche di *Safeguarding*, avente, tra gli altri, il compito di

favorire il coordinamento per la corretta attuazione dei citati articoli 33 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e 16 del decreto legislativo n. 39 del 2021 da parte delle Federazioni e degli altri organismi sportivi riconosciuti dal CONI e di formulare raccomandazioni sulle iniziative e sulle politiche di *safeguarding* dell'Ente, al fine di prevenire qualsivoglia fenomeno di abuso.

L'Osservatorio ha inoltre il compito di condurre studi e ricerche in materia, anche in collaborazione con istituzioni accademiche, provvedendo già a emanare i Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto di simili deprecabili fenomeni, principi ai quali tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e tutte le entità associative affiliate devono uniformarsi nell'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, prevedendo misure e procedure di prevenzione e di contrasto verso ogni condotta di abuso o violenza, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva o commissiva mediante omissione.

Peraltro, tali principi stabiliscono un contenuto minimo ineludibile in relazione ai suddetti modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, ivi compresa l'adozione di adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio, nonché, più in generale, di strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi specifici; l'assunzione di adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e per la gestione delle segnalazioni; la determinazione di adeguate misure per la diffusione e la pubblicizzazione delle politiche di *safeguarding* e la trasmissione delle informazioni nel rispetto degli obblighi di riservatezza; l'adozione di un codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, oltre all'individuazione di specifici doveri ed obblighi in capo ai tesserati, con ulteriori puntualizzazioni nei confronti dei dirigenti sportivi, dei tecnici e degli atleti.

Nell'ambito di tali Principi sono stati declinati, tra gli altri, anche l'«abuso fisico» (oltre quello psicologico), intendendosi con tale termine qualunque condotta consumata o tentata che sia in grado in

senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

Il CONI, infine, nell'ottica della più totale collaborazione istituzionale si è impegnato ad assicurare, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il rispetto e l'efficacia di tali disposizioni e ad assicurare il pieno sostegno e raccordo rispetto a ogni ulteriore iniziativa, anche normativa.

Faccio inoltre presente che il nostro Dipartimento per lo sport ha istituito un tavolo tecnico con 26 enti e associazioni, per la costituzione e la promozione di una struttura finalizzata a rafforzare la tutela dei minori nel sistema sportivo nazionale, con particolare riferimento, tra le altre, alle pratiche contro gli abusi con l'obiettivo di garantire a tutti i giovani atleti e atlete di praticare lo sport in un ambiente sano e sicuro. Per rafforzare, sul piano della prevenzione, e favorire la diffusione di questa iniziativa (frutto della collaborazione tra chi ha la responsabilità di normare e chi ha la responsabilità di formare e seguire i giovani nelle realtà locali) è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione, il cui slogan è «Battiamo il silenzio».

È stata inoltre predisposta una piattaforma web contenente documenti e informazioni facilmente accessibili, e utili strumenti di formazione fruibili in qualsiasi momento da parte del personale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché di docenti ed educatori, oltre all'indicazione delle istituzioni alle quali potersi rivolgere e dei numeri utili per eventuali segnalazioni. Sempre sul piano della prevenzione e con riguardo specifico agli obblighi in capo a formatori e allenatori, in aggiunta alle iniziative di CONI e federazioni sportive ai quali si è accennato sopra, segnalo che il tema delle molestie nel mondo dello sport è al centro del progetto europeo «*Fair coaching*», realizzato insieme ad Assist (Associazione Nazionale Atlete) e ad altre organizzazioni partner, con l'obiettivo di formare tesserati allenatori e allenatrici che siano in grado anche

di prevenire e contrastare comportamenti violenti.

Da ultimo, venendo al tema posto dall'interrogante riguardo l'opportunità di rafforzare i controlli ex ante rispetto all'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore, voglio fare presente che l'importanza e la delicatezza della relativa funzione, non sono state ignorate e ci impongono valutazioni perentorie e misure altrettanto effettive.

Al riguardo, ricordo e sottolineo che l'8 febbraio scorso è stato firmato a Palermo un protocollo di intesa tra il CONI, insieme alla Procura generale dello Sport, e la Procura della Repubblica di Palermo e di Messina, che vuole essere un importante e non isolato passo (è già il terzo firmato in Italia) in questa direzione. L'accordo, che personalmente ritengo un utile strumento di contrasto al fenomeno della violenza sessuale, con particolare riferimento ai casi come quello oggetto dell'interrogazione, istituisce una strutturata modalità di collaborazione, favorendo lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari e una tempestiva informazione della Procura generale dello Sport sulle indagini di violenza e abusi sessuali a carico di tesserati di una Federazione Sportiva Nazionale o di una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI. Al centro dell'accordo c'è, infatti, una maggior tutela delle vittime da possibili reiterazioni dei reati, prevedendo che il PM informi tempestivamente la Procura generale dello sport, fornendole tutte le informazioni, delle inchieste per violenza sessuale e/o abusi sessuali che non siano più coperte da segreto e che riguardino un tesserato per una Federazione sportiva Nazionale o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI, indipendentemente dal contesto, anche extra sportivo, nel quale possa essersi consumato il reato.

Il pubblico ministero, inoltre, può chiedere alla Procura generale dello sport informazioni sul ruolo, le attività svolte ed eventuali segnalazioni o procedimenti disciplinari pendenti o definiti che riguardino gli indagati. La Procura generale dello sport, di contro, preso atto delle richieste dei PM, informa tempestivamente la Procura federale della Federazione Sportiva Nazionale o della disciplina sportiva associata competente per l'apertura di un procedimento disciplinare. La Procura generale dello sport, inoltre, in caso di richiesta di informazioni da parte del pubblico ministero, si impegna a fornire ogni informazione utile e può chiedere di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato sul tesserato o sull'affiliato sottoposto a indagine.

Credo dunque che quella della collaborazione tempestiva e proficua, nella complementarietà dei ruoli tra gli organi della giustizia penale e quelli della giustizia sportiva, anche in ragione della diversità degli strumenti, delle procedure e dei contesti nei quali entrambe si muovono, sia la strada giusta da consolidare per contrastare il quanto mai deprecabile, ignobile e insopportabile fenomeno della violenza sessuale, soprattutto se a danno di minori e in contesti che devono tendere a valori sani e forti come quello sportivo.

Allo stesso tempo, ci tengo a ribadirlo, la collaborazione costituisce anche una preziosa opportunità per testimoniare e rilanciare l'impegno comune finalizzato a consolidare la centralità dei valori umani nel contesto sportivo e non solo. Di fronte a questa rinnovata assunzione di responsabilità, sarà fondamentale una diffusa, convinta e reciproca disponibilità a lavorare insieme da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che per primo non posso che riconfermare di fronte a voi.

ALLEGATO 3

5-00871 Berruto: Iniziative per garantire l'attuazione della legge delega in materia di lavoro sportivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito, che mirava a sapere, confermata l'entrata in vigore al 1° luglio 2023, quali aggiornamenti il Ministro interrogato intendesse fornire, in merito alle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, per la piena attuazione della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante « Delegha al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione ».

Con il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 2023 – già approvato in esame preliminare con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 – secondo correttivo dei precedenti decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021 (rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5), abbiamo finalmente definito tale impegnativo percorso, in cui abbiamo messo, insieme alle altre amministrazioni che hanno contribuito alla sua stesura, tutto l'impegno e la passione per questo mondo, nella consapevolezza dell'importanza del relativo compito.

La riforma, così definita, reca norme che, sotto il profilo sostanziale e degli strumenti pratici, vanno pienamente nella direzione di una maggiore definizione, tutela e quindi di « stabilità » delle prerogative del mondo sportivo e dei soggetti e delle realtà associative che lo compongono. Penso alle norme sul lavoro sportivo, all'istituzione di un registro destinato a diventare, mi si passi il paragone, la Camera di commercio dello sport, al riordino della disciplina sugli enti sportivi e del loro riconoscimento, alle norme a favore dell'impiantistica sportiva e a tutto il sistema di promozione e sviluppo dello sport in Italia. Un impianto norma-

tivo che, da un lato, ora riconosce diritti e dignità ai lavoratori sportivi, eliminando il luogo comune che nello sport ci si diletta e basta, e dall'altro consente ai datori di lavoro di vedere semplificati gli adempimenti, sulla base dei pilastri della tutela, della semplificazione e della trasparenza.

L'obiettivo principale è stato e rimane quello di creare un ambiente sportivo più equo, trasparente, sostenibile ed inclusivo per tutti e non è un caso che proprio cinque mesi fa il Parlamento abbia approvato la modifica costituzionale dell'articolo 33, che ha inserito nella nostra Carta costituzionale e riconosciuto in modo esplicito e netto lo sport come valore fondamentale dell'ordinamento statale.

Sta ora a tutte le istituzioni, garantire che ciò si traduca ogni giorno in un riconoscimento della fine di un periodo di disinteresse e dell'avvio di una fase di maggiore presenza e di accresciuta consapevolezza dello Stato dell'importanza sociale, culturale e sanitaria dello sport.

Mi preme anche fare presente che, dalla pubblicazione del decreto legislativo 120 del 2023, sono inoltre stati adottati, formalmente emanati e perfezionati i seguenti decreti attuativi.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 36 del 2021:

il decreto, di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante la definizione dell'organizzazione, delle modalità di funzionamento e della composizione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo istituito presso il Dipartimento dello sport (articolo 50-*bis*);

il decreto, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, recante la definizione delle modalità e dei termini per la concessione o la revoca di un contributo

alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale che hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000. (articolo 35, comma 8-*septies*);

il decreto, di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, recante l'individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti relativi alle comunicazioni al centro per l'impiego o al Registro delle attività sportive dilettantistiche entro il 31 dicembre 2023 (articolo 28, comma 5);

il decreto, sentito il Ministero del lavoro e politiche sociali, recante la predisposizione di un primo e articolato Elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento, da parte del lavoratore sportivo, delle attività sportive (articolo 25, comma 1-*ter*).

Invece, con riferimento al decreto legislativo n. 39 del 2021: il decreto, recante la modalità di organizzazione e funzionamento di un Comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP istituito presso il Dipartimento per lo sport per la conformità degli statuti di ASD/SSD (articolo 6, comma 4).

ALLEGATO 4

5-01412 Berruto: Iniziative per garantire la partecipazione alle attività sportive dei minori di nazionalità non italiana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per il quesito, volto a conoscere quali iniziative di competenza urgenti il Governo intenda adottare, « al fine di fare chiarezza circa la documentazione finalizzata a certificare l'anno di frequenza scolastica e, più in generale, sulla procedura necessaria a procedere correttamente ai tesseramenti e garantire, oltre all'avvio dei campionati nei tempi prestabiliti, quel diritto acquisito dai tanti minori stranieri come, da ultimo, disciplinato dall'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ». Il quesito parte dal presupposto che risultino, in base a specifiche segnalazioni, alcune difficoltà legate al momento del tesseramento, dovute al fatto che il sistema informatico non sembrerebbe caricare correttamente la documentazione richiesta, bensì avvertirebbe l'istante con un messaggio che riporta l'abrogazione della « *legge Ius Soli sportivo* », rifiutando il tesseramento.

Al riguardo voglio da subito evidenziare che siamo di fronte a uno di quei casi nei quali la stratificazione degli interventi normativi in materia, che hanno invero preceduto quello di cui alla riforma del lavoro sportivo, ha ingenerato una certa incertezza sulla quale, sebbene in linea generale comprensibile, sarebbe opportuno fare uno sforzo per riportare la chiarezza, anche da parte degli enti preposti, la chiarezza che anche questo tema assolutamente merita.

Su questo voglio premettere che il decreto legislativo n. 120 del 2023 non è intervenuto.

Cerchiamo dunque di fare innanzitutto ordine sul piano normativo (prima e dopo la « riforma dello sport »).

Nel quadro normativo antecedente la riforma era rappresentata da 2 leggi: la legge n. 12 del 2016 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stra-

nieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva; la cosiddetta « Legge Ius Soli Sportivo ») e l'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

La prima norma equiparava i minori stranieri regolarmente residenti sul territorio almeno dal decimo anno di età ai cittadini italiani, ai fini del tesseramento presso società sportive appartenenti alle federazioni sportive nazionali (FSN) o alle discipline sportive associate (DSA) o presso associazioni ed enti di promozione sportiva (EPS). Anche dopo i 18 anni, inoltre, si restava tesserati fino all'ottenimento della cittadinanza, in pendenza della relativa richiesta.

La legge n. 205 del 2017, invece, prevedeva che i minori di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, se iscritti da almeno un anno a una classe scolastica italiana, potessero essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle stesse FSN/DSA/EPS, anche paralimpici, senza aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

Come sarà evidente, dunque, le due discipline già si sovrapponevano parzialmente. Al di là del dubbio ragionevole che la legge n. 205 del 2017 avesse già tacitamente abrogato il cosiddetto *Ius Soli Sportivo*, a livello federale, la FIGC ha continuato ad applicare e attuare quest'ultimo sino alla stagione 2022/2023.

Ciò premesso, su questo quadro è intervenuta la « riforma dello sport ». Nello specifico, l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 36 del 2021 – nel testo base (« Riforma Spadafora ») ha disposto l'abrogazione sia della Legge *Ius Soli Sportivo*

(lettera *b*) che della disciplina di cui alla legge n. 205 del 2017 (lettera *c*)). Dunque, ribadisco, il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 non ha apportato alcun intervento sulle disposizioni in esame.

Venendo però a quello sforzo che compete a tutti i soggetti preposti, al di là delle attribuzioni o riferibilità degli interventi normativi, vanno fatte alcune considerazioni.

In primo luogo, se consideriamo la sovrapposizione tra la disciplina del 2017 rispetto a quella del 2016, ovvero la Legge *Ius Soli* Sportivo, l'abrogazione da parte del primo decreto legislativo n. 36 del 2021 dovrebbe essere considerata meramente ricognitiva.

In secondo luogo, invece, bisogna fare presente che l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 ha sostanzialmente ripreso (dopo averla abrogata per ragioni di semplificazione) la disciplina del 2017 (tesseramento del minore straniero, anche non in regola, iscritto ad una classe scolastica) la quale, sostanzialmente non è mai stata abrogata.

Non sarebbe dunque corretto sostenere che la cosiddetta norma « Spadafora » abbia determinato una compressione del diritto al tesseramento dei minori stranieri. Infatti, la disciplina (sostanzialmente traspunta) dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021 risulta avere, per certi versi, un ambito di applicazione anche più ampio della Legge *Ius Soli* sportivo, in quanto si applica anche ai minori « non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno ».

Premesse tali valutazioni, occorre tuttavia considerare che questo impianto normativo risente poi delle interazioni con le regole e le procedure ai fini del tesseramento previste in ambito sportivo (calcistico nello specifico), soprattutto internazionale, le quali non sempre vanno di pari passo o si pongono in armonia con le norme primarie dello Stato.

Per esempio, si deve tener conto del fatto che il regolamento FIFA (« *on the status and transfer of players* ») prevede una disciplina in materia di tesseramento/trasferimento internazionale dei minori, sin

dal 2005. L'attuale l'articolo 19, comma 4 (vigente da maggio 2023) vieta, in via di principio, i trasferimenti internazionali e i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non siano cittadini del paese ove si debba procedere al tesseramento. In pratica, si dispone che tali operazioni, se coinvolgono un calciatore minorenne che abbia almeno dieci anni, devono essere approvate da un'apposita sottocommissione istituita dalla FIFA (*Players' Status Chamber of the Football Tribunal*).

Sul piano sportivo nazionale, invece, la nota riepilogativa per la stagione 2023/2024 dell'ufficio tesseramento FIGC, riguardo i trasferimenti internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri, prevede che « A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con la quale la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico ».

Per grande maggioranza dei casi che attengono al quesito, dunque – ma siamo nell'ambito tecnico-regolamentare proprio dell'ordinamento sportivo – può venire in rilievo questa esenzione, introdotta nel Regolamento FIFA nel marzo 2020.

Venendo al concreto, in materia di primo tesseramento di minori stranieri, a livello federale, la FIGC ha articolato due possibili « percorsi » di tesseramento.

Ai sensi della Legge *Ius Soli* Sportivo, fino alla stagione 2022/2023 è stato seguito l'iter descritto nella circolare LND n. 56 del 20 giugno 2019, che prevedeva, fra l'altro, l'invio delle richieste di tesseramento « tramite la piattaforma telematica della Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza » (cfr. da ultimo la Nota Riepilogativa FIGC 22/23), nonostante le considerazioni fatte in premessa sulla possibile abrogazione tacita della Legge *Ius Soli* Sportivo.

Riguardo invece la fattispecie di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021 (prima l. 205/2017), come sembra chiarito dalle circolari emanate dalla FIGC, ai fini del primo tesseramento di calciatori minorenni stra-

nieri con almeno 10 anni, basta produrre la documentazione comprovante l'iscrizione da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, essendo ritenuti validi a tal fine documenti come autocertificazioni del dirigente scolastico e/o certificati ufficiali rilasciati da istituti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Dunque, in conclusione, non sono consentiti eventuali aggravii procedurali del tesseramento dei minori stranieri, di qualsiasi natura, in contrasto con la normativa primaria: per chi è iscritto da almeno un anno a una classe scolastica, è consentito il tesseramento « con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani ».

ALLEGATO 5

5-01547 Andrea Rossi: Sullo stato di attuazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'onorevole interrogante che, con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-01547, mi consente di affrontare e mettere in luce l'attività svolta dal Governo in materia di sostegni alla gestione degli impianti sportivi, nonché di approfondire il tema delle risorse a tal fine messe a disposizione, con specifico riguardo a quanto oggetto dell'interrogazione.

Occorre però fare una premessa. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2022, ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che curano la gestione di impianti sportivi e ha stanziato euro 53.000.000,00, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive dovute al fenomeno pandemico COVID-19 e dal rincaro delle bollette energetiche.

A fronte di 4.155 istanze pervenute, il nostro Dipartimento per lo Sport ha individuato 3.276 associazioni e società sportive dilettantistiche idonee ai sensi del predetto decreto, ovvero quelle che, alla data del 2 marzo 2022 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che fossero affiliate a una Federazione Sportiva nazionale, Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva e che avessero per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi.

Pertanto, sulla base delle istanze presentate nei termini e nelle modalità previste, e dello stanziamento predetto, il Dipartimento ha conseguentemente erogato le risorse ai beneficiari, in una misura che oscilla da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00, determinata in base al numero di domande presentate, in conformità ai criteri fissati

dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 3, comma 3).

Le risorse così erogate, sono poi state suddivise in quattro elenchi:

Primo elenco per un importo di 44.120.100,00 euro e 2758 beneficiari;

Secondo elenco per un importo di 4.272.200,00 euro e 252 beneficiari;

Terzo elenco per un importo di 3.247.200,00 euro e 209 beneficiari;

Quarto elenco per un importo di 959.400,00 euro e 57 beneficiari;

Nel dettaglio, venendo al quesito posto dall'interrogante, occorre rifarsi al quarto elenco, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 26 settembre 2023. Consultandolo, è possibile notare come le relative erogazioni siano state suddivise per area geografica:

relativamente alla prima area, che riguarda il Nord (nello specifico le regioni Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia), le ASD/SSD che risultano ammesse sono 29, per un totale di 500.200,00 euro;

relativamente alla seconda area, che riguarda il Centro (nello specifico le Lazio, Marche, Toscana e Umbria) le ASD/SSD che risultano ammesse sono 15, per un totale di 246.000,00 euro;

relativamente alla terza area, che riguarda il Sud e le Isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, Sicilia e Sardegna) le ASD/SSD che risultano ammesse sono 13, per un totale di 213.200,00 euro.

Dunque, considerate le somme totali messe a disposizione, nel limite massimo di spesa di euro 53.000.000,00 euro, e soprattutto alla luce del totale complessivo effettivamente erogato, come suddiviso negli elenchi citati e, nello specifico per come evidenziato relativamente alla suddivisione per aree geografiche dei singoli importi concessi, posso confermare che risulta erogato l'intero stanziamento che era stato messo a disposizione.

Allo stato attuale, pertanto, non sussistono somme residue assegnabili, ovvia-

mente al netto di una piccola parte (il totale complessivo puramente aritmetico dei contributi erogati ammonta a 52.598.900,00 euro) che, come sempre in questi, è stato necessario accantonare come riserva tecnica per far fronte ai ricorsi (devo dire con soddisfazione, molto ridotti) presentati da quelle ASD/SSD, che hanno visto la loro domanda rigettata, per ragioni di non conformità ai requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2022 (in tutto, ad oggi, 12 ricorsi pendenti).

ALLEGATO 6

5-01557 Berruto: Iniziative urgenti per la proroga del termine relativo alla comunicazione dei dati sul rapporto di lavoro sportivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare chiarezza su una tematica che è stata oggetto di un intervento normativo specifico, nella piena consapevolezza del legislatore riguardo le relative tempistiche e modalità, laddove il quesito posto è stato presentato a un giorno dalla scadenza per la quale si chiedeva di valutare « iniziative normative volte a prorogare la data imminente del 31 ottobre »; iniziative normative che, come è ben noto, prevedono tempi e procedure specifiche.

In linea di principio e nello specifico, è stata sempre riconosciuta l'importanza della riforma introdotta, tra gli altri, con i decreti legislativi n. 36 del 2021, in materia di lavoro sportivo e n. 39 del 2021 in materia di Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e definita con il decreto legislativo n. 120 del 2023. Per altri versi e conseguentemente, è stato tenuto conto dell'incidenza degli adempimenti previsti da questa riforma, tant'è che il legislatore è intervenuto in più occasioni al fine di gravare il meno possibile sulle realtà sportive dilettantistiche, alle prese con i necessari e impegnativi adempimenti formali.

Nello specifico, venendo a quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di comunicazioni relative all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 sono definiti gli *standard* e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di instaurazione, cessazione e annullamento delle collaborazioni sportive dilettantistiche. Il decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, ha provveduto a regolamentare l'adempimento degli obblighi comunicativi previsti dal

comma 3 del citato articolo 28, inerenti alle collaborazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 2 dello stesso articolo, e specificamente:

l'obbligo di comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS) i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo;

l'adempimento dell'obbligo della comunicazione al Centro per l'impiego, di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis* decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Le regole tecniche per la comunicazione sono sintetizzate nel modello UNILAV – Sport, con cui gli enti sportivi dilettantistici possono adempiere al suddetto obbligo, compilandolo e inviandolo tramite, alternativamente, l'apposita procedura implementata sul Registro delle attività sportive dilettantistiche, già attiva prima della pubblicazione del decreto, o l'applicativo messo a disposizione sul sito del Ministero del lavoro (in entrambe le modalità il contenuto del flusso informativo è il medesimo). Tale modello UNILAV – Sport è un documento distinto e separato dal flusso UNILAV ordinario, frutto della proficua collaborazione con il Ministero del lavoro, concepito per aderire alle specificità del lavoro sportivo introdotto con la riforma, seppur ricalcato sui medesimi standard e vincoli di compilazione. In particolare, come aspetto peculiare connesso alla natura sportiva del rapporto, voglio evidenziare che la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro sportivo è ammessa successivamente all'inizio della prestazione (per le comunicazioni di cui al comma 3 dell'articolo 28, entro il 30° giorno del mese successivo

all'inizio del rapporto di lavoro), in luogo di quella perentoriamente preventiva richiesta per gli ordinari rapporti di lavoro.

Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023 ha definito un periodo transitorio per le comunicazioni « tardive » – inerenti ai rapporti instaurati dal 1° luglio 2023 che alla data di entrata in vigore del decreto non fossero stati già comunicati, stabilendo che, per i suddetti rapporti, il termine si intendesse posticipato al 30 dicembre 2023. Si è dunque derogato alla tempistica ordinaria che prevede l'obbligo della comunicazione di instaurazione del rapporto entro le ore 24 del giorno precedente.

La scadenza del 30° giorno del mese successivo è confermata anche per la comunicazione di cessazione anticipata (decorrente dalla data termine rapporto) o per l'annullamento (decorrente dalla data di trasmissione della comunicazione oggetto dell'annullamento) di una comunicazione già trasmessa. Peraltro, la guida rilasciata dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'11 ottobre 2023 ha ribadito che « in riferimento alle rettifiche (...) è possibile rettificare i dati essenziali della comunicazione obbligatoria (e quindi del modulo corrispondente nel Registro) entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale, senza incorrere in alcuna sanzione, mentre non è prevista alcuna scadenza per la rettifica dei dati non essenziali », in luogo di un presumibile termine assimilabile a quello della comunicazione di annullamento quale adempimento « sostitutivo » per la comunicazione adempiuta sul portale del Ministero del lavoro.

Per quanto riguarda infine l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 4 del citato articolo 28, ovvero quello della tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro) –

relativo alle collaborazioni 2023 – per il tramite il RASD, la circolare INL n. 1/2024 ha comunicato il differimento del termine utile ai fini delle registrazioni obbligatorie nell'ambito del lavoro sportivo, in quanto il termine dei trenta giorni di ciascun anno di riferimento, secondo la circolare, va inteso come 30 giorni che decorreranno dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tutti gli altri rapporti di lavoro subordinato sportivo e non, stipulati al di fuori delle co.co.co sportive, rimane la disciplina ordinaria di tenuta del LUL.

Ricordo, in ogni caso, a proposito delle misure adottate per consentire la prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 29 settembre 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali », ha approvato un emendamento che ha prorogato allo scorso 30 novembre 2023 anche gli adempimenti e i versamenti relativi ai compensi per i collaboratori sportivi, aumentando al contempo da luglio ad ottobre – in precedenza settembre – il periodo di paga dei compensi ai co.co.co. Anche per tale adempimento, quindi, le ASD/SSD hanno avuto più tempo, in sede di prima applicazione, per effettuare gli adempimenti relativi ai versamenti delle imposte ed ai contributi previdenziali e assistenziali relativi ai rapporti di lavoro sportivi citati. Inoltre, con la Circolare n. 88, l'INPS, al punto 10.1 ha poi precisato, che gli stessi versamenti dei contributi dovuti, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi da luglio a settembre 2023, avrebbero potuto essere effettuati entro il 16 dicembre e i relativi adempimenti entro il 31 dicembre 2023.

ALLEGATO 7

5-01558 Berruto: Sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per l'autorizzazione dei lavoratori pubblici « sportivi ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare velocemente chiarezza su una questione da tempo completamente e tempestivamente risolta.

L'onorevole interrogante chiedeva infatti al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro dell'istruzione e del merito quali fossero « i tempi di emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 6 del decreto legislativo n. 36 del 2021 – in ogni caso – se [i Ministri interrogati] non intendano, in attesa dell'emanazione del decreto, al fine di tutelare i tanti lavoratori dello sport, adottare le iniziative di competenza, anche tramite una circolare esplicativa, al fine di definire i parametri necessari a prestare la propria attività retribuita presso le società e associazioni sportive ».

Deve a tal riguardo premettersi che il decreto in questione del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare di

concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca è stato « introdotto » dall'articolo 1, comma 17 lettera d), del decreto legislativo « correttivo » 29 agosto 2023, n. 120, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 2023, n. 206, con il quale è stata portata a compimento l'attesa « riforma dello sport ».

Il 10 novembre 2023, dopo soli due mesi dalla predetta approvazione – e pochissimi giorni dopo la presentazione dell'interrogazione – con tempistiche più che soddisfacenti, tenuto conto anche della pluralità di amministrazioni coinvolte nella stesura del decreto, il provvedimento è stato approvato; successivamente, è stato ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti in data 5 dicembre 2023. Infine, il decreto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2023.

ALLEGATO 8

5-01846 Berruto: Sulla mancata istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo prevista dall'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fare chiarezza su una vicenda risolta ben prima dell'interrogazione.

A questo proposito, faccio presente che, nell'ottica dei principi di trasparenza, tutele e semplificazione che hanno contraddistinto il decreto correttivo che interviene sulla riforma dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, in data 27 novembre è stato ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti il decreto interministeriale del 6 novembre 2023, recante la « Istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo ».

L'Osservatorio, che ho fortemente voluto, in piena condivisione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, è composto da 14 membri e si occupa di promuovere iniziative coordinate per migliorare la conoscenza e l'applicazione delle norme in materia di lavoro sportivo, effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della predetta normativa, esaminare le eventuali problematiche emerse all'esito dell'entrata in vigore della Riforma e proporre al Dipartimento per lo sport informazioni per la pubblicazione di un rapporto annuale sulla situazione, a livello nazionale e regionale, del lavoro sportivo.

La costituzione dell'Organo testimonia la volontà di un processo largamente partecipato, anche alla luce del fatto che, alle relative riunioni, possono prendere parte, in relazione alla trattazione di specifiche tematiche, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.

A sette mesi dall'entrata in vigore della riforma sul lavoro sportivo, l'Osservatorio co-

stituirà dunque un altro importante e innovativo strumento per monitorare gli impatti della riforma e proporre eventuali e ulteriori modifiche, nella costante ottica di migliorarne l'efficacia e la sostenibilità.

L'Osservatorio, la cui prima riunione sarà convocata nel corso della prossima settimana, ha già provveduto a raccogliere le istanze e le questioni già pervenute dai soggetti del mondo dello sport e dagli addetti ai lavori. Si è, quindi, proceduto a classificarle e organizzarle in modo da razionalizzare e istruire il lavoro di analisi e approfondimento che servirà allo svolgimento della fondamentale funzione di assistenza e supporto che si è voluto offrire all'intero settore, alle prese con le importanti novità, normative e non, introdotte con la riforma del lavoro sportivo.

L'Osservatorio è composto da esperti del settore designati dalle diverse amministrazioni, il cui contributo, a vario titolo, è stato ritenuto imprescindibile ai fini dello svolgimento delle relative funzioni. Nello specifico gli esperti sono stati designati, oltre che dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e finanze, dal Ministro della salute, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal CNEL, dalla Conferenza Unificata, da Sport e salute S.p.a., dal Consiglio Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CIP, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Inps e dall'Inail.

Sono personalmente convinto dell'importanza di tale strumento per « accompagnare » la riforma fin dai suoi primi passi e garantire una sempre maggiore condivisione e attenzione sull'evoluzione delle tematiche in materia di lavoro sportivo, per garantire diritti e tutele, in un ambito di sostenibilità gestionale.

ALLEGATO 9

5-01849 Berruto: Iniziative per riattivare il tracciato per bob, slittino e skeleton della località Pariol (Cesana Torinese).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputate e deputati,

ringrazio l'onorevole interrogante per l'opportunità di dare un aggiornamento puntuale rispetto a un tema che in questi ultimi mesi ha avuto varie evoluzioni e interpretazioni, nonostante il presupposto più volte dichiarato da parte del Governo di voler mantenere l'italianità del programma dei Giochi Invernali 2026, anche per la pista di bob, skeleton e slittino.

A questo proposito e pur tenendo conto delle dichiarazioni espresse da alcuni autorevoli membri del Comitato Olimpico Internazionale in merito alla necessità di poter disporre di una pista « esistente » e « funzionante », mi preme sottolineare e ribadire, ancora una volta, come la sede di Cortina d'Ampezzo per queste competizioni sia quella prevista dal Dossier di candidatura, sulla base della quale lo stesso Comitato ha aggiudicato all'Italia la XXV edizione dei Giochi olimpici invernali nel 2019, nonché la stessa assistita da precise garanzie sottoscritte dagli Enti territoriali ospitanti l'Evento.

D'altra parte, al netto di qualsivoglia dichiarazione a mezzo stampa, la società Infrastrutture Milano Cortina è tenuta a perseguire, come prima ipotesi, lo scopo della realizzazione del Cortina *Sliding Centre*, così come stabilito dall'art. 16, comma 3-bis, decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla legge n. 156 del 2021, conformemente al Piano Complessivo delle Opere Olimpiche approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023, che ha confermato l'intervento provvedendo all'integrale copertura finanziaria.

Alla data di presentazione della interrogazione in oggetto era già in corso la gara per l'aggiudicazione dei lavori per la costruzione dello *Sliding Center* di Cortina. Successivamente alla cabina di regia tenutasi in data 5

dicembre 2023, e dopo aver ricevuto, in riscontro alla nota prot. Simico n. 3898 del 19 dicembre 2023, da parte delle Amministrazioni territoriali competenti, la conferma delle rispettive determinazioni favorevoli in relazione al progetto cosiddetto « *light* » del Cortina *Sliding Centre*, il Commissario straordinario ha dato avvio, come noto, alla procedura di gara per l'affidamento dei relativi lavori (termine offerte fissato al 18 gennaio 2024), per la quale, previo esito positivo delle verifiche condotte dal RUP sulla documentazione amministrativa, si sono conclusi, in data 22 gennaio 2024, i lavori della Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecnico-economiche; quest'ultima, dando atto della validità dell'unica offerta ricevuta e dell'idoneità della stessa in relazione all'oggetto del contratto, ha individuato l'operatore economico meritevole di aggiudicazione. In data 2 febbraio 2024 il Commissario ha siglato il contratto con la società aggiudicatrice. Nell'aderire al bando di gara, l'impresa partecipante ha confermato di ritenere la fattibilità dell'opera nei termini del bando stesso che sono stati focalizzati in funzione della pre-omologazione dell'impianto nel mese di marzo 2025.

Allo stato attuale, risultano pertanto confermati i tempi e le modalità previste per l'esecuzione dell'opera in Cortina d'Ampezzo, in funzione dello svolgimento delle competizioni olimpiche di bob, slittino e skeleton nel mese di febbraio 2026 e nel pieno rispetto del cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.

In merito, poi, all'ipotesi alternativa per lo svolgimento delle gare, per cui nell'interrogazione viene riportata l'individuazione della sede di Saint Moritz, non risulta che sia stata individuata alcuna ipotesi alternativa per lo svolgimento delle suddette gare.

Giova precisare, a tal proposito che la Fondazione Milano Cortina 2026, Comitato Organizzatore dei prossimi Giochi invernali, ha il compito di organizzare l'evento sportivo e, nello sforzo di individuare eventuali possibili soluzioni estere alternative, in caso di mancata finalizzazione di quello che era e resta, complessivamente, il progetto sulla base del quale è stata aggiudicata la sede per le competizioni del 2026, aveva ritenuto la località svizzera come una tra quelle possibili (aggiungendosi, per quanto meramente ipotetici, agli scenari alternativi di Lake Placid, stato di New York, o a quelli di Germania, Austria, Francia, o Cina).

Per quanto riguarda la pista di bob esistente in Cesana Torinese, rammento che in data 25 ottobre 2023 Simico è stata incaricata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di svolgere ogni utile valutazione di fattibilità tecnica della proposta di riutilizzo dell'impianto avanzata dalla Regione Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino, ai fini dell'eventuale individuazione di tale impianto come *venue* di gara per lo svolgimento delle competizioni di bob, slittino e skeleton previste nell'ambito dei Giochi olimpici invernali 2026.

All'esito dei dovuti approfondimenti anche in contraddittorio con i proponenti, Simico ha predisposto la relazione che è stata illustrata a tutti i componenti della Cabina di Regia « Milano Cortina 2026 » nella riunione del 5 dicembre 2023 ed è stata quindi inoltrata alla Fondazione Milano Cortina in qualità di Comitato Organizzatore dei Giochi. Le decisioni relative all'ubicazione delle *venue* di gara, infatti, non rientrano nel perimetro di attività del Governo, né centrale né dei territori coinvolti, del Commissario di Governo né tantomeno della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, i quali intervengono in veste di soggetti attuatori a valle delle determinazioni assunte dagli organi competenti. E, ribadisco, la sede di Cortina d'Ampezzo per queste competizioni è quella prevista dal Dossier di candidatura, sulla base della quale il CIO ha aggiudicato all'Italia la

XXV edizione dei Giochi olimpici invernali nel 2019.

E riguardo al CIO e nel pieno rispetto delle opinioni autorevoli che giungono da Losanna, continuo a pensare e ad essere fermamente convinto che i prossimi Giochi del 2026 saranno un'occasione incredibile per il nostro Paese e che pertanto debbano restare in Italia. Il Comitato Olimpico Internazionale con cui la Fondazione Milano Cortina 2026 e le città ospitanti hanno vincoli contrattuali (*Host City Contract*), è perfettamente consapevole della posizione di questo Governo e – infatti – per ora ha sempre riconosciuto la sovranità della scelta finale di dove realizzare l'opera dello *sliding centre*.

Colgo l'occasione in questa sede per ringraziare ancora una volta la regione Piemonte per essersi resa disponibile a supportare il Governo nella determinazione di voler mantenere l'italianità del programma dei Giochi Invernali 2026.

Per quanto riguarda invece il tema di *legacy* dell'impianto, concludendo, mi permetto di ricordare che gli ottimi successi del CONI in termini di medaglie conquistate nelle ultime edizioni Olimpiche e dal CIP in quelle Paralimpiche, partono da lontano. Tali successi si costruiscono mettendo a disposizione delle Federazioni una serie di impianti sportivi capaci di ospitare e far allenare al meglio i nostri atleti. Si tratta altresì di una forma di investimento che proietta nel futuro la possibilità di rafforzare la cultura dello sport, in questo caso quelli di scivolamento, che tradizionalmente rappresentano e hanno rappresentato fucine di grandi successi internazionali per i nostri colori. In tal senso, permettetemi di salutare e ricordare i recentissimi successi di Amedeo Bagnis e Valentina Margaglio nella coppa del mondo di skeleton, maschile e femminile, quelli di Andrea Voetter e Marion Oberhofer che hanno messo a segno 3 podi consecutivi in coppa del mondo di slittino, doppio femminile, e quelli di Patrick Pigneter e Evelyn Lanthaler nella coppa del mondo di slittino, maschile e femminile, nel dicembre scorso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	106

SEDE REFERENTE:

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	101
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)</i>	107
<i>ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate)</i>	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02067 Simiani: Riclassificazione della SS 479 Sannite a strada di interesse nazionale, anche al fine di aprire un fascicolo manutentivo	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	109
5-02069 Ilaria Fontana: Interventi per il contrasto alla scarsità idrica	103
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	110
5-02068 Mattia: Tempi per la definizione delle misure volte al sostegno economico dei comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali	103
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	112
5-02070 Bonelli: Conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma	103
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	113

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.30.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di parere del relatore.

Ilaria FONTANA (M5S) pur apprezzando il tentativo di mediazione del relatore, dichiara il voto contrario del proprio gruppo, motivato dalla presenza nel provvedimento di alcune disposizioni relative alle infrastrutture ciclabili e alla mobilità sostenibile a suo giudizio di dubbia efficacia e addirittura suscettibili di determinare conseguenze negative.

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Il tema in questione è assai importante soprattutto perché coinvolge i principi della sicurezza stradale e della tutela dell'ambiente. Rileva tuttavia che il provvedimento risulta mancante di disposizioni sulla mobilità dolce adeguate al passo con i tempi e con i mutamenti delle città, mostrando una scarsa attenzione ai profili della mobilità ambientalmente sostenibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia,

dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE concorda con la proposta di parere del relatore.

Marco SIMIANI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Ilaria FONTANA (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

C. 1658 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle commissioni competenti in sede consultiva, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), III (Affari esteri) e XIV (Politiche UE), hanno espresso parere favorevole, che il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con osservazione, mentre la V Commissione (Bilancio) ha espresso un parere favorevole con una condizione.

Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 2.2 (*vedi allegato 3*), volto a recepire la condizione formulata dalla Commissione Bilancio.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 2.2 del relatore (*vedi allegato 3*).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate talune proposte di correzioni di forma riferite agli articoli del decreto-legge (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP) esprime delusione per l'atteggiamento di chiusura di maggioranza e Governo sulle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, volte a recepire alcuni suggerimenti formulati dall'ANAC nel corso della sua audizione, relativi ai profili di trasparenza, nonché a rafforzare la sicurezza degli aeroporti pugliesi in relazione all'incontro dei capi di Stato e di Governo che si svolgerà a breve. In ultimo esprime rammarico per il mancato accoglimento della proposta emendativa volta a far sì che grandi eventi pubblici di rilevanza internazionale si svolgano in luoghi pubblici, anche al fine di impiegare

correttamente le risorse dello Stato. Nel segnalare che il suo gruppo ripresenterà le proposte emendative respinte nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento nell'auspicio di un ripensamento sulle stesse, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla deliberazione di conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, rileva che quello in esame è un provvedimento importante, relativo ad un evento che darà visibilità all'Italia a livello mondiale, a fronte del quale il Governo è intervenuto con tempestività stanziando circa 18 milioni di euro per i necessari interventi sulle infrastrutture viarie della Puglia e per la disciplina dei relativi appalti, affinché la viabilità risulti adeguata all'evento programmato.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 15.15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati

5-02067 Simiani: Riclassificazione della SS 479 San-nite a strada di interesse nazionale, anche al fine di aprire un fascicolo manutentivo.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara soddisfatto del metodo seguito dal Governo nel dare risposta all'interrogazione. Tiene a sottolineare che i circa 60 km di strada evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo hanno assoluto bisogno di un'assunzione urgente di responsabilità da parte di Anas, sia per le competenze della società che per le risorse che questa può impiegare nella manutenzione stradale. Esprime quindi preoccupazione perché è consapevole, avendo seguito in qualità di presidente della giunta regionale il precedente trasferimento di competenze, dei tempi necessari e chiede al Governo una presa in carico straordinaria di tale situazione in considerazione del pericolo di caduta di massi che la provincia, malgrado le competenze, non può fronteggiare e che rende estremamente pericolosa la circolazione dei mezzi.

5-02069 Ilaria Fontana: Interventi per il contrasto alla scarsità idrica.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, ringrazia il Viceministro per la risposta di cui si dichiara insoddisfatta. Fa presente, infatti, che alla nomina di un Commissario si perviene solo in casi di conclamata emergenza e a motivo della necessità di compiere alcuni interventi urgenti. Prende quindi atto della tempistica e delle funzioni del commissario riportati nella risposta, il cui contenuto si riserva di approfondire e, con riguardo all'elaborazione del piano nazionale di interventi infrastrutturali in capo al Commissario, ricorda che più volte sono stati presentati dal suo gruppo emendamenti volti a finanziare detto piano e limitare quindi le perdite delle infrastrutture idriche, che sono stati puntualmente respinti. Fa presente di avere richiesto lo svolgimento di un'audizione del commissario Dell'Acqua, nell'auspicio che possano essere esplicitate con trasparenza e chiarezza le azioni svolte e che si pervenga ad una pianificazione strutturale e non solo emergenziale relativamente alla rete idrica.

5-02068 Mattia: Tempi per la definizione delle misure volte al sostegno economico dei comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

Gaetana RUSSO (FDI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Gaetana RUSSO (FDI), in qualità di cofirmataria, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta di cui si dichiara soddisfatta e che ritiene debba avere massima pubblicità.

5-02070 Bonelli: Conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma.

Angelo BONELLI (AVS) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, ringrazia il Viceministro Bignami per la risposta. La domanda posta nell'interrogazione riguardava, in esito alla ricognizione precedentemente richiesta, la verifica del conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei termini previsti per la concessione del finanziamento della fase 2

dell'intervento denominato « Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture Fase 1 e Fase 2 », confermando o meno l'assegnazione delle relative risorse stanziare. Pertanto prende atto della risposta e attende l'esito della verifica.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1435, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

considerato che l'articolo 6-*bis* introduce disposizioni relative all'accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione, in considerazione dell'esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

rilevato che gli articoli 7 e 8 recano nuove disposizioni concernenti rispettivamente i monopattini e i dispositivi di micromobilità elettrica similari, nonché la disciplina della ciclabilità, allo scopo di rafforzare la sicurezza nella circolazione e favorire la mobilità sostenibile;

segnalato che il comma 1 dell'articolo 13 introduce, tra l'altro, la possibilità di riservare spazi alla sosta per la ricarica dei veicoli elettrici e che l'articolo 15-*sexies* demanda a un decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di accesso agevolate dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette alle limitazioni della circolazione stradale;

apprezzate le finalità dell'articolo 14-*bis*, relative all'istituzione di zone a traffico

limitato per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), concernente le limitazioni alla circolazione dei veicoli, nonché dell'articolo 15, comma 2, che consente la deroga alle norme di cui al comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie, ovvero in presenza di particolari circostanze o condizioni orografiche;

evidenziati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega concernente la revisione della disciplina della circolazione stradale di cui all'articolo 17, comma 3, in particolare recati dalla lettera *d*), numero 4), dalla lettera *f*), numero 2), e dalla lettera *o*);

sottolineato, infine, che nell'ambito dei regolamenti di delegificazione che il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, rientra anche la disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1589, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;

considerato che il provvedimento mira a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a

cominciare da alcuni settori tra cui l'ambiente;

valutato favorevolmente l'articolo 17 dell'Accordo, che impegna le Parti a tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione, tra l'altro, attraverso una cooperazione volta a ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, nonché uno scambio di informazioni per migliorare la ricerca sui combustibili sostenibili e pervenire all'attenuazione dell'inquinamento acustico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Per il compenso fino a: degli oneri con le seguenti: Per l'attuazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di euro 18.050.000 per l'anno 2024, dei quali euro 50.000 per il

compenso del Commissario straordinario di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 1 ed euro 18.000.000 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui al medesimo articolo 1. Agli oneri.

2.2. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1:

al comma 1, al secondo periodo, le parole: « e le attività » sono sostituite dalle seguenti: « e per le attività » e, al quarto periodo, la parola: « individuato » è sostituita dalla seguente: « stabilito »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « Commissario di Governo nominato ai sensi del comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1 » e le parole: « della medesima presidenza » sono sostituite dalle seguenti: « della presidenza »;

al terzo periodo, le parole: « Commissario di Governo » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario », le parole: « del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 » e le parole: « da ANAS S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « dalla società ANAS S.p.a. »;

al comma 3, primo periodo, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « di cui al decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'allegato 1 al decreto legislativo »;

al comma 5, le parole: « di cui al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, » sono sostituite dalle seguenti: « e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture di cui al comma 1 » e le parole: « e delle relative misure di prevenzione » sono sostituite dalle seguenti: « e delle misure di prevenzione, ».

All'articolo 2:

al comma 1, alla lettera c), le parole: « comma 397 » sono sostituite dalle seguenti: « , comma 397, » e le parole: « ANAS spa » sono sostituite dalle seguenti: « ANAS S.p.a. ».

ALLEGATO 5

5-02067 Simiani: Riclassificazione della SS 479 Sannite a strada di interesse nazionale, anche al fine di aprire un fascicolo manutentivo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

La viabilità ricompresa nella regione Abruzzo è stata oggetto di un primo rioridino con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018 che ha disposto il trasferimento alla società ANAS di 513,498 chilometri di strade ex statali e provinciali.

Con nota del 6 agosto 2020, la regione Abruzzo ha chiesto il trasferimento di ulteriori 570,694 chilometri. Tale proposta è stata oggetto di approfondita analisi tra la regione Abruzzo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS. Nell'ambito del confronto tecnico sono state accertate, in via preliminare, le tratte in possesso dei requisiti previsti dal Codice della strada per il trasferimento alla citata società ANAS.

Terminata la fase di valutazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, nel maggio 2023, la proposta di completamento della revisione della rete stradale di interesse nazionale al Consiglio Superiore dei lavori pubblici per il previsto parere di competenza. Nell'adunanza dell'8 novembre 2023, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici si è espresso favorevolmente con il parere numero 47 unicamente sulla riclassificazione delle strade che costituiscono piccoli riammagliamenti necessari a chiudere la rete stradale di interesse nazionale. Per le restanti strade, il suddetto Consesso ha rinviato il parere a ulteriori approfondimenti istruttori a cura dei competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale circostanza ha determinato la necessità di un supplemento di attività istruttoria, attualmente in corso, propedeutica

all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento della viabilità aggiuntiva ad ANAS. In tale contesto si procederà ad ulteriori interlocuzioni con la regione Abruzzo ed ANAS e sarà posta in essere ogni opportuna iniziativa volta ad includere anche la strada regionale 479 Sannite nell'elenco delle strade di rientro, tenuto conto della sua rilevanza trasportistica.

Per quanto attiene all'attività di manutenzione della SR 479 Sannite, si rappresenta che l'infrastruttura stradale attualmente è in gestione all'Amministrazione Provinciale dell'Aquila. Il prefetto dell'Aquila, sentito sul tema per il tramite del Ministero dell'interno, ha rappresentato che, nel corso degli ultimi anni, sono state adottate apposite ordinanze sindacali a tutela della pubblica incolumità, per obbligo immediato di messa in sicurezza, per la caduta di pietre dai costoni rocciosi insistenti sulla strada in questione, specificamente nel tratto da Anversa degli Abruzzi-Scanno e in prossimità dell'abitato di Villetta Barrea.

Inoltre, in considerazione dell'attrattiva turistica dei luoghi attraversati, l'Amministrazione provinciale, su richiesta dei comuni interessati, adotta di norma apposita ordinanza per la disciplina della circolazione stradale finalizzata a risolvere le problematiche di viabilità sulla SR 479 Sannite e sulla SP 82 Villalago-Scanno e, sulla base delle valutazioni emerse in sede di Osservatorio dell'incidentalità stradale, predispone apposito piano coordinato interforze per il transito pericoloso, volto a prevedere mirati servizi di controllo da parte delle Forze dell'Ordine.

ALLEGATO 6

5-02069 Ilaria Fontana: Interventi per il contrasto alla scarsità idrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento che il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica assolve gli obblighi individuati dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39.

Nello specifico, il Commissario ha provveduto ad acquisire e sta aggiornando:

i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale, in collaborazione con il dipartimento di Protezione Civile;

il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate dalle autorità competenti e delle domande presentate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici;

i dati necessari per l'ottimale regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene;

i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito predisposti dalle autorità d'ambito.

Inoltre, svolge le seguenti funzioni:

coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica. A tale scopo, è stato licenziato il piano di comunicazione istituzionale per l'uso consapevole della risorsa acqua;

monitora lo svolgimento dell'*iter* autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, finalizzato alle operazioni di sghiaiamiento e sfangamento degli stessi;

provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria ed urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del citato decreto. Su quest'ultimo punto, il Commissario ha prodotto un primo documento di aggiornamento, coordinando l'azione delle Autorità Distrettuali.

Nella seduta della Cabina di regia tenutasi l'8 agosto 2023, il Commissario ha presentato la prima relazione redatta sulla base dell'analisi dei dati acquisiti ed elaborati con le Autorità di distretto e le regioni. Tutti i dati e le informazioni recuperati ed organizzati saranno funzionali alle valutazioni e alle decisioni della Cabina di regia e potranno costituire lo strumento per l'elaborazione di proposte che questa intenderà promuovere nell'ambito delle politiche nazionali del settore. L'obiettivo è quello di porre in essere una serie di azioni congruenti ed efficaci, a livello nazionale, per la mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, ottimizzando l'uso della risorsa acqua.

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, ricordo che i primi cinque interventi di urgente realizzazione, sulla base delle priorità segnalate dalle regioni, per 102 milioni di euro, sono stati finanziati a luglio del 2023 grazie alla Cabina di regia, che in tal caso ha ritenuto utile operare direttamente con le regioni ed i soggetti attuatori deputati per legge.

Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, segnalo che nell'ambito della linea d'investimento PNRR sulle infrastrutture idriche (M2 C4 - 14.1) - che ha finanziato 124 interventi per circa 2 miliardi di euro - allo stato attuale risultano 111 interventi con lavori in corso o appalti integrati già aggiudicati. La *milestone* di settembre 2023 è stata conseguita e si prevede l'ultimazione delle esecuzioni nel pieno rispetto della tempistica stabilita dal PNRR.

In considerazione dell'estrema frammentazione delle competenze in materia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito il « Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico », che prevede un supporto duraturo allo sviluppo infrastrutturale ed economico del settore idrico.

Il 21 giugno 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, da parte dei soggetti proponenti, ovvero di regioni, province Autonome, Autorità di bacino distrettuali e

Enti di Governo d'Ambito. Allo scadere del termine di presentazione fissato ad ottobre 2023, sono pervenute 562 proposte, per un valore economico richiesto stimato in oltre 13,5 miliardi di euro. Tali proposte sono attualmente in fase di valutazione secondo un'analisi basata su una pluralità di criteri tecnici, economico-finanziari, ambientali e sociali, ossia con riferimento all'accessibilità e agli impatti sulle comunità.

Il lavoro sulle infrastrutture idriche sta quindi procedendo a ritmi serrati, nella consapevolezza dell'importanza e dell'urgenza di garantire ai territori gli interventi da tempo attesi.

ALLEGATO 7

5-02068 Mattia: Tempi per la definizione delle misure volte al sostegno economico dei comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, lo scorso 8 febbraio è stato adottato il decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economie e finanze, che stabilisce i criteri, i parametri e i contenuti per la presentazione delle istanze da parte dei comuni per l'accesso al Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150.000,00 euro.

Il citato decreto ministeriale è attualmente al vaglio degli organi di controllo, all'esito del quale verrà data la massima pubblicità, unitamente alla pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Relativamente alla piattaforma per l'accesso al fondo, si rappresenta che la stessa è stata già predisposta e verrà resa accessibile agli utenti nel periodo indicato nel-

l'Avviso pubblico. Potranno presentare istanza i comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021 e le stesse saranno verificate in base ai requisiti previsti per l'anno 2023.

Confermo che le risorse relative all'anno 2023 saranno prioritariamente assegnate ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Le istanze dovranno indicare gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, l'importo degli interventi, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione risultanti nel quadro economico approvato dal comune, il livello di progettazione già approvato per la realizzazione dell'intervento nonché l'impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e di concludere i lavori entro i successivi centoventi.

ALLEGATO 8

5-02070 Bonelli: Conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al *question time* discusso in questa Commissione lo scorso 16 novembre, presentato dal medesimo onorevole interrogante.

Informo che si sono concluse le attività di ricognizione concernenti gli interventi finanziati a valere sul Piano Sviluppo e Coesione FSC 2014/2020 - tra cui rientra l'«Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture Fase 1 e Fase 2» - al fine di

accertare il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Nelle scorse settimane, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso gli esiti di tale attività ricognitiva al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per le conseguenti verifiche e i seguiti di competenza.

L'esito di tali verifiche sarà oggetto di un'apposita delibera CIPESS.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 347</i>)	114
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	117
ALLEGATO 2 (<i>Correzioni di forma approvate</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 15.15.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e conclusione – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 347).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il deputato Casu, presentatore della proposta di legge C. 347, recante « Modifiche all'articolo 5 del decreto legi-

slativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo », ha richiesto di procedere alla revoca dell'abbinamento della predetta proposta di legge, per consentire alla stessa di seguire un *iter* autonomo, congiuntamente alla proposta di legge Gaetana Russo C. 805.

La Commissione concorda.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Ambiente, Attività produttive, Affari sociali, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea. La Commissione Giustizia ha invece espresso un parere favorevole con due osservazioni e la Commissione Cultura un parere favorevole con una condizione e due osservazioni. La Commissione Bilancio esprimerà il parere direttamente all'Assemblea, mentre la Commissione per le questioni regionali non si pronuncerà.

Avverte inoltre che i relatori hanno presentato l'emendamento 1-*bis*.1, che recepisce un'osservazione della Commissione Giustizia, e l'emendamento 4.100, che recepisce la condizione e un'osservazione della Commissione Cultura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Tullio FERRANTE esprime un parere favorevole sui due emendamenti dei relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1-bis.1 e 4.100 dei relatori (vedi allegato 1).

Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, anche a nome del collega Caroppo, avverte di aver predisposto una proposta di correzioni di forma riferita agli articoli del disegno di legge, come modificati dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma (vedi allegato 2).

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato ai relatori, afferma che si conclude oggi l'esame del testo più significativo che la Commissione abbia affrontato nella prima parte della legislatura. Fa presente che molto di più poteva essere fatto su una serie di percorsi – ciclabilità, mobilità sostenibile – attivati dai precedenti Governi Conte II e Draghi, che incidono tra l'altro sull'impiego dei fondi del PNRR. Una maggiore condivisione poteva essere perseguita quanto alla sicurezza, nonché sull'innovazione tecnologica, su cui il nuovo codice della strada avrebbe dovuto fare un decisivo passo in avanti: si tratta di una riforma attesa da anni, che avrebbe dovuto coinvolgere nuove tecnologie e nuove generazioni. Sono mancate poi la capacità di andare a toccare problemi annosi del nostro tempo, quali il tema degli angoli ciechi, e un'effettiva condivisione del controllo della sicurezza con i comuni, soprattutto sui passaggi a livello e sugli autovelox, come sostenuto anche da ANCI. Preannunzia in conclusione il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori.

Antonino IARIA (M5S) preannunzia preliminarmente il voto contrario sul conferimento del mandato ai relatori. Avrebbe dovuto essere, afferma, una revisione del

codice della strada tesa alla sicurezza stradale, ma tutto si è fatto fuorché pensare ad essa, come del resto puntualmente emergerà nel dibattito che si svolgerà in Aula.

Questa revisione, ribadisce, è partita con intenti senza dubbio lodevoli, ma si è progressivamente trasformata nell'applicazione degli slogan elettorali di un ministro che vede nella repressione della nuova mobilità green e intermodale la possibilità di lusingare la « pancia » del Paese e la fascia di elettorato che vede in essa un pericolo. È stato, anche, un « no » alle associazioni dei familiari delle vittime della strada, ai comuni, alle scuole elementari che faticeranno a garantire la sicurezza dei bambini, per servire l'ego di un ministro approvando regole che influenzeranno in modo negativo la quotidianità dei cittadini. Ringrazia dunque i relatori per il lavoro svolto, del quale riconosce la complessità, ma ribadisce voto contrario sul conferimento del mandato.

Francesca GHIRRA (AVS) preannunzia voto contrario nella votazione sul mandato ai relatori, non perché non apprezzi il lavoro da essi svolto, ma perché a suo avviso è stato dato uno spazio modesto alle istanze delle opposizioni; la disponibilità maggiore, aggiunge, è arrivata proprio dai relatori invece che dal Governo. Il testo, in sostanza, è rimasto invariato tranne che per l'approvazione degli emendamenti che di fatto non potevano essere respinti in quanto di assoluto buon senso. Il provvedimento poteva certamente essere discusso con maggiore attenzione, ma su tutto è prevalsa la volontà di andare a tutti i costi in Aula il 1° marzo. Nel corso degli anni, aggiunge, sono state introdotte 180 modifiche al codice della strada e una revisione globale era attesa, specialmente nel senso della sicurezza, ma quella approvata dalla Commissione è andata in direzione completamente opposta, comprimendo inoltre la mobilità sostenibile e l'autonomia dei comuni.

Carmine Fabio RAIMONDO (FDI) ringrazia i relatori per l'imponente lavoro svolto su un provvedimento indubbiamente

complesso, il più importante che la Commissione abbia finora esaminato in via esclusiva nel corso di questa legislatura. Rivendica il gran numero di audizioni svolte e ricorda il lavoro serrato compiuto durante l'esame, con grande capacità di tutti di collaborare alla redazione di un provvedimento per il bene del Paese. Elogia la disponibilità dimostrata da parte dei relatori nel trovare soluzioni condivise, ricordando che il contenuto della revisione è nato da dati statistici giunti dalle autorità competenti. Sottolinea le misure portanti, volte a reprimere la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol e a regolare ambiti che stavano sfuggendo di mano come la circolazione dei monopattini. Rammenta infine che non esistono grandi riforme puramente tecniche, ma che tutte possiedono un respiro politico, e che spetta a questa maggioranza il merito di aver realizzato quella in esame.

Andrea CAROPPO (FI-PPE), *relatore*, dichiara che va espresso preliminarmente un apprezzamento per la disponibilità del Governo a introdurre la revisione del codice della strada tramite un disegno di legge e non ricorrendo alla decretazione d'urgenza, così valorizzando il ruolo del Parlamento. Ricorda che essa rappresenterà probabilmente l'atto legislativo più importante della Commissione nella XIX legislatura e che tutti i 760 emendamenti presentati sono stati esaminati; riconosce che talora il parere dei relatori poteva essere maggiormente motivato, ma bisognava tenere conto dei tempi; comunque, conclude, i relatori hanno cercato di toccare tutti i temi fondamentali, in un testo che risulta aperto al futuro e frutto di un imponente lavoro legislativo.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, nel condividere quanto dichiarato dal collega Caroppo, ricorda con orgoglio il gran numero di audizioni svolte nel pieno rispetto dei tempi. Ringrazia i commissari e la presidenza, rivendicando come tutti i 760 emendamenti presentati siano stati affrontati singolarmente. Afferma che si tratta di

un buon testo sulla sicurezza stradale e che non bisogna puntare gli occhi solo sugli articoli 7 e 8, magari più controversi: la distrazione e l'uso del cellulare alla guida sono stati fortemente sanzionati, con l'immediata sospensione della patente. Ricorda, ancora, che si è trattato di un esame condiviso e che su 760 emendamenti ne sono stati approvati 161, dato assai inusuale.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) ringrazia i relatori per l'iter certo non usuale che hanno impresso al provvedimento, ma preannuncia voto contrario sul conferimento del mandato. Il punto dirimente, a suo avviso, è il mancato rispetto dell'autonomia delle amministrazioni locali: ritiene che anche parte della maggioranza sia contraria alle limitazioni introdotte a quest'ultima, limitazioni che non mancheranno di creare difficoltà alla maggioranza stessa sui territori, oltre a generare notevoli costi aggiuntivi appunto a carico degli amministratori locali. Sottolinea infine che la prima parte del provvedimento è molto dura su quanti trasgrediscono le regole, mentre la seconda ha tutta l'aria di voler ammicciare a quanti non vogliono rispettarle.

La Commissione delibera di conferire ai relatori Maccanti e Caroppo il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

EMENDAMENTI APPROVATIART. 1-*bis*.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Al primo comma dell'articolo 589-*bis* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte ».

3. Al primo comma dell'articolo 590-*bis* del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali ».

1-*bis*.1. I Relatori.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle autoscuole di cui all'articolo 123.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, inclusi gli enti di formazione professionale e le autoscuole di cui all'articolo 123, e sono definite le modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

4.100. I Relatori.

ALLEGATO 2

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

All'articolo 1, comma 2, lettera a), capoverso, e lettera b), capoverso, le parole: « di cui all'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « indicate all'articolo 3 » e le parole: « ai sensi degli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « in presenza delle condizioni previste dagli articoli ».

All'articolo 2, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: « le officine » sono aggiunte le seguenti: « che svolgono le attività ».

All'articolo 3:

al comma 01, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « dal ritiro »;

al comma 1, capoverso Art. 218-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: « articolo 148, » sono aggiunte le seguenti: « comma 9-bis e » e le parole: « 8 e 9-bis » sono sostituite dalle seguenti: « e 8 ».

All'articolo 4-bis:

al comma 1, e ovunque ricorrano nel testo del disegno di legge, le parole: « Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione » sono sostituite dalle seguenti: « Direzione generale per la motorizzazione » e le parole: « Dipartimento per la mobilità sostenibile » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per i trasporti e la navigazione »;

al comma 1 e ovunque ricorrano le parole: « consulenza automobilistica » sono

sostituite dalle seguenti: « consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto »;

All'articolo 6, comma 1, lettera a-ter), numero 1), le parole: « copertura dell'assicurazione » sono sostituite dalle seguenti: « copertura assicurativa di cui al primo periodo ».

All'articolo 6-bis, comma 2, le parole: « delle prove » sono sostituite dalle seguenti: « attestanti le prove ».

All'articolo 6-ter, comma 1, capoverso Art. 80-bis, comma 2, le parole: « su di un veicolo le stesse non siano ancora state effettuate » sono sostituite dalle seguenti: « ad un veicolo non siano stati ancora apportati i necessari adeguamenti ».

All'articolo 6-quater:

al comma 4, le parole: « alle entrate dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « dei medesimi all'entrata del bilancio dello Stato » e dopo le parole: « attività ispettive » sono aggiunte le seguenti: « e di vigilanza »;

al comma 5, le parole: « all'articolo 1, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 ».

All'articolo 12, comma 1-bis, dopo le parole: « di un veicolo » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi del presente comma. ».

All'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), capoverso 8, la parola: « Ministero », ovun-

que ricorra, è sostituita dalla seguente:
« Ministro ».

All'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, le parole: « della professione » sono sostituite dalle seguenti: « dell'attività », le parole: « previo contratto » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di un contratto » e la parola: « locataria » è sostituita dalla seguente: « locatrice ».

All'articolo 17:

al comma 2, lettera c), dopo la parola: « riassetto » sono aggiunte le seguenti: « della ripartizione »;

al comma 3, lettera o-bis), la parola: « deboli » è sostituita dalla seguente: « vulnerabili ».

Al titolo del disegno di legge, dopo la parola: « delega » sono inserite le seguenti: « al Governo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	122

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> Adolfo Urso sulla situazione della filiera industriale dell' <i>automotive</i> (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	121
AVVERTENZA	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. – Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.40.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice evidenziando che, per restare alle competenze della X Commissione, il provvedimento è un esempio di quell'anomala narrazione, cui il Governo ha abituato il Paese, secondo la quale la mobilità elettrica su due ruote (monopattini e biciclette) rappresenterebbe un regalo alla Cina ignorando che molte importanti realtà produttive del settore sono presenti in Italia, con persino un caso di delocalizzazione dalla Cina al nostro Paese. Così a suo avviso si danneggia il *made in Italy*. Segnala che altro aspetto negativo del disegno di legge è costituito dagli aumentati obblighi da rispettare da parte dei soli utilizzatori dei monopattini elettrici, che saranno quindi scoraggiati, cosa che invece non avviene per l'utilizzo della bicicletta. Evidenzia, infine, che il provvedimento te-

stimonia che non si è compresa l'importanza del ruolo della mobilità elettrica ai fini della transizione verde, e ciò in un momento nel quale si ha conferma che l'Italia del nord è tra i luoghi più inquinati del mondo, nonché che per i medesimi fini risulterebbero rilevanti anche le cosiddette « zone 30 » nelle nostre città, aspetti che il provvedimento in titolo si guarda bene dal favorire e rafforzare.

Eleonora EVI (AVS) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice ritenendo il provvedimento in titolo del tutto sbagliato. Evidenza che il Paese è già decisamente « autocentrico » e il provvedimento non fa nulla per incentivare la mobilità sostenibile, la mobilità dolce e per mettere al centro dell'attenzione gli utenti fragili della strada, cioè i ciclisti e i pedoni. Considera altresì grave che taluni aspetti del provvedimento affievoliscano la capacità tecnica dei comuni di intervenire per rafforzare la mobilità sostenibile, ad esempio in materia di progettualità per le piste ciclabili. Fa presente che la sua forza politica ha cercato di salvare il salvabile attraverso la presentazione di proposte emendative del testo che, annuncia, saranno certamente riproposte in Assemblea. Conclude sottolineando che è necessario investire molto di più in formazione per la mobilità in sicurezza e ritiene che sarebbe auspicabile ragionare in termini di « città di 15 minuti », in cui la maggior parte delle necessità quotidiane dei residenti può essere soddisfatta spostandosi a piedi o in bicicletta direttamente dalle proprie abitazioni, cosa di cui il provvedimento non si occupa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Audizione del Ministro delle imprese e del *made in Italy* Adolfo Urso sulla situazione della filiera industriale dell'*automotive*.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Adolfo URSO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Andrea ORLANDO (PD-IDP), Fabrizio BENZONI (AZ-PERRE), Chiara APPENDINO (M5S), Luca SQUERI (FI-PPE), Fabrizio COMBA (FDI), Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP).

Il Ministro Adolfo URSO fornisce ulteriori precisazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 1435 Governo e abb.), quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto con favore di quanto disposto dall'articolo 4-*bis* che istituisce, presso la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche

per le imprese di consulenza automobilistica;

ricordato che l'articolo 14-*bis* che reca modifiche in materia di circolazione fuori dai centri abitati, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e agli enti proprietari e gestori delle infrastrutture stradali interessate, per quanto di competenza, per straordinarie e motivate esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO, e comunque per periodi non superiori a cinque mesi all'anno, di istituire zone a traffico limitato territoriali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese.
- 7-00197 Volpi: Iniziative volte ad incrementare le retribuzioni dei lavoratori, anche attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, nonché a garantire pari dignità retributiva in tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale (*Seguito discussione congiunta e rinvio*) 123

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A 124

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro 124
- Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel (*Svolgimento e conclusione*) . 124
- Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria (*Svolgimento e conclusione*) 125
- Audizione di rappresentanti di Univendita (*Svolgimento e conclusione*) 125
- Audizione di rappresentanti di Consiglio nazionale forense (*Svolgimento e conclusione*) 125
- Audizione di Riccardo Boccuzzi, CEO e fondatore di Hypex srl (*Svolgimento e conclusione*) . 125
- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 126

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese.

7-00197 Volpi: Iniziative volte ad incrementare le retribuzioni dei lavoratori, anche attraverso il raf-

forzamento della contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, nonché a garantire pari dignità retributiva in tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 21 febbraio 2024.

Tiziana NISINI, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni

7-00179 Scotto, concernente iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese, e 7-00197 Volpi, concernente iniziative volte ad incrementare le retribuzioni dei lavoratori, anche attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, nonché a garantire pari dignità retributiva in tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale, rinviata nella seduta del 21 febbraio 2024.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) evidenzia che la sua risoluzione 7-00179 intendeva sollecitare un dibattito sulla materia del lavoro povero e degli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese, ricollegandosi altresì alla questione delle cosiddette « gabbie salariali » sostanzialmente posta da una recente iniziativa normativa assunta dalla maggioranza nell'ambito dell'esame del provvedimento sul salario minimo. Fa notare, invece, che la risoluzione a prima firma del deputato Volpi 7-00197, pur trattando argomenti per alcuni versi condivisibili, affronta altri temi, non ponendosi neanche come alternativa alla sua risoluzione 7-00179. Osserva, dunque, come la risoluzione Volpi non possa che essere discussa e votata separatamente, non sussistendo, dunque, allo stato, alcun margine per lavorare ad un testo unificato.

Andrea VOLPI (FDI) osserva che lo scopo della sua risoluzione era quello di aprire un dialogo sul tema in oggetto, individuando linee comuni di intervento e punti di convergenza al fine di fornire risposte concrete ai lavoratori. Fa notare che, laddove non fosse possibile individuare tali punti di contatto, non resterebbe che votare separatamente gli atti di indirizzo in discussione.

Tiziana NISINI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta, considerata anche la necessità di conoscere l'orientamento del Governo sull'argomento in discussione.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.55.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco RENDINA, *responsabile lavoro e relazioni industriali e attività associativa di Assotelecomunicazioni – Asstel*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO.

Marco RENDINA, *responsabile lavoro e relazioni industriali e attività associativa di Assotelecomunicazioni – Asstel*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Matteo NEVI, *direttore generale di Assosistema Confindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S).

Matteo NEVI, *direttore generale di Assosistema Confindustria*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Univendita.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Ciro SINATRA, *presidente di Univendita*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, ringrazia l'auditore per il contributo fornito

all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Consiglio nazionale forense.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Vittorio MINERVINI, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, il presidente Walter RIZZETTO.

Vittorio MINERVINI, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense*, intervenendo in videoconferenza, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di Riccardo Boccuzzi, CEO e fondatore di Hypex srl.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Riccardo BOCCUZZI, *CEO e fondatore di Hypex srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, la deputata Valentina BARZOTTI (M5S) e il presidente Walter RIZZETTO, *presidente*, a più riprese.

Riccardo BOCCUZZI, *CEO e fondatore di Hypex srl*, risponde, a più riprese, ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	128
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	133
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro)</i>	134

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 121 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio</i>)	129
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
<i>ALLEGATO 3 (Emendamento del Governo)</i>	136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-02072 Ciocchetti: Inserimento della figura del massofisioterapista nell'elenco delle professioni indicate nel decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001	130
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	137
5-02073 Loizzo: Proseguimento della somministrazione della cladribina per i malati di sclerosi multipla	130
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	139
5-02074 Quartini: Iniziative volte a tutelare la salute, impedendo che il gioco d'azzardo sia reso oggetto di promozione pubblicitaria	130
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	140
5-02075 Zanella: Iniziative per assicurare ai pazienti l'accesso gratuito del farmaco glucagone Baqsimi	131
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	142
5-02076 Malavasi: Campagne di sensibilizzazione sulle cause e gli effetti della Dengue al fine di tutelare la popolazione	131
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	143
5-02071 Faraone: Mancato aggiornamento dei dati relativi alle coperture vaccinali nel sito internet del Ministero della salute	132
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	145

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 febbraio 2024.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, alla luce delle considerazioni formulate nella relazione svolta nella seduta precedente, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, richiama le considerazioni critiche svolte nella seduta di ieri, ribadendo che sarebbe stato necessario intervenire in maniera più decisa sulla prevenzione degli incidenti stradali attraverso il provvedimento in esame. Nel segnalare che per la popolazione con meno di quarant'anni gli incidenti stradali rappresentano la principale causa di morte, sottolinea che il consumo di alcol, a prescindere dalla quantità, rappresenta sempre un fattore che aumenta in maniera significativa il rischio. Osserva che a livello internazionale, nonché sui siti istituzionali degli organi che si occupano di salute, è chiaramente indicato che la guida rientra tra le

controindicazioni assolute connesse al consumo di alcol.

Nel ribadire che nella maggior parte dei Paesi europei è previsto il divieto di guida in caso di consumo di alcol, in qualsiasi quantità, ritiene necessario introdurre misure più efficaci per la protezione dei giovani, segnalando che il 50 per cento degli incidenti mortali e il 30 per cento del totale degli incidenti è legato al consumo di bevande alcoliche, in quanto si verifica, tra le altre cose, un rallentamento dei tempi di reazione.

Nel riferire, anche sulla base di una sua esperienza professionale, che le ricerche condotte al riguardo pongono in rilievo una sottostima dei rischi derivanti da un consumo moderato di alcol quando si è alla guida rispetto a quanto viene tollerato in altre possibili situazioni di pericolo, quale ad esempio un'operazione chirurgica, sottolinea che una cultura eccessivamente permissiva ha probabilmente portato a tale risultato.

In conclusione, ribadisce che la Commissione Affari sociali dovrebbe connotarsi per una maggiore sensibilità su questi temi, anche in relazione al potenziamento dei controlli. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, il Movimento 5 Stelle ha ritenuto inevitabile presentare una proposta alternativa di parere.

Marco FURFARO (PD-IDP) ritiene che il testo proposto dal Governo e modificato in sede referente rappresenti un'occasione persa, in quanto non va incontro all'esigenza di aumentare la sicurezza stradale e si caratterizza per misure contraddittorie e propagandistiche.

Nel segnalare che lo stesso Ministro competente per materia propone soluzioni di carattere demagogico anziché promuovere l'introduzione di strumenti efficaci, che consentirebbero di salvare numerose vite umane, sottolinea le carenze del testo per quanto riguarda la mobilità ciclistica e quella sostenibile o la prevenzione degli incidenti causati dal cosiddetto « angolo cieco » dei mezzi di grandi dimensioni. Evidenzia, quindi, lo scarso utilizzo di nuove tecnologie, che permetterebbero di conseguire risultati importanti, e stigmatizza il

mancato riconoscimento del ruolo che possono svolgere i comuni, che rappresentano invece un elemento essenziale nel costruire politiche di prevenzione.

Rileva che una delle poche modifiche positive introdotte nel testo, quella relativa al ritiro della patente in caso di utilizzo di telefoni cellulari alla guida, è stata promossa dal suo gruppo, ribadendo che resta tuttavia insufficiente l'impianto complessivo del provvedimento. Per le predette ragioni, il gruppo del Partito Democratico esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risulta pertanto preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 121.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, nell'assegnare la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in oggetto, il Presidente della Camera ha richiamato esplicitamente l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento assegnato prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere con la prevista intesa da sancire in sede di Conferenza unificata. Poiché, allo stato, tale intesa non è stata sancita, la Commissione non è nelle condizioni di procedere alla deliberazione del parere, che avrebbe dovuto essere espresso entro il 1° marzo. Avverte che, pertanto, il parere sarà deliberato la prossima settimana, se nel frattempo il Governo avrà provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 febbraio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento 13.19 del relatore.

Avverte, quindi, che il Governo ha presentato l'emendamento 13.100 (*vedi allegato 3*), fissando il termine per la presen-

tazione di eventuali subemendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

Fa presente che tale emendamento, insieme agli eventuali subemendamenti, saranno esaminati nel corso della prossima seduta, insieme alle proposte emendative accantonate nelle sedute precedenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.10.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02072 Ciocchetti: Inserimento della figura del massofisioterapista nell'elenco delle professioni indicate nel decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luciano CIOCCHETTI (FDI), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, con specifico riferimento all'attività di concertazione in corso tra il Ministero dell'economia e delle finanze e quello della salute per quanto riguarda l'esenzione dal paga-

mento dell'IVA per le prestazioni erogate dai massofisioterapisti.

Non si ritiene, invece, soddisfatto dell'altra parte della risposta del Governo, in cui si continua a ritenere vincolante l'interpretazione che nega l'equipollenza tra l'attività svolta dai massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento e l'esercizio di una professione sanitaria.

5-02073 Loizzo: Proseguimento della somministrazione della cladribina per i malati di sclerosi multipla.

Simona LOIZZO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simona LOIZZO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatta nell'apprendere che è in corso un'interlocuzione per valutare i dati relativi al vantaggio clinico nel proseguire la cura attraverso il trattamento con la cladribina. Al riguardo, segnala che gli esiti terapeutici positivi pervenuti con l'impiego di cladribina suggeriscono di considerare, per alcuni pazienti, il trattamento con tale farmaco anche dopo il quarto anno di cura.

Auspica pertanto che l'Aifa possa rivalutare le proprie determinazioni, tenendo conto dei dati in possesso delle società scientifiche, risalenti al mese di settembre del 2023.

5-02074 Quartini: Iniziative volte a tutelare la salute, impedendo che il gioco d'azzardo sia reso oggetto di promozione pubblicitaria.

Andrea QUARTINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, lamentando, nella parte conclusiva, che l'esame da parte della Camera dei deputati dell'Atto del Governo n. 116, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, si sia svolto senza coinvolgere la Commissione Affari sociali. Ciò comporta, a suo avviso, una sorta di « avocazione » della funzione pubblica di tutela della salute del giocatore da

parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il che inverte una vera e propria distorsione disfunzionale.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea QUARTINI (M5S), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto. In primo luogo, la risposta del Governo conferma come il Ministero della salute stia abdicando totalmente al suo ruolo, che è quello di tutelare primariamente la salute. In secondo luogo, evidenzia come la strategia del Governo dovrebbe essere quella di ridurre l'accesso al gioco e non quella di « educare », in maniera ambigua, al « gioco responsabile ». In tal modo, a suo avviso, si sottovaluta pericolosamente l'aspetto patologico del gioco, che studi internazionali mostrano in paurosa crescita.

Ritiene che, sul piano costituzionale e ordinamentale, i principi di tutela della salute, della famiglia, del risparmio e della sicurezza dovrebbero sempre intendersi sovraordinati all'interesse erariale e che, in particolare, andrebbero tutelate le giovanissime generazioni, verso le quali appaiono particolarmente rischiosi recenti modelli di *gaming* « a premi ».

Per quanto concerne l'esame, alla Camera dei deputati, del richiamato Atto del Governo n. 116 presso la Commissione Finanze, ricorda di aver segnalato, prima informalmente e poi con lettera al Presidente della Camera, il mancato coinvolgimento della Commissione Affari sociali, chiedendo le ragioni della mancata assegnazione a quest'ultima. Fa presente che, a quanto gli risulta, anche presso l'altro ramo del Parlamento, l'atto in questione non è stato assegnato alla 10ª Commissione.

5-02075 Zanella: Iniziative per assicurare ai pazienti l'accesso gratuito del farmaco glucagone Baqsimi.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, rileva come la risposta fornita dal sottosegretario non chiarisca una situazione molto problematica, che impatta in maniera significativa sulla vita di oltre tre milioni di pazienti. Evidenzia che, in particolare per i bambini e gli adolescenti che cercano di condurre una vita normale, il fatto che non sia disponibile l'accesso gratuito al farmaco glucagone Baqsimi può avere gravissime conseguenze.

Nel ricordare che alcune regioni, come la Toscana e l'Emilia-Romagna, assicurano la disponibilità di tale farmaco utilizzando risorse proprie, evidenzia come debba essere trovata una soluzione a livello nazionale. Nel segnalare che il possibile acquisto della ditta produttrice da parte di un'altra grande impresa farmaceutica potrebbe consentire di risolvere l'attuale situazione, invita il Governo a continuare a seguire con grande attenzione il tema oggetto della propria interrogazione, essendo fondamentale garantire un accesso il più possibile diretto a un farmaco in grado di fare la differenza per molte persone che soffrono di una grave patologia.

5-02076 Malavasi: Campagne di sensibilizzazione sulle cause e gli effetti della Dengue al fine di tutelare la popolazione.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per i dati forniti, osserva come vi sia sempre una forte differenza tra l'informazione resa dai soggetti istituzionali e quello che realmente fanno i cittadini, se non si individuano soluzioni comunicative efficaci. Nel ricordare che dal 2020 sono in deciso aumento i casi di Dengue registrati in Italia, a causa della maggiore circolazione di persone e della tropicalizzazione del clima, e che in America Latina la situazione è estremamente critica, in parti-

colare per quanto concerne il Perù, auspica una maggiore sensibilizzazione sui fattori di prevenzione, a partire da misure estremamente semplici come quella di evitare il ristagno dell'acqua in terrazzi e giardini.

Richiama, quindi, la necessità di un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle strutture di pronto soccorso per cogliere in maniera rapida i potenziali indizi di diffusione del virus. Nel segnalare l'esigenza di potenziare le reti infettivologiche regionali e di assicurare un loro maggiore coordinamento, ribadisce l'importanza di un'informazione capillare sul territorio. Invita pertanto a tenere alta l'attenzione sul tema, vista la notevole, costante crescita dei casi di contagio sul territorio nazionale registratasi negli ultimi anni.

5-02071 Faraone: Mancato aggiornamento dei dati relativi alle coperture vaccinali nel sito internet del Ministero della salute.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, posto che i dati relativi alle coperture vaccinali negli anni successivi al 2021 non sono stati ancora pubblicati, e ricordando che tali dati servono per consentire una programmazione sanitaria efficace e assicurare un'adeguata trasparenza nei confronti dei cittadini.

Dichiara, pertanto, che continuerà a monitorare la problematica oggetto dell'atto di sindacato ispettivo presentato insieme all'onorevole Faraone, in attesa di una sollecita pubblicazione dei predetti dati.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 1435 Governo e abb., recante « Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », come risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che, all'articolo 1, viene innovata in senso restrittivo la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti (articoli 186 e 187 del codice della strada) prevedendo, tra l'altro, l'apposizione di codici unionali sulla patente del conducente a carico del quale sia accertata la guida con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e, in taluni casi, dell'*alcolock* sul veicolo, che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero (articolo 2);

rilevato altresì che l'articolo 1-bis, introdotto in sede referente, interviene sulla disciplina relativa al reato di abbandono di

animali per strada di cui all'articolo 727 del codice penale, introducendo un'aggravante per gli incidenti stradali causati dall'abbandono di animali;

apprezzato che tra i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 17, recante delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada, sono inclusi: l'armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità, nell'ottica di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità, promuovendo la loro massima tutela; la revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni; il riordino e la semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI
QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO**

La XII Commissione,

in sede di esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 1435, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, nel testo risultante a seguito dell'esame in sede referente, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla IX Commissione (Trasporti);

premesso che:

l'articolo 1 reca modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti, prevedendo che sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato (guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) siano apposti i codici unionali « Limitazione dell'uso – Codice 68. Niente alcool » e « Limitazione dell'uso – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo *alcolock* conformemente alla norma EN 50436 » e, conseguentemente, individuando aggravamenti delle sanzioni penali;

il successivo articolo 2 modifica l'articolo 125 del codice della strada, stabilendo che i conducenti ai quali siano stati apposti sulla patente i codici precedentemente richiamati possano circolare sul territorio nazionale a condizione che sui veicoli risulti installato, a proprie spese, il cosiddetto *alcolock*, « un dispositivo che impedisce l'avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero »; pertanto, sono

previste sanzioni amministrative, compresa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, in caso di mancata osservanza della disposizione;

ulteriori modifiche all'articolo 187 del codice della strada innovano la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti prevedendo la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida « dopo » aver assunto sostanze stupefacenti, con l'intento di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione; inoltre, con riguardo ai controlli, si prevede che gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute;

considerato che:

secondo quanto si evince sul sito del Ministero della salute:

non è possibile identificare livelli di consumo che non comportino alcun rischio per la salute e si rende dunque necessario definire alcuni parametri che permettano una valutazione del rischio connesso all'assunzione di bevande alcoliche; le nuove indicazioni italiane definiscono a basso rischio un consumo di: 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini; 1 unità alcolica al giorno per le donne; 1 unità

alcolica al giorno per le persone con più di 65 anni; zero unità di alcol sotto i 18 anni;

1 unità alcolica corrisponde a 12 grammi di alcol puro ed equivale a: un bicchiere di vino (125 ml a 12°), una lattina di birra (330 ml a 4,5°), un aperitivo (80 ml a 38°), un bicchierino di superalcolico (40 ml a 40°);

oltre alle quantità assunte, è importante considerare la modalità di assunzione delle bevande alcoliche, che contribuisce ad innalzare i rischi per la salute e i rischi sociali, come: il bere lontano dai pasti o il bere quantità di alcol eccessive in una singola occasione; il consumo in occasioni o contesti che possono esporre a particolari rischi, quali la guida o il lavoro; la capacità di smaltire l'alcol rispetto al genere e all'età della persona;

considerate le suesposte variabili in alcune categorie e condizioni, l'assunzione di alcol raccomandata è pari a zero: donne in gravidanza (rischi per il nascituro, sindrome feto-alcolica); ragazzi minorenni (la legge 8 novembre 2012 n. 189 ne vieta anche la vendita e la somministrazione) e mai alla guida;

come sottolinea il Ministero della salute, non esistono quantità di alcol sicure alla guida: il livello di concentrazione di alcol nel sangue (alcolemia) ottimale ai fini dell'idoneità psico-fisica alla guida è zero grammi per litro; tuttavia la legge impone tale livello per i minori di 21 anni, per i neopatentati e per i professionisti del volante; guidare dopo aver bevuto anche un solo bicchiere di bevanda alcolica aumenta il rischio di provocare o essere vittima di incidenti, in quanto l'alcol altera la capacità di rispondere prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali; solitamente basta aspettare 2-3 ore per portare a zero l'alcolemia di un bicchiere di bevanda al-

colica consumata; se non si è digiuni il tempo può anche ridursi a 1-2 ore;

l'incidente causato dall'alcol alla guida rappresenta la prima causa di morte tra i giovani in Italia; se si deve guidare quindi è fondamentale non bere, qualunque sia l'età e quando si consuma alcol nonostante ci si debba mettere alla guida è indispensabile aspettare due ore per ogni bicchiere di bevanda consumato;

considerato che:

per evitare gli incidenti stradali alcol correlati o quanto meno per ridurli sarebbe stato auspicabile:

introdurre il divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida per chiunque;

introdurre il divieto permanente (a vita) di poter guidare per chi ha recidive nella guida in stato di ebbrezza;

incrementare su tutto il territorio nazionale il numero e la frequenza dei controlli sul tasso alcolemico condotti su base casuale, preliminari agli opportuni accertamenti di valenza medico-legale, in modo che ogni conducente abbia la probabilità statistica di essere testato secondo le migliori pratiche almeno una volta ogni tre anni;

accrescere la visibilità dei controlli sul tasso alcolemico, per amplificarne le finalità preventive;

favorire la disponibilità e/o gratuità di dispositivi per l'automisurazione del tasso alcolemico;

tutto ciò premesso e considerato, esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.**C. 1532-ter Governo.****EMENDAMENTO DEL GOVERNO**

ART. 13.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 89, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«*15-bis.* Le associazioni iscritte nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 937, comma 1, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente codice possono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità di cui al medesimo articolo 937. Il

requisito della strumentalità di cui all'articolo 6 del presente codice sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

13.100. Il Governo.

ALLEGATO 4

5-02072 Ciocchetti: Inserimento della figura del massofisioterapista nell'elenco delle professioni indicate nel decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per consentirmi di rappresentare il quadro complessivo relativo alla figura dei massofisioterapisti.

Devo premettere, al riguardo che, dalla normativa e giurisprudenza attualmente vigente, si evince in maniera chiara che la qualificazione giuridica della figura professionale del massofisioterapista è quella di operatore di interesse sanitario, anche a seguito dell'istituzione degli Elenchi speciali per massofisioterapisti di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2019.

Da ultimo, con la sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato, del 1° giugno 2022, n. 4513 il Supremo Consesso, collocandosi nel solco della precedente giurisprudenza, ha nuovamente chiarito che la figura del massofisioterapista, anche successivamente all'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 e del decreto ministeriale 9 agosto 2019, appartiene sempre alla categoria di operatore di interesse sanitario.

È evidente pertanto che il Consiglio di Stato, pur distinguendo i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali di cui trattasi, dai massofisioterapisti che non sono iscritti, in ogni caso non ha mai inteso ricomprendere i primi nell'ambito dei professionisti sanitari, bensì ha confermato ancora una volta la qualificazione giuridica di tutti i massofisioterapisti quali operatori di interesse sanitario.

Ai fini dell'applicazione della esenzione IVA l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si è iscritto, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco speciale a esaurimento previsto dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2019, devono considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra le spese detraibili dall'imposta

sul reddito delle persone fisiche, a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco.

Ai fini IVA, tuttavia, è stato affermato che tali prestazioni non rientrano tra le prestazioni sanitarie esenti atteso che l'articolo 10, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che beneficiano del trattamento di esenzione le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002.

In base all'esposto quadro normativo e di prassi, il Ministero dell'economia e delle finanze ha intrapreso le necessarie interlocuzioni con il Ministero della salute per verificare il possibile aggiornamento del decreto ministeriale 17 maggio 2002, al fine di inserire la categoria dei massofisioterapisti iscritti nell'elenco speciale a esaurimento di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 tra quelle che beneficiano dell'esenzione IVA.

Al riguardo, il Ministero della salute si è espresso favorevolmente in ordine allo schema di decreto di modifica del decreto ministeriale 17 maggio 2002, proposto dal Ministero dell'economia e finanze a condizione che nel decreto fosse aggiunta all'articolo 1, comma 1, la lettera *c-bis*) contenente il riferimento ai massofisioterapisti, quali «operatori di interesse sanitario», iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento in ragione della corretta qualificazione giuridica ad essi riconosciuta dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Non è invece accoglibile, come richiesto dall'On.le interrogante, l'integrazione del decreto ministeriale 29 marzo 2001 con la figura del massofisioterapista, in quanto, come sopra illustrato, il massofisioterapista non è una figura annoverabile tra le professioni sanitarie, ma rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario.

ALLEGATO 5

5-02073 Loizzo: Proseguimento della somministrazione della cladribina per i malati di sclerosi multipla.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli interroganti per il quesito in considerazione del quale ho provveduto ad effettuare approfondimenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

A tal riguardo riferisco che per il medicinale denominato Mavenclad, a base del principio attivo cladribina che è indicato per il trattamento di pazienti adulti con sclerosi multipla (SM) recidivante ad elevata attività, è previsto un impiego limitato a due cicli di trattamento in due anni consecutivi, seguiti da due anni senza trattamento per la ripresa dalla linfocitopenia.

Il relativo Riassunto delle caratteristiche del prodotto, infatti, riporta chiaramente che dopo il completamento dei 2 cicli di trattamento, negli anni 3 e 4 non è necessario un ulteriore trattamento con cladribina. Una ripresa della terapia dopo l'anno 4 non è stata studiata.

Una volta completato, quindi, il primo ciclo di trattamento nell'arco complessivo di due anni, il medico continuerà a osservare le condizioni di salute del paziente per altri due anni, nei quali non dovrà assumere il medicinale.

Ciò premesso, in merito al possibile proseguimento del trattamento oltre i due cicli previsti, l'AIFA specifica che, nella seduta della Commissione Tecnico Scientifica dell'Agenzia del novembre 2022, a seguito della richiesta di audizione da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto medicinale, erano stati

richiesti ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento alla possibilità di rivedere i criteri, le tempistiche e i dosaggi delle eventuali ulteriori somministrazioni.

Nella seduta del 29 settembre 2023, a seguito dell'audizione della Ditta, la Commissione Tecnico Scientifica ha ritenuto che i dati attualmente disponibili non fossero ancora sufficienti a superare il blocco attualmente previsto.

È stato, pertanto, stabilito di approfondire ulteriormente i dati di sicurezza a lungo termine e di acquisire informazioni sulle modalità di utilizzo negli altri Paesi europei soprattutto per quanto riguarda la possibilità di effettuare ulteriori trattamenti dopo il 4° anno.

Dalle informazioni acquisite, posso confermare, quindi, che la richiesta di approfondimento e la relativa istruttoria sono tuttora in corso.

A tal riguardo, rappresento che i dati disponibili ad oggi presso l'AIFA sono riferiti all'utilizzo per i soli 2 cicli di trattamento in conformità alle modalità di somministrazione del farmaco indicate dall'Azienda, tuttavia nel Rapporto Periodico di Aggiornamento sulla Sicurezza, emergono segnalazioni di casi isolati di utilizzo *off-label* protratti al 3° anno, non accompagnati da eventi avversi.

Trattandosi di casi isolati, non è possibile ancora trarre alcuna conclusione sulla sicurezza d'impiego oltre il 2 anno e in generale sulla sicurezza a lungo termine.

ALLEGATO 6

5-02074 Quartini: Iniziative volte a tutelare la salute, impedendo che il gioco d'azzardo sia reso oggetto di promozione pubblicitaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'interrogante e rappresento che presso il Ministero della salute, opera l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e trasferito presso il Ministero della salute con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 133.

Detto organismo, effettua il monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo, individua e definisce gli interventi idonei, anche innovativi, indirizzati in maniera specifica al campo del gioco d'azzardo *on line*.

Tra i compiti essenziali dell'Osservatorio, vi è l'aggiornamento, sulla base delle evidenze scientifiche, delle Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo (DGA).

Al riguardo, giova segnalare, che il decreto 16 luglio 2021, n. 136 concernente «Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 238 del 5 ottobre 2021.

Dette linee individuano gli strumenti più idonei per rispondere alle esigenze di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da disturbo da gioco d'azzardo, con particolare riguardo al Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA).

In merito al punto relativo al divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, si segnala che il divieto assoluto di pubblicità è già previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (cosiddetto decreto dignità). L'articolo 9, comma 1, infatti, precisa che [...] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.

Tale divieto assoluto, in realtà, ha impedito le campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi da gioco patologico ma, chiaramente, non ha potuto impedire le pubblicità su attività di informazione correlate agli eventi su cui il gioco viene raccolto, con l'effetto paradossale che l'unico divieto effettivo ha riguardato le campagne pubblicitarie sui rischi da gioco d'azzardo. Il provvedimento in parola intende superare tale illogicità inserendo il principio fondamentale che l'eventuale «pubblicità del gioco pubblico debba essere funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile,

comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili.

Attualmente, è stato istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, un apposito tavolo tecnico, richiesto dalle regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, per discutere i contenuti e

condividere eventuali proposte in merito allo schema di decreto legislativo, relativo ai giochi pubblici, ammessi attraverso la rete fisica. Detto tavolo, di cui fa parte anche questo Dicastero, attivo dal 23 febbraio u.s., è coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

ALLEGATO 7

5-02075 Zanella: Iniziative per assicurare ai pazienti l'accesso gratuito del farmaco glucagone Baqsimi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'interrogante per aver posto l'attenzione sulla questione relativa alla rimborsabilità del farmaco salvavita Baqsimi.

Nello specifico il Baqsimi è un medicinale a base di glucagone per uso inalatorio, indicato per il trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito.

Secondo le Linee Guida per il trattamento del diabete, nazionali ed internazionali, il glucagone è il solo trattamento indicato in caso di ipoglicemia severa.

Al momento sono disponibili a carico del Servizio Sanitario Nazionale solo formulazioni di glucagone che richiedono la somministrazione per via iniettiva e, rispetto ad esse, Baqsimi ha il vantaggio della maggiore praticità di utilizzo che permettere di ridurre il tempo di somministrazione e di trattare un maggiore numero di episodi di ipoglicemia severa.

Faccio presente che detto medicinale è stato autorizzato dall'EMA con procedura centralizzata ed è stato ammesso alla rimborsabilità in classe A/RR con la Determina AIFA n. 1214/2021.

Per quanto riguarda l'iter negoziale, dagli elementi acquisiti dall'AIFA, faccio presente che l'accordo siglato tra le parti prevedeva una soglia di fatturato e, nel caso di superamento della stessa, la Ditta sarebbe stata convocata per una ulteriore riduzione di prezzo.

In data 4 luglio 2022, in ragione del suddetto accordo negoziale, l'Azienda ha comunicato all'AIFA il superamento del

valore soglia del fatturato e, su invito dell'AIFA, il 15 novembre 2022 ha presentato domanda di revisione delle condizioni negoziali.

Conseguentemente il Comitato Prezzi e Rimborso dell'AIFA, tra i mesi di febbraio e luglio 2023, ha dato mandato all'Ufficio competente dell'Agenzia di avanzare all'Azienda tre differenti proposte negoziali, ciascuna delle quali includeva un preavviso di riclassificazione in fascia C.

Tutte le proposte sono state rifiutate dall'Azienda che, peraltro, non ha presentato alcune controproposta.

Tutto ciò considerato l'AIFA, pur condividendo che la formulazione intra nasale del farmaco in questione sia strategica nell'ambito delle cure disponibili per la patologia in questione, l'Agenzia ha dovuto provvedere a riclassificare il medicinale Baqsimi in classe C/RR, attraverso un provvedimento che rimane comunque modificabile.

Concludo rappresentando che l'attenzione di AIFA alle esigenze dei pazienti che utilizzano il Baqsimi continua ad essere massima e a tale riguardo si informa che le competenti strutture dell'Agenzia si sono già attivate per avviare un ulteriore confronto con l'azienda titolare e pervenire quanto prima ad una riclassificazione del medicinale in fascia A.

In tale prospettiva, l'Agenzia si dichiara fiduciosa nella soluzione della questione sollevata dall'interrogante, in modo da garantire il miglior livello possibile di accesso alle cure dei pazienti.

ALLEGATO 8

5-02076 Malavasi: Campagne di sensibilizzazione sulle cause e gli effetti della Dengue al fine di tutelare la popolazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito posto e rappresento che prioritariamente che l'Italia, con riferimento alle misure di contrasto alle infezioni da virus trasmessi da vettori quali zika, chikungunya e dengue, può vantare il primato tra i Paesi europei sull'attivazione delle misure di prevenzione, attraverso l'azione del Ministero della salute e degli Uffici periferici di sanità marittima.

Inoltre devo ricordare che l'Italia è tra i Paesi europei che hanno previsto, fin dall'epidemia della patologia zika in America meridionale e centrale, misure specifiche di disinfezione degli aeromobili ai punti di ingresso e misure di igiene ambientale nei porti e aeroporti.

Nella stagione vettoriale 2023 sono stati registrati 362 casi di dengue, 82 dei quali autoctoni – secondo i dati in via di consolidamento pubblicati periodicamente sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità.

In Italia è attivo il « Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025 » approvato con intesa Stato-regioni il 15 gennaio 2020.

Il PNA promuove un approccio multidisciplinare nella definizione e implementazione delle attività di sorveglianza e delle misure di prevenzione e controllo delle arbovirosi comprendendo oltre le infezioni da Dengue, Chikungunya e Zika (inclusa la sindrome congenita), anche le infezioni da virus del Nilo occidentale, quelle causate da virus Usutu, da virus dell'encefalite virale da zecche e da virus Toscana.

Ricordo al riguardo che il PNA dedica un intero capitolo alla Prevenzione, dettando i principi guida per una corretta comunicazione del rischio, inteso come scambio e divulgazione di informazioni adeguate sui rischi per consentire ai responsabili delle decisioni, alle parti interessate e

al pubblico di adottare misure appropriate; descrivendo le principali misure di contrasto ai vettori e le misure ambientali per una corretta gestione del territorio e degli ambienti di vita; fornendo raccomandazioni organizzative per una gestione integrata della problematica attraverso la cooperazione congiunta di professionalità differenti all'interno di una collaborazione tra Enti e Istituzioni.

In merito alla segnalazione di casi sospetti in applicazione del PNA 2025, la sorveglianza degli eventuali casi importati di malattia da virus dengue nel territorio nazionale si estende per tutto l'anno, con la raccomandazione alle regioni di potenziare il sistema di sorveglianza nel periodo di maggior attività vettoriale, in termini di tempestività e sensibilità, per permettere l'identificazione rapida dei casi sospetti, per avere un'immediata e necessaria azione di controllo e per ridurre ogni rischio di trasmissione autoctona.

La recente Circolare Ministeriale emanata in data 14 febbraio 2024, concernente l'« Innalzamento livello di allerta relativamente alla diffusione della dengue presso i Punti di ingresso italiani. » ha avuto lo scopo e l'effetto di attuare immediatamente e con prontezza, per la prima volta tra i Paesi europei, misure specifiche di contrasto alla dengue e di prevenzione all'introduzione della zanzara *Aedes aegypti*, principale vettore della malattia, non ancora presente in Italia.

Inoltre devo richiamare l'ampia sezione informativa dedicata alle malattie infettive – all'interno della quale è presente una sezione specificamente dedicata alla Dengue – pubblicata sul sito *internet* del Ministero della salute e costantemente aggiornata.

Detta sezione contiene, inoltre, la descrizione della malattia, nonché tutti gli approfondimenti relativi alle modalità di trasmissione, alla sintomatologia, agli effetti, alle possibili complicanze, alla diagnosi, alla terapia, nonché alle raccomandazioni per i viaggiatori.

Per gli utenti che volessero approfondire le informazioni, la sezione è completata poi dalla presenza diffusa di *link* di

approfondimento documentale e scientifico.

In considerazione dell'attualità del tema e al fine di rendere disponibili materiali informativi mirati ai punti di frontiera, sono stati inoltre prodotti e distribuiti dal Ministero della salute *poster* multiformato in lingua italiana ed inglese, tramite gli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera.

ALLEGATO 9

5-02071 Faraone: Mancato aggiornamento dei dati relativi alle coperture vaccinali nel sito internet del Ministero della salute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'interrogante per il quesito posto e rappresento innanzitutto che le coperture vaccinali rappresentano l'indicatore per eccellenza delle strategie vaccinali, poiché forniscono informazioni in merito alla loro reale implementazione sul territorio e sull'efficienza del sistema vaccinale.

In Italia le vaccinazioni vengono monitorate annualmente, in maniera routinaria, richiedendo alle regioni e alle province autonome i dati relativi ad alcune specifiche coorti di nascita, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuata la richiesta.

I dati forniti dalle regioni e dalle province autonome, vengono, poi elaborati ai fini del calcolo delle coperture vaccinali dal Ministero della salute, nello specifico dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Le coperture vaccinali dell'età pediatrica e dell'adolescente al 31 dicembre sono quelle:

delle coorti 2020, 2019, 2018 (rispettivamente a 24, 36, e 48 mesi);

a 5-6 anni, e calcolate al compimento dei 7 anni, relative alle vaccinazioni di richiamo in età prescolare;

a 8 anni – recupero di soggetti inadempianti;

a 16 e 18 anni – richiamo negli adolescenti nei confronti di difterite, tetano e pertosse, eventuale recupero della vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia, vaccino anti-meningococco C e tetravalente, vaccinazione anti epatite A.

Per quanto concerne i dati relativi al personale delle ASL e degli Istituti di rico-

vero pubblici ed equiparati, la competente Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica ha elaborato le statistiche descrittive del personale del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2022.

È stata pertanto predisposta una apposita monografia che si compone di due sezioni: la prima è dedicata al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e dipendente dall'Università che opera nelle aziende e nelle strutture pubbliche; la seconda sezione è relativa al personale dipendente o con rapporto professionale continuativo in servizio presso le strutture di ricovero equiparate alle pubbliche.

Le unità di personale in servizio sono suddivise per regione, ruoli e figure professionali.

Le rilevazioni dei dati sul personale che opera nelle aziende e nelle strutture del SSN sono previste, per gli Enti pubblici del SSN, dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dal decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2013 (Rilevazione dei dati del personale delle strutture di ricovero equiparate alle pubbliche e delle case di cura private).

Al riguardo, dalle informazioni acquisite presso le Direzioni generali competenti, posso confermare che per l'anno 2022, i dati sono stati regolarmente raccolti e elaborati e, ad oggi, è in fase di ultimazione l'iter per la loro pubblicazione.

Rassicuro, pertanto, che a breve detti dati saranno consultabili sul portale del Ministero della salute.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>) .	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.40.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, il disegno di legge all'esame della Commissione, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992 n. 285 » si compone, a seguito delle modifiche operate nel corso dell'esame in sede referente conclusosi lo scorso 23 febbraio presso la IX Commissione Trasporti della Camera, di 36 articoli.

Il provvedimento contiene misure normative inerenti la sicurezza stradale e una specifica disposizione di delega per la revisione del codice della strada.

I primi articoli riguardano le sanzioni e il potenziamento dei controlli sulle infrazioni. In particolare, l'articolo 1 modifica, in senso restrittivo, le disposizioni in tema di guida in stato di ebbrezza e dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti. Si interviene, in particolare, sugli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada); in sede referente, è stato aggiunto l'articolo 1-*bis* che modifica l'articolo 727 del codice penale, che ha introdotto la fattispecie dell'abbandono di animali sulla strada; sono, inoltre, modificati gli articoli 589-*bis* e 590-*bis* nel senso di

prevedere l'aggravante dell'incidente stradale causato da abbandono di animali.

L'articolo 2 reca disposizioni concernenti l'uso del dispositivo alcolock inserendo ulteriori commi all'articolo 125 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

L'articolo 3, modificato in sede referente, introduce l'istituto della sospensione breve della patente di guida correlata al punteggio nonché l'aggravamento delle sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale.

Tale sanzione si aggiunge alla sottrazione dei punti, di cui all'articolo 126-*bis* del codice della strada (già introdotta nel 2003), dopo la prima decurtazione del punteggio.

La sospensione breve (che può essere da uno a sette giorni o da sette a quindici giorni, a seconda dei punti residui sulla patente dell'automobilista interessato) non è però prevista per tutte le infrazioni per cui è prevista la decurtazione. Da questo punto di vista, in sede referente è stato aggiunto – tra le violazioni che comportano sia la decurtazione sia la sospensione breve – l'uso alla guida dei telefoni cellulari *et similia*.

L'articolo 4 prevede che la frequenza di corsi *extra*-curricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e dalle autoscuole dia diritto a 2 punti aggiuntivi.

L'articolo 4-*bis*, inserito in sede referente, istituisce presso la direzione per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), un registro di agenzie telematiche che erogano prestazioni di consulenza automobilistica di cui alla legge n. 264 del 1991. L'iscrizione in tale registro è soggetta a conferma di validità biennale ed è condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati del MIT.

All'articolo 5 – modificato in sede referente – sono dettate norme sulle limitazioni per i neo-patentati ed è previsto che per i primi tre anni dal conseguimento della patente B non possano essere guidati:

veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata;

veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata.

Ne deriva, pertanto, un innalzamento, rispetto alla normativa attuale, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.

Vengono poi modificati gli articoli 122 del codice della strada (articolo 5-*bis*) e 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 (articolo 5-*ter*) in tema di autotrasporto.

L'articolo 6, modificato in sede referente, dispone in materia di accertamento delle violazioni mediante dispositivi automatici (*autovelox* e telecamere), apportando diverse modificazioni al codice della strada.

Viene poi introdotto al medesimo articolo 142 il comma 6-*ter*, secondo cui per il caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, ma l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo (ove sia più favorevole).

Inoltre, viene modificato l'articolo 193 per porre a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che esso sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri. Viene poi potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni.

L'articolo 6-*bis*, introdotto in sede referente, disciplina la rilevazione mediante dispositivi automatici della violazione dei limiti di velocità nelle acque di Venezia.

Sempre in sede referente, con l'inserimento dell'articolo 6-*ter*, è introdotta un'ulteriore novella al codice della strada (articolo 80-*bis*) in ordine alle campagne di richiamo dei veicoli delle categorie M, N o O. Viene poi modificato (articolo 6-*quater*) l'articolo 19 della legge n. 870 del 1986, stabilendo per il personale della motorizzazione civile somme precise a compenso delle operazioni previste nei numeri da 1 a 12 (eccetto il numero 2) della tabella 3 allegata alla predetta legge.

All'articolo 7 sono introdotte modifiche in tema di micromobilità elettrica. In estrema sintesi viene stabilito:

l'obbligo del contrassegno per tutti i monopattini;

l'obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini;

il divieto di uscire dai centri urbani;

l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette, principalmente mediante la modifica:

di alcune definizioni legislative;

dei poteri dei comuni;

della disciplina del sorpasso.

Con l'articolo 8-*bis*, introdotto in sede referente, viene modificato l'articolo 175 del codice della strada per consentire la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (e sulle altre indicate nel comma 1 del predetto articolo 175) ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici (se a motore termico) o con potenza non inferiore a 6 kW (se a motore elettrico) ove condotti da maggiorenni.

All'articolo 9 sono previste modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari.

In sede referente sono stati introdotti gli articoli 9-*bis* e 9-*ter*, l'uno inerente alla facilitazione dell'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva (mediante novella all'articolo 41, comma 5 del codice della strada); l'altro inerente all'accessibilità in sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Gli articoli 10 e 11 apportano diverse modifiche al codice della strada in tema di auto di sicurezza (*safety car*), prescrizioni luminose a contenuto variabile, personale

esposto al traffico e obbligo di tenere la destra.

L'articolo 12 contiene disposizioni volte a contrastare il fenomeno del contromano. In sede referente è stata approvata una modifica dell'articolo 143, comma 12, del codice della strada che prevede la confisca obbligatoria del veicolo qualora un incidente derivante da circolazione contromano porti la morte o la lesione grave di una persona.

Gli articoli 13 e 14 concernono modifiche alle norme inerenti alla sosta dei veicoli, in particolare, recando modificazioni di tipo puntuale ad articoli del codice della strada, con riferimento alla sosta dei veicoli e, principalmente, all'articolo 7, che riguarda la circolazione nei centri abitati. Vengono anche dettate nuove norme in materia di sanzioni per le violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato.

L'articolo 14-*bis*, inserito in sede referente, modifica l'articolo 6 del codice della strada. In particolare, viene previsto che per gli ambiti di rilevanza culturale paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO possono essere istituite zone a traffico limitato territoriale. Tuttavia, la proposta di istituzione della ZTLT è sottoposta al parere vincolante del prefetto.

Per tali ZTLT viene previsto che l'accesso per gli autorizzati non può essere a titolo oneroso e che le deroghe ai divieti e alle limitazioni di circolazione possono essere gestiti mediante dispositivi installati sui veicoli (tali dispositivi devono essere conformi alle caratteristiche stabilite con decreto interministeriale MIT e interno).

L'articolo 14-*ter*, introdotto in sede referente, prevede una novella alla legge n. 689 del 1981 al cui articolo 27, sesto comma, viene aggiunto un periodo. Vi si stabilisce che la maggiorazione già prevista per tutte le violazioni amministrative di un decimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento, per le violazioni del codice della strada, non può mai raggiungere una somma superiore ai tre quinti dell'importo della sanzione.

L'articolo 15, modificando l'articolo 7 del codice della strada, prevede che i co-

muni possano istituire ZTL solo se rientrano nelle tipologie individuate con un decreto interministeriale (MIT, interno e Ministero della cultura) previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In sede referente sono stati poi aggiunti gli articoli:

15-*bis* (in tema di circolazione in ambito portuale);

15-*ter* (in ordine alla circolazione delle macchine agricole);

15-*quater* (in tema di locazione senza conducente);

15-*quinquies* (di deroga all'articolo 179 del codice della strada per i veicoli portavalori);

15-*sexies* (in tema di automobili storiche e da collezione).

L'articolo 16 prevede che il provvedimento di limitazione della circolazione nelle isole minori sia adottato dal Presidente della regione territorialmente competente, sentite le prefetture e i comuni interessati, anziché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dalla normativa vigente.

Il nuovo articolo 16-*bis* prevede una modifica dell'articolo 56, comma 4, del codice della strada in materia di rimorchi.

L'articolo 17, prevede sia una delega legislativa sia anche disposizioni di delegificazione.

La delega attiene alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Sono previsti 4 principi di carattere generale e 27 criteri direttivi specifici.

Viene stabilito che il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi ed è previsto comunque il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre che della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

L'articolo 18, infine, prevede che il Governo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge possa aggiornare il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992

(regolamento di attuazione del codice della strada). Viene altresì prevista la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva che, complessivamente, il provvedimento intende rispondere a tali preoccupazioni anzitutto introducendo un ampio pacchetto di modifiche finalizzate a inasprire le sanzioni e a potenziare i controlli sulle infrazioni, con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa.

Il disegno di legge in esame rafforza la sicurezza stradale intervenendo, tra l'altro, anche in tema di micromobilità elettrica e di circolazione delle biciclette, introducendo modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, prevedendo disposizioni volte a facilitare l'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva e a migliorare l'accessibilità in sicurezza delle gallerie ferroviarie.

L'intervento legislativo non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'UE ma, al contrario, si colloca con coerenza nell'ambito del quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, il cui obiettivo strategico a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, mentre quello a medio termine è di ridurre del 50 per cento il numero di morti e di feriti gravi entro il 2030, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione tenutasi l'8 giugno 2017.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), *relatrice*, segnala che la proposta di regolamento al nostro esame, presentata dalla Commissione europea nello scorso novembre, prospetta la revisione del quadro normativo in materia di applicazione dei diritti dei passeggeri, articolato in cinque regolamenti adottati tra il 2004 e il 2011. Tale revisione è stata lungamente rinviata, anche a causa del contenzioso sorto a seguito della *Brexit*, in particolare per la gestione congiunta dello scalo aeroportuale di Gibilterra.

Ciò con il duplice obiettivo, per un verso, di tutelare più efficacemente i passeggeri in relazione ai loro viaggi in aereo, in treno, via mare, per vie navigabili interne o in autobus e, per altro verso, di incentivare l'uso dei trasporti pubblici.

La proposta non introduce nuovi diritti dei passeggeri ma affronta le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti distinti e complementari riconosciuti dai 5 regolamenti vigenti prima, durante e dopo il viaggio. Tra questi il diritto all'accessibilità e all'assistenza per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, il diritto all'informazione prima e nelle varie fasi del viaggio, il diritto all'esecuzione del contratto di trasporto in caso di perturbazione, il diritto al risarcimento in determinate circostanze, il diritto a un sistema rapido e accessibile di trattamento dei reclami.

Le valutazioni condotte dalla Commissione sulla normativa esistente, alcune relazioni della Corte dei conti e diversi sondaggi Eurobarometro convengono infatti nell'evidenziare criticità nella effettiva frui-

zione di tali diritti da parte dei passeggeri i quali nell'UE, per tutti in tipi di trasporto, ammontano complessivamente ad oltre 13 miliardi l'anno.

La prima criticità risiede nella scarsa conoscenza da parte dei viaggiatori della tutela loro offerta dalla normativa europea.

La seconda attiene invece al diritto al rimborso dell'intero costo di un biglietto aereo nel caso in cui il volo non venga effettuato come previsto, questione aggravata nel corso della pandemia da COVID-19, segnatamente con riferimento al diritto a rimborso nel caso in cui l'acquisto del biglietto è stato effettuato tramite un intermediario.

Le richiamate valutazioni hanno anche consentito di accertare che il livello di conformità alle norme UE ed il relativo monitoraggio variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e che il numero di reclami presentati agli organismi nazionali è estremamente basso (poche unità per milione di passeggeri nelle diverse modalità di trasporto), probabilmente proprio in ragione della limitata conoscenza che i cittadini europei hanno dei propri diritti quando viaggiano e subiscono un disservizio.

Particolare preoccupazione desta un altro dato evidenziato dalla Commissione: i passeggeri con disabilità e/o a mobilità ridotta non beneficiano pienamente dei loro diritti a causa, da un lato, di carenze nella relativa applicazione da parte di vettori, gestori aeroportuali e delle stazioni, operatori dei terminali portuali, e da parte delle autorità nazionali di applicazione, dall'altro.

Passa successivamente ad illustrare sinteticamente il contenuto della proposta, rinviando per un'analisi più approfondita alla documentazione predisposta dagli uffici. La proposta, in coerenza con l'approccio generale richiamato, non altera la struttura dei cinque regolamenti oggetto di modifica limitandosi ad integrare le norme esistenti con nuove disposizioni esaustive.

Il regolamento sul trasporto aereo è integrato con disposizioni che disciplinano tra l'altro:

il rimborso in caso di prenotazione del biglietto tramite un intermediario;

il miglioramento delle informazioni fornite ai passeggeri in merito ai loro diritti al momento della prenotazione e durante le perturbazioni del viaggio;

norme di qualità del servizio;

l'adozione di un modulo comune per le richieste di rimborso e di compensazione pecuniaria.

Nuove disposizioni specifiche disciplinano il rimborso in caso di prenotazione del biglietto aereo tramite un intermediario con cui si stabilisce che il vettore aereo operativo può effettuare il rimborso dovuto per un viaggio non effettuato tramite il medesimo intermediario entro 7 giorni dalla data in cui il passeggero ha optato per un rimborso. A sua volta l'intermediario rimborsa il passeggero entro altri sette giorni, informando il passeggero e il vettore aereo.

Se il passeggero non riceve il rimborso entro 14 giorni dalla data di opzione per il rimborso, il vettore aereo operativo dovrebbe contattare il passeggero il giorno successivo alla scadenza del termine di 14 giorni al fine di ricevere gli estremi per il pagamento del rimborso, quindi dovrebbe procedere al rimborso entro sette giorni.

Si stabilisce che i vettori aerei e i gestori aeroportuali adottino norme di qualità del servizio.

La Commissione europea dovrebbe adottare un atto di esecuzione per istituire un modulo comune – che dovrebbe essere pubblicato sul proprio sito *web* – per le richieste di compensazione pecuniaria e rimborso, anche in formato accessibile a persone con disabilità e/o a mobilità ridotta. I vettori aerei e gli intermediari dovrebbero fornire informazioni dettagliate sui rimborsi sul loro sito *web* e ad esempio attivare un indirizzo di posta elettronica dedicato a ricevere le richieste di rimborso.

Il regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilità e/o a mobilità ridotta è integrato con disposizioni specifiche volte a stabilire che i vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici facciano in modo che possano viaggiare con un

accompagnatore che viaggi gratuitamente e, ove possibile, sieda loro vicino.

Anche in questo caso si stabilisce che i vettori aerei e i gestori aeroportuali adottino norme di qualità del servizio e che gli organismi nazionali responsabili dell'applicazione dei diritti dei passeggeri, elaborino un programma di monitoraggio del rispetto degli obblighi stabiliti dal regolamento da parte di vettori aerei, gestori aeroportuali e operatori turistici.

Il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano per vie navigabili è integrato con nuove disposizioni applicabili ai casi di cancellazione o ritardo di un servizio passeggeri o di una crociera. In tale evenienza le norme proposte prevedono che il vettore o l'operatore del terminale informino quanto prima – e comunque non oltre 30 minuti dopo l'orario di partenza previsto – i passeggeri in partenza dai terminali portuali o dai porti, della situazione e dei diritti loro spettanti, così come dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti.

Anche per questo regolamento è previsto il conferimento alla Commissione europea del potere di istituire con un atto di esecuzione un modulo comune per le richieste di rimborso e compensazione economica.

È altresì previsto che i vettori stabiliscano norme di qualità del servizio e applichino un sistema di gestione della qualità.

Il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus è integrato, come i precedenti, con disposizioni per l'adozione di un modulo comune per le richieste di rimborso e risarcimento. In caso di cancellazione o ritardo, la proposta prevede che l'ente di gestione della stazione informi i passeggeri in partenza quanto prima, e comunque non oltre 30 minuti dopo l'ora di partenza prevista in merito alla situazione e ai diritti loro spettanti e comunichi non appena disponibile l'ora di partenza prevista.

Vettori ed enti gestori delle stazioni dovrebbero provvedere affinché i passeggeri ricevano:

informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti e obblighi;

i dati necessari per contattare i vettori o gli enti di gestione delle stazioni;

i dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi nazionali designati dagli Stati membri e responsabili dell'applicazione del regolamento.

Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formato elettronico, alle stazioni o su internet ed in formato accessibile qualora lo richieda una persona con disabilità o a mobilità ridotta.

Infine, il regolamento relativo al trasporto ferroviario è integrato con norme sui mezzi di comunicazione con i passeggeri, sul monitoraggio del rispetto dei diritti dei passeggeri e cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione. In particolare, è previsto (nuovo articolo 30-*bis*) che nel caso di informazioni rese ai passeggeri mediante mezzi di comunicazione elettronici, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i *tour operator* debbano provvedere affinché il passeggero possa conservare tutta la corrispondenza scritta, comprese la data e l'ora di tale corrispondenza, su un supporto durevole.

Gli allegati del regolamento recano specifiche dettagliate relative alle norme di qualità del servizio – riferite a ritardi, cancellazioni, reclami, il loro trattamento ed esito, risarcimenti – in tutti i modi di trasporto, ad eccezione del trasporto ferroviario.

Venendo alla verifica del rispetto dei principi in materia di competenze dell'UE, rileva che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata correttamente negli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente a fondamento della legislazione relativa a una politica comune dei trasporti e delle dispo-

sizioni per la navigazione marittima. Sulla prima disposizione sono basati anche i vigenti regolamenti sui diritti dei passeggeri oggetto di modifica.

Con riferimento alla conformità con il principio di sussidiarietà, che costituisce l'oggetto principale del nostro esame, la Commissione europea definisce la propria iniziativa necessaria, in ragione del fatto che nel mercato unico, che è per definizione transnazionale, numerosi vettori (compagnie aeree, imprese ferroviarie, di trasporto marittimo, e compagnie di autobus) forniscono i loro servizi in diversi Stati membri e persino oltre i confini dell'Unione. L'armonizzazione delle norme in materia di diritti dei passeggeri dovrebbe quindi garantire parità di condizioni a tutti gli attori coinvolti nella fornitura di servizi di trasporto – vettori, gestori dell'infrastruttura e intermediari – la cui attività ha di frequente una dimensione transfrontaliera.

Con particolare riguardo alle disposizioni sul rimborso da parte degli intermediari, nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta si sottolinea che il mercato dei viaggi aerei nell'UE è essenzialmente transfrontaliero e alcuni dei maggiori intermediari sono operatori internazionali.

Ad avviso della Commissione iniziative nazionali potrebbero produrre distorsioni del mercato interno ed impedire ai passeggeri di far valere i propri diritti e beneficiare della medesima protezione indipendentemente dallo Stato dell'Ue in cui viaggiano.

In conclusione, soltanto misure adottate a livello europeo renderebbero più efficaci i diritti esistenti promuovendone il pieno rispetto da parte degli operatori – che non sempre applicano in modo conforme le norme vigenti – e garantirebbero ai passeggeri la migliore protezione possibile. A questo riguardo la Commissione osserva anche che prima della adozione dei diritti vigenti, la tutela dei passeggeri era alquanto debole.

Con riguardo al principio di proporzionalità, la Commissione osserva che le norme proposte si limitano a quanto necessario per garantire il corretto funzionamento del

mercato unico nei trasporti nonché un livello elevato di protezione dei consumatori per i passeggeri. La Commissione ritiene proporzionate anche le disposizioni proposte per migliorare le procedure di rimborso in caso di biglietti prenotati tramite un intermediario.

Va sottolineato in questo ambito, a titolo di esempio, che le piccole e medie imprese rappresentano il 95 per cento degli intermediari del settore aereo, l'85 per cento degli operatori di autobus e il 99 per cento degli operatori di trasporto di passeggeri per vie navigabili. E che la Commissione europea stima che le regole in materia di rimborso si applicano potenzialmente a circa 450 milioni di passeggeri europei ogni anno.

In ragione della rilevanza della proposta, che investe un larghissimo bacino potenziale di passeggeri ed imprese, ritiene sia opportuno un maggiore approfondimento attraverso un breve ciclo di audi-

zioni di rappresentanti del Governo e di categorie interessate, nel rispetto del termine per il controllo di sussidiarietà che scade il 14 marzo 2024.

Questo approfondimento è tanto più necessario, tenuto anche conto del fatto che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

ALLEGATO

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, inteso ad introdurre misure per la sicurezza stradale e a conferire delega al Governo per la revisione del codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (C. 1435 Governo e abb.);

preso atto della necessità dell'intervento normativo in questione, ravvisata in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di incidentalità;

constatato che le principali cause di incidente stradale sono riconducibili alla distrazione, al mancato rispetto della precedenza e a velocità troppo elevata, e che la guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta uno dei comportamenti più pericolosi, come riscontrato dai più recenti fatti di cronaca che vedono coinvolti sempre più giovani in incidenti stradali ove si registrano le predette alterazioni;

rilevato che il provvedimento in questione intende rispondere a tali preoccupazioni anzitutto introducendo un ampio pacchetto di modifiche finalizzate a inasprire le sanzioni e a potenziare i controlli sulle

infrazioni, con lo scopo di incrementare la forza deterrente della normativa;

atteso che il disegno di legge in esame intende rafforzare la sicurezza stradale intervenendo, tra l'altro, anche in tema di micromobilità elettrica e di circolazione delle biciclette, introducendo modifiche alle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello ferroviari, prevedendo disposizioni volte a facilitare l'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva e a migliorare l'accessibilità in sicurezza delle gallerie ferroviarie;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE e si colloca con coerenza nell'ambito del quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030, il cui obiettivo strategico a lungo termine è di avvicinarsi all'azzeramento del numero di vittime e di feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050, mentre quello a medio termine è di ridurre del 50 per cento il numero di morti e di feriti gravi entro il 2030, conformemente alla dichiarazione di La Valletta sulla sicurezza stradale, adottate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione tenutasi l'8 giugno 2017,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 155

AUDIZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Maria Cecilia

GUERRA (PD-IDP) e la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S).

Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, risponde agli ulteriori quesiti posti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Luca MENESINI, *Presidente della provincia di Lucca*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE	156
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del presidente	156
ALLEGATO (<i>Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 10 marzo, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Abruzzo</i>)	158
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	157
Seguito dell'audizione di Salvatore Borsellino (<i>in videoconferenza</i>) e del suo legale Fabio Repici (<i>in presenza</i>) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE

Mercoledì 28 febbraio 2024.

Il comitato X – Mafie e nuove tecnologie, si è riunito dalle 8.35 alle 8.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazioni del presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Procede a dare conto alla Commissione dei risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, effettuati sulle liste elettorali riguardanti le consultazioni che si terranno in data 10 marzo, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Abruzzo.

Propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che in allegato al resoconto sommario della seduta odierna verranno pubblicati i nominativi dei candidati di cui è stata data lettura (*vedi allegato*).

La seduta, sospesa alle ore 13.50, è ripresa alle ore 13.55.

AUDIZIONI**Sulla pubblicità dei lavori.**

Chiara COLOSIMO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Salvatore Borsellino (in videoconferenza) e del suo legale Fabio Repici (in presenza).

(Svolgimento e conclusione).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione di Salvatore Borsellino, in videoconferenza, e del suo legale, Fabio Repici, in presenza.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei colleghi, sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Chiara COLOSIMO, *presidente*, i senatori Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S), Raoul RUSSO (FdI), Gianluca CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az), Giorgio SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), Walter VERINI (PD-IDP).

Salvatore BORSELLINO e Fabio REPICI, *legale*, rispondono ai quesiti posti.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone, su richiesta degli auditi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 10 marzo, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Abruzzo.

Per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo risultano in violazione del codice di autoregolamentazione le candidature di:

1. Fernandez Simona, candidata al consiglio regionale per la lista “Alleanza verdi sinistra – Abruzzo progressista e solidale”. Per la predetta candidata risulta disposto il giudizio con decreto del GIP presso il Tribunale di Taranto (dibattimento in corso di svolgimento), per il reato di cui agli artt. 110, 356 c.p. (concorso nel reato di frode nelle pubbliche forniture), in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del codice di autoregolamentazione.
2. Serraiocco Vincenzo, candidato al consiglio regionale per la lista “Noi moderati”. Nei confronti del predetto con decreto del GUP presso il tribunale di Pescara è stato disposto il giudizio (dibattimento in corso di svolgimento) per il reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 216, comma 1 e 2 e 223, legge fallimentare (concorso in reato continuato di bancarotta fraudolenta) in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettera o) del codice di autoregolamentazione.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	159
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	159

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La seduta comincia alle 15.25.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, cede la parola al senatore Enrico Borghi, relatore sul provvedimento.

Il senatore Enrico BORGHI, *relatore*, illustra una proposta di parere.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

(Il Comitato approva).

La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI) e Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 15.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione di Mauro Tiviroli, amministratore delegato « Marche multiservizi S.p.A. »	160

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano	161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Comunicazioni del Presidente	161

AUDIZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Mauro Tiviroli, amministratore delegato « Marche multiservizi S.p.A. ».

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Mauro Tiviroli, ammi-

nistratore delegato « Marche multiservizi S.p.A. »

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Mauro TIVIROLI, *amministratore delegato di « Marche multiservizi S.p.A. »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Silvia FREGOLENT (IV-C-RE), i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Rachele SILVESTRI (FDI), Carmela AURIEMMA (M5S), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Mauro TIVIROLI, *amministratore delegato di « Marche multiservizi S.p.A. », replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.*

Jacopo MORRONE, *presidente, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.*

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv.*

Audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano.

Jacopo MORRONE, *presidente, introduce l'audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano.*

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web-tv della Camera dei deputati.

Davide FABBRIZIOLI, *sindaco di Petriano, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.*

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Rachele SILVESTRI (FDI), nonché Jacopo MORRONE, *presidente.*

Davide FABBRIZIOLI, *sindaco di Petriano, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.*

Jacopo MORRONE, *presidente, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.*

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

La seduta comincia alle 14.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.*

Comunicazioni del Presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della*

riunione testé conclusasi, ha convenuto di procedere, nell'ambito del filone di inchiesta riguardante la discarica di Riceci, a fare richiesta alla società Marche Multiservizi S.p.A. di acquisizione di tutta la documentazione in possesso della medesima riguardante la discarica di Riceci e la società Aurora S.r.l., compresi tutti i verbali delle sedute del C.d.A. della società che hanno avuto ad oggetto questi temi e le relative delibere, i patti parasociali, le visure riguardanti la società Aurora S.r.l. e i relativi bilanci e, ove acquisiti, la visura rilasciata dall'autorità di San Marino riguardante Eco-servizi S.r.l. e i relativi bilanci.

Si è inoltre convenuto che la medesima richiesta di acquisizione sia indirizzata alla Procura di Urbino, che secondo notizie di stampa ha aperto un procedimento penale proprio con riferimento ai fatti riguardanti la discarica di Riceci. Sempre con riferimento alla vicenda relativa alla discarica di Riceci, alla luce delle risultanze dell'audizione testé svolta dell'amministratore delegato di Marche Multiservizi, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di richiedere l'audizione dell'agente immobiliare Mauro Della Betta, di Maurizio Mazzoli, ex membro del Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi di nomina provinciale, e di Ambrogio Rossini, proprietario della Cartiera Ciacci di San Marino e proponente dell'iniziativa relativa alla discarica di Riceci, che appaiono coinvolti, a vario titolo, nella vicenda in esame. Infine, si è concordato di effettuare delle visite presso una selezione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione Marche, tra cui la discarica gestita da Marche Multiservizi e ubicata nella località Cà Asprete, nel Comune di Tavullia, essendo tale discarica stata segnalata, sempre in sede di audizione, dall'amministratore delegato della società come sito di interesse nell'ambito dell'attività di smaltimento di rifiuti nella regione.

Comunica altresì che, all'esito della odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto che la Commissione dia seguito al filone di approfondimento concer-

nente in particolare la produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali, con specifico riferimento all'etichettatura e alla tracciabilità per la tutela del *Made in Italy* e della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera n), della legge istitutiva (n. 53 del 10 maggio 2023).

Più specificamente, il suddetto approfondimento verterà su alcune tematiche puntuali, ovvero: sistema di etichettatura e tracciabilità nelle filiere agroalimentari alla luce della normativa comunitaria e nazionale; contrasto alla contraffazione ed alla sofisticazione alimentare e regime sanzionatorio; problematiche connesse all'importazione di prodotti agricoli provenienti da Paesi Terzi dove non sono in vigore gli stessi regolamenti produttivi e sanitari italiani, con conseguente pericolo di *dumping* economico.

Con riferimento a tali tematiche, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha condiviso un primo elenco di audizioni a cui la Commissione potrebbe dare seguito. Si tratta, evidentemente, di un elenco non esaustivo, che sarà quindi possibile integrare di pari passo con la prosecuzione dei lavori, ma che permetterebbe fin da subito di prendere contatto con i principali soggetti che operano nei settori rientranti nei suddetti ambiti di indagine. Precisa, al riguardo, che l'ordine di effettivo svolgimento delle audizioni di seguito indicate sarà individuato sulla base della disponibilità dei soggetti da chiamare in audizione, tenuto conto dell'andamento dei lavori della Commissione, e che i seguenti soggetti potranno essere sentiti anche con riferimento agli altri filoni d'inchiesta già avviati dalla Commissione medesima: presidente di Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI); Capo dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Comandante del Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri; Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare; Comandante ge-

nerale Capitanerie di porto; Comandante generale Guardia di Finanza; Comandante del Nucleo Anti Sofisticazioni (NAS); Agenzia delle dogane, in riferimento al traffico di merci; Rappresentanti consorzi agrari d'Italia; Rappresentanti Consorzi di tutela DOP IGP STG; Commissario governativo FEDERCONSORZI; rappresentanti Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA); rappresentanti Istituto di servizi per mercato agricolo alimentare (ISMEA); presidente EURISPES; rappresentanti Osservatorio alimentare.

Comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di dare seguito all'approfondimento in oggetto effettuando una serie di missioni secondo due principali filoni: visita a una selezione ragionata dei principali porti e mercati agroalimentari; visita alle principali realtà produttive nel settore agroalimentare.

Comunica altresì che, nell'odierna riunione, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto sull'opportunità che la Commissione si avvalga delle collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito, dei seguenti esperti che possano garantire il loro supporto tecnico all'attività della Commissione stessa, in collegamento con i singoli filoni d'inchiesta: Leonardo Salvemini, avvocato e professore universitario, Stefano D'Aprile, esperto giuridico, Enrico Al Mureden, professore universitario, Alfredo De Girolamo, esperto economico e ambientale.

La presidenza avvierà per queste collaborazioni le procedure previste per l'auto-

rizzazione, ove necessaria, da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva.

Infine, comunica che sono giunte le autorizzazioni, da parte del Consiglio superiore della magistratura, per le collaborazioni con la Commissione, a tempo parziale e non retribuite, della dottoressa Anna Rita Mantini, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Pescara, e del dottor Antonio Clemente, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Sono giunte ulteriori autorizzazioni per le collaborazioni, a tempo parziale e a titolo gratuito, da parte del Segretario generale della provincia di Mantova per l'ingegnere Giampaolo Galeazzi; da parte del Presidente dell'ISPRA per la dottoressa Valeria Frittelloni e da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'ingegnere Laura D'Aprile. È stata inoltre autorizzata, da parte del direttore generale dell'ARPA Lazio, la collaborazione con la Commissione, a tempo pieno e a titolo gratuito, della dottoressa Flavia Fioravanti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	164
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con <i>focus</i> sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione di Maria Burani Procaccini, Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.

Audizione di Maria Burani Procaccini, Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI).

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che è presente all'odierna audizione la Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI), Maria Burani Procaccini, accompagnata dalla consulente giuridica del PANGI, Grazia Iannarelli.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Maria BURANI PROCACCINI, *Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, la senatrice Giulia COSENZA (FDI), alla quale replica Maria BURANI PROCACCINI, *Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI)*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo reso alla Commissione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata

in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, in rappresentanza del Gruppo CRC, sono presenti all'odierna audizione, Arianna Saulini, coordinatrice e responsabile *partnership* istituzionali & *networking* di *Save the Children* Italia, nonché, collegati in videoconferenza, Giorgio Tamburlini, presidente del Centro per la salute del bambino (CSB) e Loredana Barra, responsabile politiche educative e inclusione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP), entrambi componenti del Gruppo CRC.

Arianna SAULINI, *Coordinatrice del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC)* svolge una relazione sui temi all'ordine del giorno.

Giorgio TAMBURLINI, *presidente del Centro per la salute del bambino (CSB)*, collegato in videoconferenza, svolge un intervento sulla materia oggetto dell'indagine.

Loredana BARRA, *responsabile politiche educative e inclusione dell'Unione italiana sport per tutti (UISP)*, collegata in videoconferenza, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	166
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

AUDIZIONI

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Marina Elvira CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (A-IV-RE) e Vito DE PALMA (FI-PPE), a cui risponde Marina Elvira CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il ministro Marina Elvira Calderone e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 febbraio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	167
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> , nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza della vicepresidente Antonella ZEDDA.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

(Svolgimento e conclusione).

Antonella ZEDDA, *presidente*, avverte che sono presenti all'odierna audizione in rappresentanza della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), la presidente, Elena D'Orlando, accompagnata dal responsabile dei rapporti di Sogei S.p.A. con la CTFS, Marco Stradiotto, e, in collegamento da remoto, Francesco Porcelli, già consulente di SOSE S.p.A. *professore associato di economia politica dell'Università degli studi di Bari « Aldo Moro »*.

Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard**, e Marco STRADIOTTO, *responsabile rapporti di Sogei s.p.a. con la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard**, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Antonio NICITA (PD-IDP) e, a più riprese, Raoul RUSSO (FDI).

Elena D'ORLANDO, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni stan-*

dard e Marco STRADIOTTO, *responsabile rapporti di Sogei s.p.a. con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard* replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Antonella ZEDDA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per le esaurienti relazioni svolte, dichiara conclusa l'audizione e

dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi nonché Luca Lotti, deputato all'epoca dei fatti, proveniente dal GUP presso il Tribunale di Firenze (proc. penale n. 1227/22 RGNR – n. 777/22 RG GIP – Doc. IV, n. 2) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 8^a Senato)

INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con la Viceministra degli affari esteri del Regno di Norvegia, Maria Varteressian	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente della Commissione Integrazione europea dell'Assemblea del Montenegro, Ivan Vukovič, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00123 Onori, 7-00130 Rosato, 7-00139 Orsini e 7-00161 Caiata sull'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali	18
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del Direttore Centrale Coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, Sergio Cristallo, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti, recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa	19
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente « Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM ». Atto n. 126 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	20
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 938, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 Cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02078 Bonafè (PD-IDP): Sul ricollocamento del centro di permanenza per i rimpatri previsto nell'area dell'ex aeroporto militare di Ferrara	27
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	30
5-02077 Carfagna (AZ-PER-RE): Sul ritardo nell'emanazione del decreto ministeriale in materia di rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali	27
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	31
5-02080 Boschi (IV-C-RE): Sul fenomeno dell'antisemitismo dopo i fatti del 7 ottobre e sulle conseguenti iniziative del Ministero	28
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	32
5-02081 Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M): Sulle misure per garantire la sicurezza a Roma durante il Giubileo, con particolare riguardo allo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione di vigili urbani	28
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-02082 Bordonali (Lega): Sull'aumento della criminalità a Brescia e sulla necessità di applicare il Daspo urbano e di dotare la polizia locale del <i>taser</i>	28
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	36

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Atto n. 107 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	39
--	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Atto n. 110 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	41
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

III Affari esteri e comunitari

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 676 Rosato ed altri, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; *b)* Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Slow Food</i> Italia	47
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano	47
Audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana vini	47

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del sindacato bielorusso BKDP (<i>Belarusian Congress of Democratic Trade Unions</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015. C. 1502 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	52
Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	48

ATTI DEL GOVERNO:

Intese raggiunte dal Governo italiano con i Paesi membri dell'Unione europea per garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi membri dell'Unione europea nelle elezioni per il Parlamento europeo. Atto n. 127 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	54
---	----

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 07/2023, denominato «Potenziamento delle capacità ISR delle unità navali», relativo all'acquisizione di sistemi di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) di classe leggeri e tattici imbarcati sulle unità della Marina militare. Atto n. 123 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	63
---	----

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2023, denominato «Full Flight Simulator (FFS) rappresentativo dell'elicottero multiruolo HH169 per l'Arma dei carabinieri», relativo all'ammodernamento e rinnovamento a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri tramite l'acquisto di un simulatore di volo, comprensivo di supporto logistico quinquennale, che consenta il potenziamento delle capacità addestrative degli equipaggi di volo. Atto n. 124 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	67
--	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. Atto n. 109 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	69
--	----

Sui lavori della Commissione	70
------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70
---	----

VI Finanze

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Su una rettifica del Governo alla risposta fornita nella seduta del 27 febbraio 2024 alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061	71
--	----

<i>ALLEGATO (Testo rettificato della risposta fornita dal Governo alle interrogazioni n. 5-02058 e n. 5-02061 svolte nella seduta del 27 febbraio 2024)</i>	73
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	72
--	----

Audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	72
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>) ...	76
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	81
--	----

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	77
-----------------------------------	----

5-00366 Madia: Iniziative per rafforzare i controlli nell'attribuzione di tesserini e patentini da allenatore	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	83
5-00871 Berruto: Iniziative per garantire l'attuazione della legge delega in materia di lavoro sportivo	78
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	87
5-01412 Berruto: Iniziative per garantire la partecipazione alle attività sportive dei minori di nazionalità non italiana	78
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	89
5-01547 Andrea Rossi: Sullo stato di attuazione del contributo a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2022	78
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	92
5-01557 Berruto: Iniziative urgenti per la proroga del termine relativo alla comunicazione dei dati sul rapporto di lavoro sportivo	79
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	94
5-01558 Berruto: Sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, per l'autorizzazione dei lavoratori pubblici « sportivi »	79
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	96
5-01846 Berruto: Sulla mancata istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo prevista dall'articolo 50-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021	79
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	97
5-01849 Berruto: Iniziative per riattivare il tracciato per bob, slittino e skeleton della località Pariol (Cesana Torinese)	79
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	105
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	106

SEDE REFERENTE:

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) ...	101
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	107
ALLEGATO 4 (Correzioni di forma approvate)	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02067 Simiani: Riclassificazione della SS 479 Sannite a strada di interesse nazionale, anche al fine di aprire un fascicolo manutentivo	103
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	109
5-02069 Ilaria Fontana: Interventi per il contrasto alla scarsità idrica	103
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	110
5-02068 Mattia: Tempi per la definizione delle misure volte al sostegno economico dei comuni per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali	103
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	112
5-02070 Bonelli: Conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nell'appalto relativo ad interventi nell'aeroporto di Parma	103
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	113

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Seguito dell'esame e conclusione – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 347)	114
ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)	117
ALLEGATO 2 (Correzioni di forma approvate)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	120
ALLEGATO (Parere approvato)	122

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle imprese e del <i>made in Italy</i> Adolfo Urso sulla situazione della filiera industriale dell' <i>automotive</i> (Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)	121
AVVERTENZA	121

XI Lavoro pubblico e privato**RISOLUZIONI:**

7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese.	
7-00197 Volpi: Iniziative volte ad incrementare le retribuzioni dei lavoratori, anche attraverso il rafforzamento della contrattazione collettiva e la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, nonché a garantire pari dignità retributiva in tutti i settori produttivi e su tutto il territorio nazionale (Seguito discussione congiunta e rinvio)	123

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	124
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	124
Audizione di rappresentanti di Assotelecomunicazioni – Asstel (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	124
Audizione di rappresentanti di Assosistema Confindustria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
Audizione di rappresentanti di Univendita (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
Audizione di rappresentanti di Consiglio nazionale forense (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	125
Audizione di Riccardo Boccuzzi, CEO e fondatore di Hypex srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro</i>)	134

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane. Atto n. 121 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio</i>)	129
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento del Governo</i>)	136
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02072 Ciocchetti: Inserimento della figura del massofisioterapista nell'elenco delle professioni indicate nel decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001	130
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	137
5-02073 Loizzo: Proseguimento della somministrazione della cladribina per i malati di sclerosi multipla	130
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	139
5-02074 Quartini: Iniziative volte a tutelare la salute, impedendo che il gioco d'azzardo sia reso oggetto di promozione pubblicitaria	130
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	140
5-02075 Zanella: Iniziative per assicurare ai pazienti l'accesso gratuito del farmaco glucagone Baqsimi	131
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-02076 Malavasi: Campagne di sensibilizzazione sulle cause e gli effetti della Dengue al fine di tutelare la popolazione	131
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	143

5-02071 Faraone: Mancato aggiornamento dei dati relativi alle coperture vaccinali nel sito internet del Ministero della salute	132
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	145

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	146
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	154

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>) .	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di UPI sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	155
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE	156
---	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del presidente	156
ALLEGATO (<i>Nominativi dei candidati di cui è stata data lettura relativi ai risultati derivanti dai controlli, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge n. 22 del 2023, riguardanti le consultazioni che si terranno in data 10 marzo, per le elezioni del presidente e del consiglio regionale della Regione Abruzzo</i>)	158

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	157
Seguito dell'audizione di Salvatore Borsellino (<i>in videoconferenza</i>) e del suo legale Fabio Repici (<i>in presenza</i>) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	159
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione di Mauro Tiviroli, amministratore delegato « Marche multiservizi S.p.A. »	160

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco di Petriano	161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161
---	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	161
Comunicazioni del Presidente	161

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	164
Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con <i>focus</i> sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza.	
Audizione di Maria Burani Procaccini, Coordinatrice nazionale del Piano di azione nazionale per l'attuazione della garanzia infanzia (PANGI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	166
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	167
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di rappresentanti della Commissione tecnica per i fabbisogni <i>standard</i> , nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	167

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE .	»	V

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 28 febbraio 2024. — Presidenza del presidente Elisabetta GARDINI.

La seduta comincia alle ore 15.30.

Incontro con Indrek Saar, candidato alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, dà il benvenuto ad Indrek Saar, già Ministro della Cultura dell'Estonia, che si è candidato alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Saluta e ringrazia il Ministro Saar, che ha già incontrato a Strasburgo nel corso dell'ultima sessione dell'APCE, il 24 gennaio 2024, ricordando che ha fatto parte fino allo scorso giugno 2023 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rivestendo anche la carica di Presidente della Commissione Regolamento, nonché quella di Presidente della Delegazione estone.

Ricorda che il Segretario generale del Consiglio d'Europa dirige e rappresenta l'Organizzazione ed è responsabile della conduzione delle attività e del bilancio del Consiglio d'Europa. Viene eletto dall'Assemblea parlamentare, su raccomandazione del Comitato dei Ministri, per un periodo di cinque anni, rinnovabile.

In particolare, il Comitato dei Ministri nella sua prossima riunione del 20-22 marzo avrà un colloquio con le tre personalità che hanno presentato la candidatura, a seguito del quale verrà redatta una lista contenente almeno due nomi – non necessariamente con un ordine di preferenza – che sarà presentata all'Assemblea ai fini dell'elezione. Il voto dell'Assemblea è previsto il

25-26 giugno nel corso della Sessione plenaria. Il nuovo Segretario Generale eletto sarà in carica da settembre prossimo fino al settembre 2029.

Indrek SAAR, *candidato alla carica di segretario generale del Consiglio d'Europa*, illustra suo programma, che si incentra su 4 obiettivi principali: 1) piena attuazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e delle sentenze della Corte EDU, rispetto alla quale il segretario generale deve svolgere ruolo proattivo; 2) Ucraina, rispetto alla quale ritiene necessario fare passi concreti, lavorando per l'attuazione registro dei danni, aiutando il popolo ucraino a ripristinare la normalità e per la ricostruzione; 3) le sfide del futuro, come l'intelligenza artificiale e l'ambiente, temi sui quali è necessario coinvolgere le nuove generazioni; 4) aspetti organizzativi per rendere il Consiglio d'Europa il più possibile rilevante ed efficace. A tal fine, ritiene necessario che il Segretario generale si faccia promotore di un'azione coesa e coordinata da parte del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea. Si sofferma, infine, sui rapporti con le altre Organizzazioni internazionali, come l'Unione europea e l'ONU, sottolineando l'importanza di potenziare la collaborazione e di porsi come modello per i partner internazionali, grazie alla tempestività ed incisività di azione.

Sandra ZAMPA, *senatrice (PD-IDP)*, parte dalle nuove sfide del futuro, come l'intelligenza artificiale, per sottolineare che a volte si ha l'impressione che le Organizzazioni internazionali abbiano tempi di azione

troppo dilatati, rispetto al ritmo incalzante imposto dalle nuove tecnologie. Invita poi ad affrontare in modo più significativo il tema della migrazione e a far sì che le decisioni del Consiglio d'Europa, in generale, e le risoluzioni e raccomandazioni dell'Assemblea, in particolare, incidano maggiormente sull'attività dei parlamenti nazionali e degli Stati membri.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, si sofferma su un primo problema di comunicazione, relativo alla confusione che troppo spesso si fa tra l'Unione europea e il Consiglio d'Europa, elemento che non gioca a favore della visibilità di quest'ultimo. Inoltre, invita a riflettere sulla necessità che le Organizzazioni internazionali si dotino di strumenti più efficaci e incisivi: si tratta di organismi nati dopo la seconda guerra mondiale, che non si sono adeguati ad un mondo totalmente diverso e non si sono aggiornati alle nuove sfide della storia. In particolare, il Consiglio d'Europa non può diventare un luogo dove si danno pagelle agli Stati, ma deve rimanere una sede di dialogo. L'espulsione di Stati membri dall'organizzazione non deve diventare la regola per risolvere le controversie. Se si vuole costruire un futuro migliore è necessario che il Consiglio si doti di strumenti efficaci ed incisivi, altrimenti rischia di confinarsi nell'irrilevanza.

Valentina GRIPPO, *deputata* (AZ-PER-RE), condivide quanto detto dal Presidente: il tema è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio d'Europa in fasi inaspettatamente problematiche come quelle degli ultimi anni. La questione è ulteriormente

complicata dal fatto che attualmente non tutti gli Stati membri hanno gli stessi livelli di democrazia, come dimostra, ad esempio, la tematica della libertà dei giornalisti.

Indrek SAAR, *candidato alla carica di segretario generale del Consiglio d'Europa*, assicura che il tema migratorio è sempre stato un tema importante su cui si continuerà a lavorare, soprattutto a fronte del fatto che la posizione di alcuni Stati sta cambiando. Per affrontare le nuove crisi ed i rischi nella regione, ritiene necessario rispondere in base alle competenze specifiche in tema di diritti umani del Consiglio. Concorda sul fatto che la strategia di comunicazione è fondamentale, ma da sola non è sufficiente in quanto è necessario dare sostanza e concretezza all'azione dell'organizzazione. Anche le risorse destinate al Consiglio incidono sull'efficacia di azione e visibilità. Concorda sulla necessità di portare avanti alcune riforme e di coordinare maggiormente l'azione degli organi statuari affinché svolgano un'azione il più possibile sinergica e univoca.

Elisabetta GARDINI, *presidente*, nel chiudere la seduta, ricorda che entro il 29 febbraio i componenti della Delegazione devono presentare la dichiarazione di interessi sulla piattaforma dell'Assemblea; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il parlamentare sarà privato del diritto di essere nominato relatore e di essere designato componente di una commissione di osservazione elettorale per l'anno 2024.

La seduta termina alle 16.25.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

Mercoledì 28 febbraio 2024 – Presidenza del presidente Salvatore CAIATA.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente Salvatore CAIATA.

Salvatore CAIATA, *presidente*, illustra l'esito della Prima Riunione della Convenzione per il Rafforzamento dell'iniziativa Centro-Europea, che si è tenuta a Trieste il 12 febbraio scorso, con la partecipazione di tutti gli Stati membri dell'InCE, ad ecce-

zione dell'Ucraina. Illustra inoltre la successiva articolazione dei lavori della Convenzione e sottopone ai componenti della delegazione le proposte fin qui avanzate per eventuali osservazioni ed integrazioni.

Dopo gli interventi dei senatori Elena MURELLI, Roberto MENIA e Francesco GIACOBBE, il presidente Salvatore CAIATA ringrazia i presenti per essere intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0078360